



COMMISSIONE DELLE COMUNITA' EUROPEE

Bruxelles, 25.11.1996
COM(96) 533 def.

96/0259 (AVC)
96/0260 (AVC)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla conclusione di un accordo di cooperazione

tra la Comunità europea

e l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla conclusione di un accordo nel settore dei trasporti

tra la Comunità europea

e l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia

(presentate dalla Commissione)

Relazione

1. Il 22 dicembre 1995, il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati con l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia al fine di concludere un accordo di cooperazione, un protocollo sulla cooperazione finanziaria e un accordo nel settore dei trasporti. I negoziati sono iniziati il 28 marzo 1996 sulla base di queste direttive.
2. Il 19 giugno 1996, la Commissione e l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia hanno raggiunto un accordo sul testo dell'accordo di cooperazione (che comprende un protocollo sulla cooperazione finanziaria) e dell'accordo nel settore dei trasporti. In uno scambio di lettere si è dichiarato che questi testi e le dichiarazioni da allegare all'atto finale facevano fede ed erano definitivi. Si è optato per questa procedura poiché l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia non era disposta a siglare un documento su cui non figurasse la sua denominazione costituzionale.
3. Il contenuto dell'accordo di cooperazione con l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia è simile a quello dell'accordo di cooperazione firmato nel 1993 con la Slovenia per promuovere una cooperazione tra le Parti contraenti in tutti i settori. Al tempo stesso, si dichiara che la cooperazione tra la Comunità europea e l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia e l'assistenza fornita dalla Comunità europea a questo paese contribuiranno ad instaurare relazioni di buon vicinato tra i paesi dell'Europa sud-orientale e a sviluppare la cooperazione e il commercio a livello regionale. Il fatto che l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia sia disposta ad avviare questa cooperazione e ad allacciare relazioni con gli altri paesi della regione può dare un notevole contributo allo sviluppo delle relazioni e della cooperazione tra la Comunità europea e l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia.

L'accordo di cooperazione comprende una clausola evolutiva che consentirà, a tempo debito, di approfondire le relazioni contrattuali quando sussisteranno le necessarie condizioni, "tenendo conto del desiderio dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia di progredire verso un'associazione con l'Unione europea".

Esso prevede altresì un regime commerciale preferenziale basato su un regime d'importazione autonomo applicato ai paesi dell'ex Iugoslavia nonché protocolli riguardanti il regime commerciale supplementare per alcuni prodotti siderurgici e le norme di origine.

Il protocollo sulla cooperazione finanziaria, anch'esso parte integrante dell'accordo di cooperazione, prevede il finanziamento di progetti che interessino sia la Comunità europea che l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, segnatamente nel settore delle infrastrutture, con le infrastrutture di trasporto come prima priorità. In conformità delle direttive di negoziato, il protocollo sulla cooperazione finanziaria, e quindi l'accordo di cooperazione nel suo complesso, saranno firmati solo se l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia rimborserà integralmente il debito contratto con la Comunità europea.

L'accordo di cooperazione si basa sugli articoli 113 e 235 del trattato che istituisce la Comunità europea.

4. Il contenuto dell'accordo nel settore dei trasporti è simile a quello dell'accordo firmato nel 1993 con la Slovenia che prevede, in particolare, il libero transito a decorrere dall'entrata in vigore dell'accordo. Inoltre, per quanto riguarda il traffico di transito dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia attraverso l'Austria, viene istituito un sistema di ecopunti simile a quello di cui all'articolo 11 del protocollo n. 9 dell'atto di adesione dell'Austria all'Unione europea, che entrerà in vigore il 1° gennaio 1999. Tale sistema dovrebbe evitare discriminazioni tra i veicoli industriali pesanti provenienti dalla Comunità europea e quelli provenienti dall'ex Repubblica iugoslava di Macedonia.

L'accordo indica i principali assi e progetti stradali e ferroviari di particolare interesse per la Comunità e per l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, a cui la Comunità potrà contribuire finanziariamente a norma del protocollo finanziario allegato all'accordo di cooperazione.

L'accordo nel settore dei trasporti si basa sull'articolo 75 del trattato che istituisce la Comunità europea.

5. La Commissione invita il Consiglio ad approvare i risultati dei negoziati e a firmare gli accordi non appena sussistano le necessarie condizioni. Essa presenta quindi al Consiglio le proposte di decisione del Consiglio relative alla conclusione di un accordo di cooperazione e di un accordo nel settore dei trasporti tra la Comunità europea e l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia.

Allegato: Dichiarazione da iscrivere nel verbale del Consiglio

Allegato

Dichiarazione da iscrivere nel verbale del Consiglio

Il Consiglio e la Commissione dichiarano che in linea di massima i contingenti, i massimali e i quantitativi di riferimento fissati nel quadro dell'accordo di cooperazione con l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia saranno detratti dai contingenti, massimali e quantitativi di riferimento del regime applicabile alle repubbliche dell'ex Jugoslavia.

Per quanto riguarda i prodotti industriali, la Commissione si riserva il diritto di riesaminare la questione dei massimali globali per l'ex Jugoslavia in base agli sviluppi delle relazioni contrattuali tra l'Unione europea e le altre repubbliche dell'ex Jugoslavia.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del

relativa alla conclusione di un accordo di cooperazione
tra la Comunità europea
e l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 113 e 235 in combinato disposto con la seconda frase dell'articolo 228, paragrafo 2 e con il secondo comma dell'articolo 228, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere conforme del Parlamento europeo,

considerando che è opportuno approvare l'accordo di cooperazione tra la Comunità europea e l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia;

considerando che il trattato non prevede, per l'adozione della presente decisione, poteri diversi da quelli menzionati nel articolo 235 del trattato che istituisce la Comunità europea,

DECIDE:

Articolo 1

È approvato, a nome della Comunità, l'accordo di cooperazione tra la Comunità europea e l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia.

I testi dell'accordo e dell'atto finale sono acclusi alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio procede alla notifica di cui all'articolo 48, paragrafo 2 dell'accordo a nome della Comunità.

Articolo 3

La Commissione, assistita dai rappresentanti degli Stati membri, rappresenta la Comunità in seno al consiglio di cooperazione istituito a norma dell'articolo 33 dell'accordo.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*. Essa entra in vigore il giorno della pubblicazione.

Fatto a Bruxelles,

Per il Consiglio
Il presidente

ACCORDO DI COOPERAZIONE
tra la Comunità europea e l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia

LA COMUNITÀ EUROPEA,

in appresso denominata "Comunità",

da una parte,

L'EX REPUBBLICA IUGOSLAVA DI MACEDONIA,

dall'altra,

RISOLUTE ad approfondire la cooperazione economica fra la Comunità e l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia;

DETERMINATE a promuovere lo sviluppo e la diversificazione della cooperazione economica, finanziaria e commerciale al fine di migliorare l'equilibrio e la struttura dei loro scambi commerciali, di aumentarne il volume e di migliorare il benessere delle loro popolazioni;

DECISE a garantire un fondamento più sicuro alla cooperazione, conformemente ai rispettivi obblighi internazionali;

RISOLUTE a contribuire alla stabilità regionale e all'avvio di relazioni aperte e cooperative tra i paesi dell'Europa sud-orientale, tenendo conto della situazione specifica dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia;

CONSAPEVOLI che l'accordo interinale del 13 settembre 1995 contribuisce alla stabilità regionale e favorisce le relazioni di cooperazione tra la Grecia e l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia;

CONSAPEVOLI del fatto che l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia ha preso l'iniziativa che si è concretata nella risoluzione n. 48/84B dell'Assemblea generale dell'ONU del 16 dicembre 1993 sullo sviluppo di relazioni di buon vicinato fra gli Stati balcanici.

CONSAPEVOLI della necessità di instaurare rapporti economici e commerciali armoniosi fra la Comunità e l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia;

CONSAPEVOLI di quanto sia importante conferire piena efficacia a tutte le disposizioni e a tutti i principi del processo dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE), in particolare a quelli dell'atto finale di Helsinki, dei documenti conclusivi delle conferenze di Madrid, di Vienna e di Copenaghen, della Carta di Parigi per una nuova Europa, segnatamente per quanto riguarda lo Stato di diritto, la democrazia e i diritti dell'uomo, e del documento della Conferenza di Bonn sulla cooperazione economica;

CONSAPEVOLI che il rispetto dei principi democratici e dei diritti fondamentali dell'uomo, enunciati nella Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, è alla base delle politiche interna ed internazionale della Comunità e dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia e costituisce un elemento chiave del presente accordo;

CONSAPEVOLI che ciò vale anche per i principi dell'economia di mercato, contenuti nel documento della Conferenza di Bonn sulla cooperazione economica;

RICONOSCENDO l'importanza dello sviluppo sociale, che dovrebbe andare di pari passo con quello economico;

CONSAPEVOLI di quanto sia importante tutelare i diritti dei gruppi e delle minoranze etnici e nazionali, in conformità degli impegni assunti nell'ambito dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE);

CONSAPEVOLI di quanto sia importante potenziare le istituzioni democratiche e sostenere il processo di riforme economiche nell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, tenendo conto della situazione generale della regione e delle particolari difficoltà economiche dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia;

DESIDEROSE di avviare un dialogo politico regolare sulle questioni bilaterali e internazionali di reciproco interesse mirando, in particolare, ad agevolare il progressivo ravvicinamento tra l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia e la Comunità nonché la cooperazione e i rapporti di buon vicinato nella regione;

CONSAPEVOLI che la disponibilità dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia ad avviare questo tipo di cooperazione e di relazioni con gli altri paesi della regione può dare un utile contributo allo sviluppo delle relazioni e della cooperazione tra la Comunità e l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia;

CONSAPEVOLI che il presente accordo costituisce una prima tappa nell'organizzazione delle relazioni contrattuali tra la Comunità e l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, che le Parti contraenti desiderano rafforzare quanto prima tenendo pienamente conto delle aspirazioni dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia relative all'approfondimento dei rapporti con l'Unione europea,

HANNO DECISO di concludere il presente accordo e a tal fine hanno designato come plenipotenziari:

LA COMUNITÀ EUROPEA:

L'EX REPUBBLICA IUGOSLAVA DI MACEDONIA:

I QUALI, dopo aver scambiato i loro pieni poteri riconosciuti in buona e debita forma,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Il presente accordo tra la Comunità e l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia si prefigge di promuovere una cooperazione globale tra le Parti contraenti onde contribuire allo sviluppo economico dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, in particolare per quanto riguarda l'economia di mercato, e approfondire le loro relazioni. La cooperazione tra la Comunità e l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia e l'assistenza fornita a questo paese contribuiranno altresì ad instaurare rapporti di buon vicinato e a sviluppare la cooperazione e il commercio su base regionale. A tale scopo saranno decise e attuate disposizioni e misure nel settore della cooperazione economica, tecnica e finanziaria e in quello degli scambi commerciali.

La disponibilità dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia ad avviare relazioni di cooperazione e di buon vicinato con gli altri paesi della regione, compresa la promozione della cooperazione economica e del commercio, darà un utile contributo allo sviluppo delle relazioni e della cooperazione tra la Comunità e l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia previsto nel presente accordo.

Il rispetto dei principi democratici e dei diritti dell'uomo, sancito dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, dall'atto finale di Helsinki e dalla Carta di Parigi per una nuova Europa, è alla base delle politiche interna ed internazionale della Comunità e dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia e costituisce un elemento fondamentale del presente accordo.

Ciò vale anche per i principi dell'economia di mercato, contenuti nel documento della Conferenza di Bonn sulla cooperazione economica.

Le Parti contraenti riconoscono l'importanza dello sviluppo sociale, che dovrebbe andare di pari passo con quello economico. In tale contesto, le Parti contraenti attribuiscono una speciale priorità ai diritti sociali di base.

TITOLO I

Cooperazione economica, tecnica e finanziaria

Articolo 2

La Comunità e l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia instaurano una cooperazione intesa a contribuire allo sviluppo dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia con un'azione complementare a quelle già compiute da detto paese e a consolidare, sulle basi più ampie possibili, i vincoli economici esistenti tra l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia e la Comunità, con reciproco vantaggio delle Parti contraenti. Si attribuirà particolare importanza alle attività e alla cooperazione di natura interregionale o di interesse transeuropeo.

Articolo 3

Per realizzare la cooperazione di cui all'articolo 2, si terrà conto in particolare degli obiettivi e delle priorità di sviluppo dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia.

Articolo 4

1. La cooperazione nel settore industriale tra la Comunità e l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia si prefigge in particolare di favorire:
 - una partecipazione della Comunità alle azioni intraprese dall'ex Repubblica iugoslava di Macedonia per modernizzare e ristrutturare la sua industria onde agevolare il passaggio ad un'economia di mercato e favorire la cooperazione economica con gli altri paesi della regione;
 - la prospezione e la promozione commerciali delle Parti contraenti sui rispettivi mercati nonché sui mercati dei paesi terzi;
 - il trasferimento e lo sviluppo della tecnologia e del know-how nell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia;
 - la promozione della cooperazione per la produzione a lungo termine tra gli operatori economici delle Parti contraenti al fine di instaurare vincoli più stabili e più equilibrati tra le rispettive economie;
 - la ricerca dei vari modi per eliminare da ambo le parti le barriere commerciali che potrebbero ostacolare l'accesso ai rispettivi mercati;
 - l'organizzazione di gare d'appalto per la fornitura di beni e di servizi;
 - l'organizzazione di contatti e di incontri tra responsabili delle politiche industriali, promotori ed operatori economici per favorire l'avvio di nuove relazioni nel settore industriale conformi agli obiettivi del presente accordo;

- scambi di informazioni sulle prospettive e sulle previsioni a breve e medio termine in materia di produzione, consumo e scambi.
2. Le Parti contraenti favoriscono lo sviluppo e il potenziamento dell'artigianato, delle piccole e medie imprese (PMI) e delle rispettive organizzazioni nell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia nonché la cooperazione tra le imprese artigianali e le PMI della Comunità e dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia.

A tal fine, esse incoraggiano gli scambi di informazioni e il trasferimento tecnologico nonché la cooperazione tra le imprese, in particolare instaurando i debiti contatti con gli operatori della Comunità (Ufficio per il ravvicinamento delle imprese, BC-Net, centri di informazione europei, ecc.) e avviando contatti commerciali diretti tra le imprese (azioni Interprise e/o partecipazione agli europartnariati).
 3. In linea con i principi dell'economia di mercato e del Trattato della Carta dell'energia, la Comunità e l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia collaborano, nel settore dell'energia, per agevolare il transito dell'energia, l'esame dei possibili collegamenti tra le reti energetiche, i programmi di produzione e di trattamento in funzione delle risorse energetiche dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia e tutti gli altri progetti di comune interesse.
 4. Le Parti contraenti collaborano per promuovere l'introduzione di norme adeguate nel settore minerario e la modernizzazione degli impianti esistenti.

Articolo 5

Le Parti contraenti riprendono e sviluppano la cooperazione in materia di ricerca e sviluppo tecnologico compatibilmente con gli strumenti esistenti.

Articolo 6

1. Nel settore agricolo, la cooperazione tra la Comunità e l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia si prefigge in particolare di:
 - incoraggiare la cooperazione scientifica e tecnica per i progetti di comune interesse, anche nei paesi terzi;
 - promuovere, in particolare, gli investimenti vantaggiosi per entrambe le Parti e sviluppare a tal fine la ricerca di complementarità.
2. A tale scopo la Comunità e l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia:
 - intensificano gli scambi di informazioni sugli orientamenti delle rispettive politiche agrarie, comprese le previsioni,, a breve e a medio termine,, in materia di produzione, consumo e scambi;

- agevolano e favoriscono lo studio di progetti concreti di cooperazione che rispondano agli interessi di entrambe le Parti contraenti;
- incoraggiano il perfezionamento e l'ampliamento dei contatti tra gli operatori economici.

Articolo 7

1. Nel settore dei trasporti, la Comunità e l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia esaminano la possibilità di:
 - migliorare e sviluppare, segnatamente a fini di complementarità, i servizi internazionali di trasporto, compreso il trasporto combinato;
 - attuare in questo settore iniziative specifiche che rispondano al reciproco interesse.
2. La cooperazione si prefigge anche di favorire il miglioramento e lo sviluppo delle infrastrutture a vantaggio di entrambe le Parti contraenti.

 A tale scopo, la Comunità e l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia scambiano informazioni sui progetti di strade principali di comune interesse e promuovono la collaborazione per la loro realizzazione.
3. Inoltre la Comunità e l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia procedono a scambi di vedute e di informazioni sullo sviluppo delle rispettive politiche dei trasporti.

Articolo 8

La Comunità e l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia promuovono gli scambi di informazioni sul turismo e la partecipazione a studi comuni sulle possibilità di sviluppo equilibrato e sostenibile in questo settore e stimolano i contatti fra i loro organismi competenti e le associazioni professionali del turismo per incrementare il traffico turistico.

Articolo 9

Al fine di migliorare la salute, la qualità, l'ambiente e le condizioni di vita delle Parti contraenti, di mettere in comune le conoscenze tecniche in materia di ambiente e di favorire la cooperazione per quanto riguarda i problemi ecologici, la Comunità e l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia procedono a scambi di informazioni sull'evoluzione delle rispettive politiche, insistendo sullo sviluppo sostenibile, ed incoraggiano l'attuazione in comune di progetti specifici.

Articolo 10

1. Nel quadro della cooperazione finanziaria, la Comunità e l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia procedono a scambi di informazioni e ad analisi comuni in merito alle loro politiche economiche a medio termine, all'andamento delle loro bilance dei pagamenti e delle politiche che le determinano nonché all'evoluzione dei mercati finanziari sulle piazze europee, al fine di promuovere l'attività degli operatori economici.

Esse procedono, nell'ambito del consiglio di cooperazione istituito dall'articolo 33, a scambi di informazioni sulle condizioni generali che possono incidere sui flussi di capitali destinati al finanziamento degli investimenti in vari settori di comune interesse.

2. Le Parti contraenti riconoscono la necessità di adoperarsi e di collaborare onde impedire che i loro sistemi finanziari vengano utilizzati per riciclare i proventi delle attività illecite in generale e dei reati connessi alla droga in particolare.
3. La Comunità partecipa al finanziamento di progetti d'investimento di reciproco interesse che tengano conto degli obiettivi del presente accordo, alle condizioni indicate nel protocollo relativo alla cooperazione finanziaria.
4. L'assistenza finanziaria verrà fornita nell'ambito del programma PHARE, su base indicativa pluriennale, in conformità del regolamento (CEE) n. 3906/89 del Consiglio, modificato, anche per i progetti a favore della cooperazione regionale e delle altre forme di cooperazione.

Articolo 11

1. Nei limiti delle rispettive competenze, le Parti contraenti cercano di incoraggiare e promuovere la cooperazione nei seguenti settori:
 - creazione e prestazione di servizi, compresi quelli finanziari,
 - pagamenti e movimenti di capitali,
 - informazione,
 - sviluppo delle risorse umane, istruzione e formazione, affari sociali e pubblica sanità,
 - statistiche e dogane,
 - telecomunicazioni,
 - normazione e certificazione,
 - promozione e tutela degli investimenti,
 - commesse pubbliche.
2. L'ex Repubblica iugoslava di Macedonia si sforza di rendere progressivamente la sua legislazione compatibile con quella della Comunità, che fornisce l'assistenza tecnica necessaria.

3. Le autorità amministrative delle Parti contraenti si prestano mutua assistenza in materia doganale conformemente alle disposizioni del protocollo relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa.

Articolo 12

1. Per il conseguimento degli obiettivi che figurano nel presente accordo, il consiglio di cooperazione definisce periodicamente gli orientamenti generali della cooperazione.
2. Il consiglio di cooperazione è incaricato di ricercare i mezzi e i metodi atti ad instaurare la cooperazione nei settori definiti dal presente accordo.

TITOLO II

Scambi commerciali

Articolo 13

1. Nel settore commerciale, il presente accordo si prefigge di promuovere gli scambi tra le Parti contraenti, tenendo conto dei rispettivi livelli di sviluppo e della necessità di realizzare un migliore equilibrio dei loro scambi commerciali al fine di migliorare le condizioni di accesso dei prodotti dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia al mercato comunitario.
2. La Comunità fornisce assistenza tecnica per la prevista adesione dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia all'OMC.

Articolo 14

Fatte salve le disposizioni speciali vigenti o previste, per taluni prodotti, nel presente Titolo e nel protocollo sulle norme di origine, i prodotti originari dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, diversi da quelli elencati nell'allegato II del trattato che istituisce la Comunità europea e nell'allegato A del presente accordo, sono ammessi all'importazione nella Comunità senza restrizioni quantitative né misure di effetto equivalente ed in esenzione dai dazi doganali e dagli oneri di effetto equivalente.

Articolo 15

1. Le importazioni nella Comunità dei prodotti originari dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia elencati nell'allegato CI sono soggette a massimali annuali. I massimali fissati per l'anno di entrata in vigore dell'accordo sono indicati a fronte di ciascun prodotto.

2. Le importazioni nella Comunità dei prodotti elencati negli allegati D e E sono soggette a contingenti tariffari, massimali o quantitativi di riferimento. I contingenti, i massimali e i quantitativi di riferimento fissati per l'anno di entrata in vigore dell'accordo sono indicati a fronte di ciascun prodotto.
3. Una volta raggiunto il massimale fissato per le importazioni di un prodotto i dazi doganali generalmente applicati nei confronti dei paesi terzi possono essere ripristinati, per le importazioni del prodotto in questione, fino alla fine dell'anno di calendario.
4. Una volta raggiunto il contingente tariffario fissato per le importazioni di un prodotto i dazi doganali generalmente applicati nei confronti dei paesi terzi possono essere ripristinati, per le importazioni del prodotto in questione, fino alla fine dell'anno di calendario.
5. Qualora le importazioni di un prodotto soggetto a un quantitativo di riferimento superino detto quantitativo, la Comunità può decidere, secondo la procedura appropriata, di assoggettarle a un massimale equivalente al quantitativo di riferimento, tenendo conto della bilancia commerciale annuale della Comunità per il prodotto in questione.
6. Qualora le importazioni di uno dei prodotti elencati nell'allegato CI siano state, per due anni consecutivi, inferiori all'80% del quantitativo stabilito, la Comunità può sospendere il massimale in questione.
7. A decorrere dal secondo anno dall'entrata in vigore dell'accordo, i massimali di cui all'allegato CI vengono aumentati del 5% all'anno, a meno che la Comunità non proroghi di un anno il massimale o i massimali fissati per l'anno precedente.
8. Il regime commerciale supplementare per determinati prodotti siderurgici è oggetto di un protocollo a parte.
9. In attesa che sia concluso un accordo separato sul regime commerciale specifico, agli scambi di prodotti tessili (capitoli 50-63 della nomenclatura combinata) si applica il regime definito dal regolamento (CE) n. 517/94 del Consiglio.
10. Il regime commerciale per i prodotti del settore vitivinicolo viene definito in un accordo a parte sul vino e sulle bevande alcoliche.

Articolo 16

Alle importazioni nella Comunità dei prodotti elencati nell'allegato B si applicano il regime tariffario e le regole indicati in detto allegato per ciascuno di essi.

Articolo 17

1. Per determinati prodotti che essa ritiene sensibili, la Comunità si riserva di adire il consiglio di cooperazione per definire le speciali condizioni di accesso al proprio mercato che dovessero rendersi necessarie.

Il consiglio di cooperazione stabilisce le suddette condizioni entro un termine massimo di tre mesi a decorrere dalla notifica. In mancanza di decisione del consiglio entro questo termine, la Comunità può prendere le misure necessarie. Dette misure, tuttavia, devono essere analoghe a quelle previste all'articolo 15.

2. Per l'applicazione delle disposizioni di cui al paragrafo 1, le Parti contraenti procedono periodicamente a scambi di informazioni in sede di consiglio di cooperazione prima di stabilire, se del caso, le speciali condizioni di accesso dei prodotti in questione ai rispettivi mercati. Gli scambi di informazioni vertono in particolare sulle correnti commerciali e sulle previsioni di produzione e di esportazione a medio e a lungo termine.
3. Il consiglio di cooperazione esamina periodicamente le misure prese a norma del paragrafo 1 per verificarne la compatibilità con gli obiettivi dell'accordo.

Articolo 18

I prodotti di cui al presente accordo, originari dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, non possono beneficiare, all'importazione nella Comunità, di un trattamento più favorevole di quello che gli Stati membri si concedono reciprocamente.

Articolo 19

1. L'ex Repubblica iugoslava di Macedonia concede alla Comunità, nel settore degli scambi, un trattamento non meno favorevole del regime della nazione più favorita. Tuttavia, per favorire gli scambi regionali, l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia ha il diritto di concedere, per un periodo transitorio che scadrà dopo cinque anni dall'entrata in vigore del presente accordo, un trattamento preferenziale alle importazioni originarie di altri Stati dell'ex Iugoslavia o di altri paesi limitrofi. Il consiglio di cooperazione può decidere di prolungare tale periodo.
2. Fatto salvo l'articolo 20, paragrafo 2, a decorrere dall'entrata in vigore dell'accordo l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia evita di applicare alle esportazioni verso la Comunità nuovi dazi doganali o oneri di effetto equivalente e nuove restrizioni quantitative o misure di effetto equivalente.

Articolo 20

1. Al momento della firma del presente accordo, le Parti contraenti si informano reciprocamente delle disposizioni che applicano relativamente al regime commerciale.

2. Fatto salvo l'articolo 19, paragrafo 1, l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia ha il diritto di introdurre, nei suoi scambi commerciali con la Comunità, nuovi dazi doganali e oneri di effetto equivalente o nuove restrizioni quantitative e misure di effetto equivalente nonché di aumentare i dazi, gli oneri, le restrizioni quantitative e le misure di effetto equivalente applicati ai prodotti di origine o a destinazione comunitaria, sempreché tali misure siano chieste dall'ex Repubblica iugoslava di Macedonia per le sue industrie emergenti o in fase di ristrutturazione. In conformità degli obiettivi del presente accordo, le misure selezionate dall'ex Repubblica iugoslava di Macedonia sono quelle che ledono meno gli interessi commerciali ed economici della Comunità.
3. L'ex Repubblica iugoslava di Macedonia informa la Comunità delle misure previste affinché se ne possa discutere adeguatamente prima che vengano introdotte.
4. Il consiglio di cooperazione esamina periodicamente le misure prese dall'ex Repubblica iugoslava di Macedonia a norma del paragrafo 2.

Articolo 21

La nozione di prodotti originari ai fini dell'applicazione del Titolo II ed i relativi metodi di cooperazione amministrativa sono definiti nel protocollo sulle norme di origine.

Articolo 22

In caso di modifiche della nomenclatura delle tariffe doganali delle Parti contraenti per prodotti contemplati dal presente accordo, il consiglio di cooperazione può adattare la nomenclatura tariffaria dei prodotti a dette modifiche purché siano mantenuti i vantaggi effettivi derivanti dal presente accordo.

Articolo 23

Le Parti contraenti si astengono da qualsiasi imposizione interna che crei, direttamente o indirettamente, una discriminazione tra i prodotti di una di esse e i prodotti simili originari dell'altra.

I prodotti esportati nel territorio di una delle Parti contraenti non possono beneficiare di sgravi di imposizioni indirette interne superiori alle imposizioni indirette di cui sono oggetto.

Articolo 24

Le Parti contraenti si impegnano ad autorizzare tutti i pagamenti effettuati, in valute liberamente convertibili, sulla bilancia delle partite correnti tra residenti della Comunità e dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia connessi alla circolazione delle merci in conformità delle disposizioni del presente accordo.

Articolo 25

L'ex Repubblica iugoslava di Macedonia prende le misure atte a garantire un'effettiva e adeguata tutela della proprietà intellettuale, industriale e commerciale, compresi gli strumenti necessari per far applicare tali diritti, ad un livello analogo a quello esistente nella Comunità, e aderisce alle convenzioni internazionali in materia.

Articolo 26

L'accordo lascia impregiudicati i divieti o le restrizioni all'importazione, all'esportazione o al transito, giustificati da motivi di moralità pubblica, di ordine pubblico o di pubblica sicurezza, di tutela della salute e della vita delle persone e degli animali o di preservazione dei vegetali, di protezione del patrimonio artistico, storico o archeologico nazionale o di tutela della proprietà intellettuale, industriale e commerciale. Tali divieti o restrizioni non devono però costituire un mezzo di discriminazione arbitraria né una restrizione dissimulata al commercio tra le Parti contraenti.

Articolo 27

1. Se una delle Parti contraenti constata pratiche di dumping nelle sue relazioni con l'altra Parte contraente, essa può adottare le misure necessarie contro tali pratiche, conformemente all'accordo relativo all'attuazione dell'articolo VI dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT 1994), secondo la procedura prevista all'articolo 30.
2. In caso di misure dirette contro le sovvenzioni, le Parti contraenti si impegnano a rispettare le disposizioni dell'accordo sulle sovvenzioni e sui dazi compensativi allegato all'accordo OMC.

Articolo 28

Quando un prodotto venga importato nel territorio di una Parte contraente in quantitativi talmente maggiorati o in condizioni tali da causare o minacciare di causare pregiudizio ai fabbricanti nazionali di prodotti simili o direttamente concorrenti, la Parte contraente interessata può prendere le necessarie misure di salvaguardia alle condizioni e secondo la procedura previste all'articolo 30.

Articolo 29

Se una Parte contraente assoggetta le importazioni di prodotti che potrebbero provocare le difficoltà di cui all'articolo 28 ad una procedura amministrativa intesa a fornire prontamente informazioni sull'andamento delle correnti commerciali, essa ne informa l'altra Parte contraente.

Articolo 30

1. Per quanto riguarda l'articolo 27, paragrafo 1, il consiglio di cooperazione deve essere informato del caso di dumping non appena le autorità della Parte contraente importatrice avviano l'inchiesta. Qualora non venga posta fine alla pratica di dumping né venga trovata un'altra soluzione soddisfacente entro 30 giorni dalla notifica della questione al consiglio di cooperazione, la Parte contraente importatrice può prendere le misure del caso.
2. Nei casi di cui all'articolo 28, prima di attuare le misure ivi previste, oppure appena possibile nei casi contemplati al paragrafo 3, la Parte contraente in causa fornisce al consiglio di cooperazione tutti gli elementi utili per consentire un esame accurato della situazione onde trovare una soluzione accettabile per le Parti contraenti. Prima che la Parte contraente in causa prenda le misure opportune si procede, se l'altra Parte lo richiede, ad una consultazione in sede di consiglio di cooperazione.
3. Quando circostanze eccezionali richiedano un intervento immediato, che impedisce un esame preventivo, la Parte contraente interessata può applicare senza indugio, nelle situazioni di cui agli articoli 27 e 28, le misure conservative strettamente necessarie per ovviare alla situazione.
4. Devono essere scelte in via prioritaria le misure che comportano meno perturbazioni per il funzionamento dell'accordo. Dette misure non devono superare la portata strettamente indispensabile per porre rimedio alle difficoltà che si sono manifestate.

Le misure di salvaguardia sono immediatamente notificate al consiglio di cooperazione e formano oggetto di consultazioni periodiche al suo interno, soprattutto ai fini della loro abolizione non appena la situazione lo consenta.

Articolo 31

In caso di aggravamento improvviso e pronunciato dello squilibrio degli scambi commerciali, tale da compromettere il buon funzionamento del presente accordo, le Parti contraenti procedono, in sede di consiglio di cooperazione, a consultazioni speciali per esaminare le difficoltà emerse affinché il presente accordo continui, per quanto possibile, a funzionare regolarmente.

Articolo 32

In caso di serie difficoltà o di grave rischio di difficoltà per la bilancia dei pagamenti di uno o più Stati membri della Comunità o per quella dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, la Parte contraente interessata può prendere le misure di salvaguardia necessarie. Devono essere scelte in via prioritaria le misure che comportano meno perturbazioni per il funzionamento dell'accordo. Esse sono immediatamente notificate all'altra Parte contraente e formano oggetto di consultazioni periodiche in sede di consiglio di cooperazione, in particolare ai fini della loro abolizione non appena la situazione lo consenta.

TITOLO III

Disposizioni generali e finali

Articolo 33

1. È istituito un consiglio di cooperazione che dispone di potere decisionale per il conseguimento degli obiettivi fissati dal presente accordo e nei casi da esso contemplati.

Le decisioni prese sono vincolanti per le Parti contraenti, le quali sono tenute a prendere le misure richieste per la loro esecuzione.

2. Il consiglio di cooperazione può altresì formulare le risoluzioni, le raccomandazioni o i pareri che ritiene opportuni per il conseguimento degli obiettivi comuni e per il buon funzionamento del presente accordo.
3. Il consiglio di cooperazione stabilisce il proprio regolamento interno.

Articolo 34

1. Il consiglio di cooperazione è composto da rappresentanti della Comunità e dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia.

La Banca europea per gli investimenti è associata ai lavori del consiglio di cooperazione per le questioni di sua competenza.

2. I membri del consiglio di cooperazione possono farsi rappresentare nelle condizioni stabilite dal regolamento interno.
3. Il consiglio di cooperazione si pronuncia sulla base del comune accordo tra la Comunità e l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia.

Articolo 35

1. La presidenza del consiglio di cooperazione viene esercitata a turno da ciascuna delle Parti contraenti secondo le modalità stabilite nel regolamento interno.
2. Il consiglio di cooperazione si riunisce una volta all'anno su iniziativa del suo presidente. Esso si riunisce inoltre in caso di necessità, su richiesta di una delle Parti contraenti, alle condizioni stabilite nel suo regolamento interno.

Articolo 36

1. Il consiglio di cooperazione può decidere di creare gruppi di lavoro che lo assistano nell'espletamento dei suoi compiti.
2. Il consiglio di cooperazione stabilisce nel suo regolamento interno la composizione, le mansioni e le modalità di funzionamento di questi comitati.

Articolo 37

Le Parti contraenti procedono a consultazioni in sede di consiglio di cooperazione nel caso in cui, nel contesto degli scambi di informazioni stabiliti dal presente accordo, dovessero sorgere o rischiassero di sorgere problemi di funzionamento generale, segnatamente nel settore degli scambi commerciali, al fine di prevenire, per quanto possibile, perturbazioni sul mercato.

Articolo 38

Ogni Parte contraente comunica, a richiesta dell'altra Parte, tutte le informazioni utili sugli accordi da essa stipulati che contengano disposizioni tariffarie o commerciali, nonché sulle eventuali modifiche della propria tariffa doganale o del proprio regime di scambi con l'estero. Qualora tali modifiche o accordi avessero un'incidenza diretta e specifica sul funzionamento del presente accordo, si terranno opportune consultazioni in sede di consiglio di cooperazione, a richiesta dell'altra Parte contraente, per prendere in considerazione gli interessi delle Parti contraenti.

Articolo 39

Ogniquale volta la Comunità concluda un accordo di associazione o di cooperazione che abbia un'incidenza diretta e particolare sul funzionamento del presente accordo, si terranno opportune consultazioni, in sede di consiglio di cooperazione, affinché la Comunità possa prendere in considerazione gli interessi delle Parti contraenti definiti dal presente accordo.

In caso di adesione di un paese terzo alla Comunità, si terranno opportune consultazioni, in sede di consiglio di cooperazione, al fine di prendere in considerazione gli interessi delle Parti contraenti definiti dal presente accordo.

Articolo 40

1. Le Parti contraenti prendono tutte le misure generali o specifiche necessarie per adempiere gli obblighi previsti dal presente accordo. Esse vigilano affinché siano conseguiti gli obiettivi dello stesso.

2. Qualora una Parte contraente reputi che l'altra Parte contraente sia venuta meno a un obbligo derivante dal presente accordo, essa può prendere le misure del caso. Prima di procedere, fatta eccezione per i casi di particolare urgenza, essa fornisce al consiglio di cooperazione tutte le informazioni utili necessarie per un esame approfondito della situazione, onde trovare una soluzione accettabile per le Parti.
3. Nella scelta delle misure, si privilegiano quelle che comportano meno perturbazioni per il funzionamento del presente accordo. Queste misure vengono notificate immediatamente al consiglio di cooperazione e formano oggetto, al suo interno, di consultazioni su richiesta dell'altra Parte contraente.

Articolo 41

1. Le controversie sorte tra le Parti contraenti relativamente all'interpretazione del presente accordo possono essere deferite al consiglio di cooperazione.
2. Se il consiglio di cooperazione non riesce a dirimere la controversia nella riunione successiva, ciascuna delle Parti contraenti può notificare all'altra la designazione di un arbitro. In questo caso, l'altra Parte è tenuta a designare un secondo arbitro entro due mesi.

Il consiglio di cooperazione designa un terzo arbitro.

Le decisioni arbitrali sono prese a maggioranza.

Ciascuna delle parti in causa è tenuta a prendere i provvedimenti necessari per l'esecuzione della decisione arbitrale.

Articolo 42

Nei settori contemplati dal presente accordo:

- il regime applicato dall'ex Repubblica iugoslava di Macedonia nei confronti della Comunità non può dar luogo ad alcuna discriminazione tra gli Stati membri o tra le loro persone fisiche o giuridiche;
- il regime applicato dalla Comunità nei confronti dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia non può dar luogo ad alcuna discriminazione tra le persone fisiche o giuridiche dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia.

Articolo 43

Gli allegati A, B, C I, C II, D e E, il protocollo sul regime commerciale supplementare per determinati prodotti siderurgici, il protocollo sulle norme di origine e il protocollo sulla cooperazione finanziaria sono parte integrante del presente accordo.

Articolo 44

La durata del presente accordo è illimitata.

Ciascuna Parte contraente può denunciare il presente accordo mediante notifica all'altra.

La validità del presente accordo cessa dopo sei mesi dalla data di tale notifica.

Articolo 45

Le Parti contraenti esamineranno a tempo debito, quando sussistano le necessarie condizioni, la possibilità di approfondire le loro relazioni contrattuali, tenendo conto del desiderio dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia di progredire verso un'associazione con l'Unione europea.

Articolo 46

Il presente accordo si applica, da una parte, ai territori in cui si applica il trattato che istituisce la Comunità europea, alle condizioni ivi indicate, e, dall'altra, al territorio dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia.

Articolo 47

Il presente accordo è redatto in duplice esemplare in ciascuna delle lingue ufficiali delle Parti contraenti, tutti i testi facenti ugualmente fede.

Articolo 48

Il presente accordo è approvato dalle Parti contraenti secondo le rispettive procedure.

Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla notifica dell'espletamento delle procedure di cui al primo comma.

ALLEGATO A

relativo ai prodotti contemplati all'articolo 14

Codice NC	Designazione delle merci
0503 00 00	Crini e cascami di crini, anche in strati, con o senza supporto
0507	Avori, tartaruga, fanoni (comprese le barbe) di balena o di altri mammiferi marini, corna, palchi, zoccoli, unghie, artigli e becchi, greggi o semplicemente preparati, ma non tagliati in una forma determinata; polveri e cascami di queste materie:
0507 10 00	- Avori; polveri e cascami d'avorio
0509 00	Spugne naturali di origine animale
1302	Succhi ed estratti vegetali; sostanze pectiche, pectinati e pectati; agar-agar ed altre mucillagini ed ispessenti derivati da vegetali, anche modificati: - Succhi ed estratti vegetali
1302 13 00	- - di luppolo
1302 20	- Sostanze pectiche, pectinati e pectati:
ex 1302 20 10	- - allo stato secco - - - sostanze pectiche e pectinati
ex 1302 20 90	- - altri - - - sostanze pectiche e pectinati - Mucillagini ed ispessenti derivati da vegetali, anche modificati:
1302 31 00	- - Agar-agar
1302 32	- - Mucillagini ed ispessenti di carrube, di semi di carrube o di semi di guar, anche modificati:
1302 32 10	- - - di carrube o di semi di carrube
1302 32 90	- - - di semi di guar
1302 39 00	- - altri
1401	Materie vegetali delle specie usate principalmente in lavori di intreccio, da panieriaio o da stuoiaio (per esempio: bambù, canne d'India, canne, giunchi, vimini, rafia, paglia di cereali pulita, imbianchita o tinta, cortecce di tiglio):
ex 1401 10 00	- Bambù: - - non greggi o semplicemente spaccati
ex 1401 20 00	- Canne d'India: - - non gregge o semplicemente spaccate
ex 1401 90 00	- altre: - - bambù, canne e simili, canne d'India, giunchi e simili non greggi o semplicemente spaccati
1402	Materie vegetali delle specie usate principalmente per imbottitura (per esempio, capoc, crine vegetale, crine marino), anche in strati con o senza supporto di altre materie
ex 1402 10 00	- Capoc - - con supporto o fra due supporti di altre materie - - non greggio - altre
ex 1402 91 00	- - Crine vegetale - - - con supporto o fra due supporti di altre materie - - - non greggio
1404	Prodotti di origine vegetale, non nominati né compresi altrove:
ex 1404 90 00	- altri - - ad eccezione delle materie prime vegetali per la tintura o la concia, semi duri, i vinaccioli, i gusci e le noci (noci di corozo, palma dum e simili) da tagliare: - - - con supporto o fra due supporti di altre materie
1505	Grasso di lana e sostanze grasse derivate, compresa la lanolina
1515	Altri grassi ed oli vegetali (compreso l'olio di jojoba) e loro frazioni, fissi, anche raffinati, ma non modificati chimicamente:

Codice NC	Designazione delle merci
1515 60	- Olio di jojoba e sue frazioni:
1515 60 90	- - altri
1518	Grassi ed oli animali o vegetali o loro frazioni, cotti, ossidati, disidratati, solforati, soffiati, standolizzati o altrimenti modificati chimicamente, esclusi quelli della voce 1516; miscugli o preparazioni non alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o frazioni di differenti grassi o oli di questo capitolo, non nominate né comprese altrove:
1518 00 90	- altri
1520	Glicerina, anche pura; acque e liscive glicerinose
1521	Cere vegetali (diverse dai trigliceridi), cere di api o di altri insetti o spermaceti, anche raffinati o colorati:
1521 10	- Cere vegetali:
1521 10 90	- - altri
1521 90	- altri:
1521 90 10	- - Spermaceti, anche raffinati o colorati
1521 90 91	- - Cere di api o di altri insetti, anche raffinate o colorate
	- - - gregge
1521 90 99	- - - altre
1702	Altri zuccheri, compresi il lattosio, il maltosio, il glucosio e il fruttosio (levulosio) chimicamente puri, allo stato solido, sciroppi di zuccheri senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti; succedanei del miele, anche mescolati con miele naturale; zuccheri e melassi caramellati:
1702 10	- Lattosio e sciroppo di lattosio:
1702 10 10	- - contenente, in peso, allo stato secco, il 99% o più di prodotto puro
1702 30	- Glucosio e sciroppo di glucosio, non contenente fruttosio o contenente in peso, allo stato secco, meno del 20% di fruttosio:
	- - altri
1702 30 51 e 59	- - - contenenti, in peso, allo stato secco, il 99% o più di glucosio
1803	Pasta di cacao, anche sgrassata
1804	Burro, grasso e olio di cacao
1805	Cacao in polvere, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti
1901	Estratti di malto; preparazioni alimentari a base di farine, semolini, amidi, fecole ed estratti di malto, non contenenti cacao in polvere o che ne contengono in una proporzione inferiore al 50% in peso, non nominate né comprese altrove; preparazioni alimentari di prodotti delle voci da 0401 a 0404, non contenenti cacao in polvere o che ne contengono in una proporzione inferiore al 10% in peso, non nominate né comprese altrove:
ex 1901 10 (00)	- Preparazioni per l'alimentazione dei bambini, condizionate per la vendita al minuto:
	- - escluse le preparazioni contenenti cacao e latti in polvere preparati
1901 20 (00)	- Miscele e paste per la preparazione dei prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria della voce 1905
1901 90	- altri:
	- - Estratti di malto:
1901 90 11	- - - aventi tenore, in peso, di estratto secco uguale o superiore al 90%
1901 90 19	- - - altri
ex 1901 90 90	- - altri:
	- - - escluse le preparazioni contenenti cacao e latti preparati in polvere per usi dietetici o culinari
1902	Paste alimentari, anche cotte o farcite (di carne o di altre sostanze) oppure altrimenti preparate, quali spaghetti, maccheroni, tagliatelle, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni; cuscus, anche preparato:
1902 11	- - contenenti uova
1902 19	- - altre
1902 40	- Cuscus:

Codice NC	Designazione delle merci
1902 40 10	- - non preparato
1903	Tapioca e suoi succedanei preparati a partire da fecole, in forma di fiocchi, grumi, granelli perlacci, scarti di setacciature o forme simili
1905	Prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria, anche con aggiunta di cacao; ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicinali, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili
2008	Frutta e altre parti commestibili di piante, altrimenti preparate o conservate, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di alcole, non nominate né comprese altrove: - Frutta a guscio, arachidi e altri semi, anche mescolati tra loro:
2008 11	- - Arachidi:
2008 11 10	- - - Burro di arachidi
2008 99	- - altri:
ex 2008 99 99	- - - - - altri - - - - - foglie di vite, germogli di luppolo e simili parti commestibili di piante
2101	Estratti, essenze e concentrati di caffè, di tè o di mate e preparazioni a base di questi prodotti o a base di caffè, tè o mate; cicoria torrefatta e altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti, essenze e concentrati:
2101 10	- Estratti, essenze e concentrati di caffè e preparazioni a base di questi estratti, essenze e concentrati o a base di caffè:
2101 10 11 e 19	- - estratti, essenze e concentrati - - Preparazioni
2101 10 91	- - - Non contenenti materie grasse provenienti dal latte, né proteine del latte, né saccarosio, né isoglucosio, né glucosio, né amido o fecola, o contenenti in peso meno dell'1,5% di materie grasse provenienti dal latte, meno del 2,5% di proteine del latte, meno del 5% di saccarosio o di isoglucosio, meno del 5% di glucosio o di amido o fecola
2101 20	- Estratti, essenze e concentrati di tè o di mate e preparazioni a base di questi estratti, essenze o concentrati, o a base di tè o di mate:
2101 20 10	- - non contenenti materie grasse provenienti dal latte, né proteine del latte, né saccarosio, né isoglucosio, né amido o fecola, o contenenti in peso meno dell'1,5% di materie grasse provenienti dal latte, meno del 2,5% di proteine del latte, meno del 5% di saccarosio o di isoglucosio, meno del 5% di glucosio o di amido o fecola
2101 30	- Cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti, essenze e concentrati
2102	Lieviti (vivi o morti); altri microrganismi monocellulari morti (esclusi i vaccini della voce 3002); lieviti in polvere, preparati:
2102 20	- Lieviti morti; altri microrganismi monocellulari morti:
2102 20 11 e 19	- - in tavolette, cubi o presentazioni simili, o anche in imballaggi immediati di contenuto netto di 1 kg o meno
2102 30	- Lieviti in polvere preparati
2103	Preparazione per salse e salse preparate; condimenti composti; farina di senape e senape preparata:
2104	Preparazioni per zuppe, minestre o brodi; zuppe, minestre o brodi preparati; preparazioni alimentari composte omogeneizzate
2106	Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove:
2106 10	- Concentrati di proteine e sostanze proteiche testurizzate:
2106 10 10	- - non contenenti materie grasse provenienti dal latte, né proteine del latte, né saccarosio, né isoglucosio, né amido o fecola, o contenenti in peso meno dell'1,5% di materie grasse provenienti dal latte, meno del 2,5% di proteine del latte, meno del 5% di saccarosio o di isoglucosio, meno del 5% di glucosio o di amido o fecola
2106 90	- altri:
2106 90 30 a 59	- - sciroppi di zucchero aromatizzati o colorati
ex 2106 90 91	- - - non contenenti materie grasse provenienti dal latte, né proteine del latte, né saccarosio, né isoglucosio, né amido o fecola, o contenenti in peso meno dell'1,5% di materie grasse provenienti dal latte, meno del 2,5% di proteine del latte, meno del 5% di saccarosio o di isoglucosio, meno del 5% di glucosio o di amido o fecola - - - esclusi gli idrolizzati di proteine e gli autolizzati di lievito

Codice NC	Designazione delle merci
2202	Acque, comprese le acque minerali e le acque gasate, con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti o di aromatizzanti, ed altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi della voce 2009
2203	Birra di malto
2205	Vermut e altri vini di uve fresche preparati con piante o con sostanze aromatiche
2207	Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico uguale o superiore all'80% vol: alcole etilico ed acquaviti, denaturati di qualsiasi titolo
2208	Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico inferiore all'80% vol; acquaviti, liquori e altre bevande contenenti alcole di distillazione, preparazioni alcoliche composte dei tipi utilizzati per la fabbricazione di bevande
2209	Aceti commestibili e loro succedanei commestibili ottenuti dall'acido acetico
2402	Sigari (compresi i sigari spuntati), sigaretti e sigarette, di tabacco o di succedanei di tabacco
2403	Altri tabacchi e succedanei del tabacco, lavorati; tabacchi "omogeneizzati" o "ricostituiti"; estratti e sughi di tabacco
2905	Alcoli aciclici e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi - altri polialcoli
2905 43	- - Mannitolo
2905 44	- D-Glucitolo (sorbitolo)
3501	Caseine, caseinati e altri derivati delle caseine; colle di caseina:
3501 10	- Caseine:
3501 90	- altri:
3501 90 90	- - altri
3502	Albumine, albuminati e altri derivati delle albumine:
3502 10	- Ovoalbumina:
3502 10 91 e 99	- - essiccata (in foglie, scaglie, cristalli, polveri, e altre)
3502 90	- altri: - - Albumine, diverse dall'ovoalbumina - - - altre:
3502 90 51 e 59	- - - - essiccata (in fogli, scaglie, cristalli, polveri, ecc.) e altre
3505	Destrina e altri amidi e fecole modificati (per esempio: amidi e fecole pregelatinizzati o estereficati); colle a base di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati:
3505 10	- Destrina e altri amidi e fecole modificati:
3505 10 10	- - Destrina - -altri amidi e fecole modificati:
3505 10 90	- - - altri
3505 20	- Colle
3809	Agenti di apprettatura o di finitura, acceleranti di tintura o di fissaggi di materie coloranti e altri prodotti e preparazioni per la mordenzatura), dei tipi utilizzati nelle industrie tessili della carta, del cuoio o in industrie simili, non nominati né compresi altrove:
3809 10	- a base di sostanze amidacee
3823	Leganti preparati per forme o per anima da fonderia; prodotti chimici e preparazioni delle industrie chimiche o delle industrie connesse (comprese quelle costituite da miscele di prodotti naturali), non nominati né compresi altrove; prodotti residuali delle industrie chimiche o delle industrie connesse, non nominati né compresi altrove:
3823 60	- Sorbitolo diverso da quello della sottovoce 2905 44

ALLEGATO B

**relativo al regime tariffario e alle modalità da applicare a talune merci
derivanti dalla trasformazione di prodotti agricoli contemplati all'articolo 16**

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota del dazio ¹
0403	Latticello, latte e crema coagulati, iogurt, chephir e altri tipi di latte e creme fermentati o acidificati, anche concentrati o con aggiunta di aromatizzanti, di frutta o cacao	
0403 10	- Iogurt:	
da 0403 10 51 a 99	- - aromatizzato o con aggiunta di frutta o cacao	EA
0403 90	- altri:	
da 0403 90 71 a 99	- - aromatizzati o con aggiunta di frutta o cacao	EA
0405	Burro e altre materie grasse del latte; paste da spalmare	
0405 20	- Paste da spalmare	
0405 20 10	- - aventi tenore, in peso, di materie grasse, superiore al 39% ed inferiore o uguale al 60%	EA
0405 20 30	- - aventi tenore, in peso, di materie grasse, superiore al 60% ed inferiore o uguale al 75%	EA
0710	Ortaggi o legumi, anche cotti, in acqua o al vapore, congelati	
0710 40	- Granturco dolce	EA
0711	Ortaggi o legumi temporaneamente conservati (per esempio mediante anidride solforosa o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione), ma non atti per l'alimentazione nello stato in cui sono presentati:	
0711 90	- altri ortaggi o legumi, miscele di ortaggi o legumi:	
	- - ortaggi o legumi	
0711 90 30	- - - Granturco dolce	EA
1517	Margarina; miscele o preparazioni alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o di frazioni di differenti grassi o oli di questo capitolo, diversi dai grassi e dagli oli alimentari e le loro frazioni della voce 1516:	
1517 10	- Margarina, esclusa la margarina liquida:	
1517 10 10	- - avente tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte, superiore al 10% ma inferiore o uguale al 15%	EA
1517 90	- altri:	
1517 90 10	- - aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte, superiore al 10% ma inferiore o uguale al 15%	EA
1704	Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao (compreso il cioccolato bianco):	
1704 10	- Gomme da masticare (chewing-gum), anche rivestite di zucchero	EA
1704 90	- altre:	
1704 90 10	- - Estratti di liquirizia contenenti saccarosio in misura superiore al 10%, in peso, senza aggiunta di altre materie	9%
1704 90 30	- - Preparazione detta "cioccolato bianco"	EA
da 1704 90 51 a 99	- - altri	EA

¹ Gli importi degli elementi agricoli (EA) che possono essere soggetti ad un dazio massimo sono fissati nella tariffa doganale comune (regolamento (CEE) n. 2658/87, del 23.7.1987, nella versione modificata).

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota del dazio ¹
1806	Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao:	
1806 10	- Cacao in polvere, con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti:	
1806 10 15	-- non contenente o contenente in peso, meno di 5% di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) o di isoglucosio calcolato in saccarosio	esenz.
1806 10 20	-- avente tenore in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) o di isoglucosio calcolato in saccarosio, uguale o superiore al 5% e inferiore al 65%	EA
1806 10 30	-- avente tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) o di isoglucosio calcolato in saccarosio, uguale o superiore al 65% e inferiore all'80%	EA
1806 10 90	-- avente tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) o di isoglucosio calcolato in saccarosio, uguale o superiore all'80%	EA
1806 20	- altre preparazioni presentate in blocchi o in barre di peso superiore a 2 kg allo stato liquido o pastoso o in polveri, granuli o forme simili, in recipienti o in imballaggi immediati di contenuto superiore a 2 kg	
1806 20 10	-- aventi tenore, in peso, di burro di cacao uguale o superiore al 31% o aventi tenore totale, in peso, di burro di cacao o di materia grassa proveniente dal latte uguale o superiore al 31%	EA
1806 20 30	-- aventi tenore totale, in peso, di burro di cacao e di materia grassa proveniente dal latte uguale o superiore al 25% e inferiore al 31%	EA
	-- altre	
1806 20 50	--- aventi tenore in peso di burro di cacao uguale o superiore al 18%	EA
1806 20 70	--- Preparazioni dette "Chocolate milk crumb"	EA
1806 20 80	--- Glassatura al cacao	EA
1806 20 95	--- altre:	EA
	- altre, presentate in tavolette, barre o bastoncini:	
1806 31	-- ripiene	EA
1806 32	-- non ripiene	EA
1806 90	- altre:	
da 1806 90 11 a 39	-- Cioccolata e prodotti di cioccolata	EA
1806 90 50	-- Prodotti a base di zuccheri e loro sucedanei fabbricati con prodotti di sostituzione dello zucchero, contenenti cacao	EA
1806 90 60	-- Pasta da spalmare contenente cacao	EA
1806 90 70	-- Preparazioni per bevande, contenenti cacao	EA
1806 90 90	-- altre	EA
1901	Estratti di malto; preparazioni alimentari a base di farine, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, non contenenti cacao in polvere o che ne contengono in una proporzione inferiore al 40%, in peso, non nominate né comprese altrove; preparazioni alimentari di prodotti delle voci da 0401 a 0404, non contenenti cacao in polvere o che ne contengono in una proporzione inferiore al 5%, in peso, non nominate né comprese altrove:	
1901 10	- Preparazioni per l'alimentazione dei bambini, condizionate per la vendita al minuto	EA
1901 90	- altri:	
	-- altri:	

¹ Gli importi degli elementi agricoli (EA) che possono essere soggetti ad un dazio massimo sono fissati nella tariffa doganale comune (regolamento (CEE) n. 2658/87, del 23.7.1987, nella versione modificata).

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota del dazio ¹
1901 90 91	- - - non contenenti materie grasse provenienti dal latte, né saccarosio, né isoglucosio, né glucosio, né amido o fecola o contenenti, in peso, meno di 1,5% di materie grasse, provenienti dal latte, meno di 5% di saccarosio (incluso lo zucchero invertito) o di isoglucosio, meno di 5% di glucosio o di amido o fecola ad esclusione delle preparazioni alimentari in polvere dei prodotti delle voci da 0401 a 0404	12,8%
1901 90 99	- - - altri	EA
1902	Paste alimentari, anche cotte o farcite (di carne o di altre sostanze) oppure altrimenti preparate, quali spaghetti, maccheroni, tagliatelle, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni; cuscus anche preparato:	
1902 20	- Paste alimentari farcite (anche cotte o altrimenti preparate)	EA
da 1902 20 91 a 99	- - altre	EA
1902 30	- altre paste alimentari	EA
1902 40	- Cuscus:	
1902 40 90	- altre	EA
1904	Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura (per esempio "corn flakes"); cereali diversi dal granturco, in grani o in forma di fiocchi o di altri grani lavorati (diversi dalla farina o dal semolino) precotti o altrimenti preparati, non specificati né inclusi altrove	EA
2001	Ortaggi e legumi, frutta ed altre parti commestibili di piante, preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico	
2001 90	- altri:	
2001 90 30	- - Granturco dolce (<i>Zea mays var. saccharata</i>)	EA
2001 90 40	- - Ignami, patate dolci e parti commestibili simili di piante aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore al 5%	EA
2004	Altri ortaggi e legumi preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico, congelati, diversi dai prodotti della voce 2006	
2004 10	- Patate:	
	- - altre:	
2004 10 91	- - - sotto forma di farina, semolino o fiocchi	EA
2004 90	- altri ortaggi e legumi e miscugli di ortaggi e di legumi:	
2004 90 10	- - Granturco dolce (<i>Zea mays var. saccharata</i>)	EA
2005	Altri ortaggi e legumi preparati o conservati ma non nell'aceto o nell'acido acetico, non congelati, diversi dai prodotti della voce 2006	
2005 20	- Patate	
2005 20 10	- - sotto forma di farina, semolino o fiocchi	EA
2005 80	- - Granturco dolce (<i>Zea mays var. saccharata</i>)	EA
2008	l' frutta e altre parti commestibili di piante, altrimenti preparate o conservate, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di alcole, non nominate né comprese altrove:	
	- altri, compresi i miscugli, esclusi quelli della voce 2008 19	
2008 91	- - Cuori di palma	9%
2008 99	- - altri:	
	- - - senza aggiunta di alcole:	
	- - - - senza aggiunta di zuccheri:	

¹ Gli importi degli elementi agricoli (EA) che possono essere soggetti ad un dazio massimo sono fissati nella tariffa doganale comune (regolamento (CEE) n. 2658/87, del 23.7.1987, nella versione modificata).

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota del dazio ¹
2008 99 85	- - - - Granoturco a esclusione del granturco dolce (<i>Zea mays var. saccharata</i>)	EA
2008 99 91	- Ignami, patate dolci e parti commestibili simili di piante aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore al 5%	EA
2101	Estratti, essenze e concentrati di caffè, di tè o di mate e preparazione a base di questi prodotti o a base di caffè, tè o mate; cicoria torrefatta e altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti, essenze e concentrati:	EA
	- l'estratti, essenze e concentrati di caffè e preparazioni a base di questi estratti, essenze o concentrati, o a base di caffè:	
2101 12	- - Preparazioni a base di questi estratti, essenze o concentrati a base di caffè	
2101 12 98	- - - altri	
2101 20	- Estratti, essenze e concentrati di tè o di mate e preparazioni a base di questi estratti, essenze o concentrati, o a base di tè o di mate	EA
	- - preparazioni:	
2101 20 98	- - - altri	EA
2102	Lieviti (vivi o morti); altri microrganismi monocellulari morti (esclusi i vaccini della voce 3002); lieviti in polvere preparati	8% EA 10%
2102 10	- Lieviti vivi	
2102 10 10	- - Lieviti madre selezionati (lieviti di coltura)	
da 2102 10 31 a 39	- - lieviti di panificazione	
2102 10 90	- - - altri	10%
2105	Gelati, anche contenenti cacao	EA
2106	Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove:	EA
2106 10	- Concentrati di proteine e sostanze proteiche testurizzate:	
2106 10 80	- - altri	
2106 90	- altri:	EA
2106 90 10	- - Preparazioni dette "fondute"	
	- - - altri:	esenz. EA
ex 2106 90 92	- - - non contenenti materie grasse provenienti dal latte, né saccarosio, né isoglucosio, né glucosio, né amido o fecola, o contenenti in peso, meno dell'1,5% di materie grasse provenienti dal latte, meno del 5% di saccarosio o di isoglucosio, meno del 5% di glucosio o di amido o fecola	
	- - - - Idrolizzati di proteine; autorizzati di lievito	
2106 90 98	- - - - altre	EA

¹ Gli importi degli elementi agricoli (EA) che possono essere soggetti ad un dazio massimo sono fissati nella tariffa doganale comune (regolamento (CEE) n. 2658/87, del 23.7.1987, nella versione modificata).

ALLEGATO C I (a) (b)

N. d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci	mass. (t)
	2710 00	Oli di petrolio o di minerali bituminosi, diversi dagli oli greggi; preparazioni non nominate né comprese altrove, contenenti, in peso, il 70% o più di oli di petrolio o di minerali bituminosi e delle quali tali oli costituiscono il componente base - Oli leggeri: -- destinati ad altri usi: --- Benzine speciali:	)))))))
	2710 00 21	---- Acqua ragia minerale:	)
	2710 00 25	---- altre --- altri: ---- Benzine per motori	))))
	2710 00 31	----- Benzine avio ----- altre, aventi tenore di piombo:	))))
	2710 00 33	----- inferiore a 0,013 g per l	)
	2710 00 35	----- superiore a 0,013 g per l	)
	2710 00 37	---- Carboturbi tipo benzina	)
	2710 00 39	---- altri oli leggeri - Oli medi -- destinati ad altri usi --- Petrolio lampante:	)))))
	2710 00 51	---- Carboturbi	)
	2710 00 55	---- altri	)
	2710 00 59	--- altri - Oli pesanti: -- Oli da gas:	)))))
	2710 00 69	--- destinati ad altri usi -- Oli combustibili:	))))
	2710 00 79	--- destinati ad altri usi -- Oli lubrificanti ed altri:	))))
	2710 00 95	--- destinati ad essere miscelati conformemente alle condizioni della nota complementare 6 di questo capitolo'XXX	))))
	2710 00 99	--- destinati ad altri usi	)
	2711	Gas di petrolio ed altri idrocarburi gassosi: - liquefatti	))))
	2711 12	-- Propano: --- Propano di purezza uguale o superiore al 99%	))))
	2711 12 11	---- destinato ad essere utilizzato come carburante o come combustibile - altro:	))))
	2711 12 99	---- destinati ad altri usi	))))
	2711 13	-- Butani:	))))
	2711 13 90	--- destinati ad altri usi	)

(a) Fatte salve le regole per l'interpretazione della nomenclatura combinata, i termini usati per la descrizione dei prodotti devono essere considerati indicativi, essendo il regime preferenziale determinato, nel contesto di questo allegato, dall'applicazione dei codici NC. Dove sono indicate voci "ex" dei codici NC il regime preferenziale viene determinato applicando, congiuntamente, il codice NC e la corrispondente designazione.

(b) Cfr. codici Taric nell'allegato C II.

(1) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia.

N. d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci	mass. (t)
	2712	Vaselina; paraffina, cera di petrolio microcristallina, "slack wax", ozocerite, cera di lignite, cera di torba, altre cere minerali e prodotti simili ottenuti per sintesi o con altri procedimenti, anche colorati:	))))
	2712 10	- Vaselina:	))
	2712 10 90	- - altra	)
	2712 20 00	- Paraffina contenente, in peso, meno dello 0,75% di olio	) 90.000 (cont.)
	2712 90	- altri:	)
		- - altri:	)
		- - - greggi:	)
	2712 90 39	- - - - destinati ad altri usi	)
	2712 90 90	- - - altri	)
	2713	Coke di petrolio, bitume di petrolio ed altri residui degli oli di petrolio o di minerali bituminosi:	)))
	2713 90	- altri residui degli oli di petrolio o di minerali bituminosi:	)))
	2713 90 90	- - altri	)

ALLEGATO C II

Codici Taric

N. d'ordine	Codice NC	Codice Taric
01.0180	ex 7407 1000	7407 1000 * 10
	ex 7407 2190	7407 2190 * 10
	ex 7407 2210	7407 2210 * 10
	ex 7407 2290	7407 2290 * 10
	ex 7407 2900	7407 2900 * 10
04.0055	ex 7202 4910	7202 4910 * 10
	cx 7202 4950	7202 4950 * 10

ALLEGATO D

relativo ai prodotti di cui all'articolo 15, paragrafo 2

"Le importazioni nella Comunità dei seguenti prodotti sono esentate dall'applicazione del dazio doganale"

Codice CN	Designazione delle merci (1)	Quantità	Disposizioni particolari
		(t)	
0101 19 10	cavalli vivi, altri, destinati alla macellazione	illimitata	
0104 10 30 0104 10 80 0104 20 90	animali vivi della specie ovina e caprina	215 (peso vivo)	contingenti tariffari
0204	carni ovine e caprine	1 750	contingenti tariffari
ex 0703 20 00	agli freschi dal 1° febbraio al 31 maggio	200	contingenti tariffari
0709 51 30 0709 51 50 0709 51 90	funghi galletti o gallinacci, freschi o refrigerati funghi porcini, freschi o refrigerati altri funghi, freschi o refrigerati	600	quantità di riferimento
0709 60 10	peperoni, freschi	500	contingenti tariffari
0710 21 00	piselli, anche cotti, refrigerati	700	contingenti tariffari
ex 0711 90 40 ex 0711 90 60	funghi del genere <i>Agaricus</i> , eccetto quelli coltivati temporaneamente conservati altri funghi, eccetto quelli coltivati temporaneamente conservati	400	quantità di riferimento
0712 20 ex 0712 30	cipolle, secche funghi e tartufi, eccetto quelli coltivati, secchi	illimitata illimitata	
0713 32 90 0713 33 90 0713 39 90	fagioli Adzuki, altri, secchi fagioli comuni, altri, secchi altri fagioli, secchi	illimitata illimitata illimitata	
0809 20 11 0809 20 21 0809 20 31 0809 20 41 0809 20 51 0809 20 61 0809 20 71	ciliege acide, fresche	500	mass. (2)
ex 0810 20 10 ex 0810 20 90	lamponi, freschi dal 16 maggio al 15 giugno more di rovo o di gelso e more-lamponi fresche dal 15 maggio al 15 giugno	illimitata illimitata	
0811 90 75	ciliege acide (<i>Prunus cerasus</i>) anche cotte, refrigerate, con tenore, in peso, di zuccheri superiore al 13%	7 000	mass. (3)
ex 0812 10 00	ciliege acide, temporaneamente conservate		
ex 0813 40 95	ciliege acide, secche		
0904 20 10 0904 20 90	frutta del genere " <i>capsicum</i> " o del genere " <i>pimenta</i> " essiccate, tritate o polverizzate peperoni tritati o polverizzati	illimitata illimitata	

Codice CN	Designazione delle merci (1)	Quantità	Disposizioni particolari
		(t)	
0909	semi di anice, di badiana, di finocchio, di coriandolo	illimitata	
01209	semi, frutti e spore da sementa	illimitata	
ex 2001 10 00	cetrioli, preparati o conservati	1 000	quantità di riferimento
2001 90 70	peperoni, preparati o conservati	illimitata	
ex 2004 90 99	Miscugli di ortaggi: prodotto denominato "AJVAR" ottenuto mediante trasformazione di peperoni, con aggiunta di spezie, estratti di spezie o distillati di spezie naturali e, eventualmente melanzane o pomodori, avente tenore totale di estratti secchi uguale o superiore a 9%, utilizzato principalmente come insalata, non refrigerato		
ex 2005 90 80	Miscugli di ortaggi prodotto denominato "AJVAR" ottenuto mediante trasformazione di peperoni, con aggiunta di spezie, estratti di spezie o distillati di spezie naturali e, eventualmente melanzane o pomodori, avente tenore totale di estratti secchi uguale o superiore a 9%, utilizzato principalmente come insalata, non refrigerato	illimitata	
2008 60 51 2008 60 61 2008 60 71 2008 60 91	ciliege acide, preparate o conservate	7 000	mass. (3)
ex 2208 90 33	acquavite di prugne, denominata "Sljivovica" presentata in recipienti di capacità inferiore o uguale a 2 litri	500 hl	contingenti tariffari (4)
ex 2401 10 60	Tabacchi non lavorati: tabacchi, non scatolati: tabacchi "sun curred" del tipo orientale; tabacchi del tipo "Prilep"	1 500	contingenti tariffari (4)
ex 2401 20 60	tabacchi, parzialmente o totalmente scatolati: tabacchi "sun curred" del tipo orientale; tabacchi del tipo "Prilep"		

(1) Fatte salve le regole per l'interpretazione della nomenclatura combinata, i termini usati per la designazione delle merci devono essere considerati puramente indicativi, essendo il regime preferenziale determinato, nel contesto di questo allegato, dall'applicazione dei codici NC.

Dove sono indicate voci "ex" dei codici NC, il regime preferenziale viene determinato applicando, congiuntamente, il codice NC e la corrispondente designazione.

(2) L'esenzione si applica soltanto all'aliquota ad valorem del dazio.

(3) Massimale globale per i prodotti dei seguenti codici NC: 0811 90 75, ex 0812 10 00, ex 0813 40 95, 2008 60 51, 2008 60 61, 2008 60 71, 2008 60 91. Soggetto a un prezzo d'importazione minimo fissato annualmente dalla Comunità (eccetto il codice NC ex 0813 40 95).

(4) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia.

ALLEGATO E

relativo ai prodotti di cui all'articolo 15, paragrafo 2

**"Le importazioni nella Comunità dei seguenti prodotti sono soggette
a una riduzione dell'80% dei dazi applicabili"**

Codice NC	Designazione delle merci ^(b)	Quantità	Disposizioni particolari
0102	Animali vivi della specie bovina:	1 650 t (peso carcasse)	contingenti tariffari
0102 90	- altri:		
	- - delle specie domestiche:		
	- - - di peso superiore a 300 kg:		
	- - - - Giovenche (bovini femmine che non hanno ancora figliato):		
ex 0102 90 51	- - - - - destinate alla macellazione:		
	- - - - - che non hanno ancora nessun dente permanente e il cui peso è uguale o superiore a 320 kg e inferiore o uguale a 470 kg ^(a)		
ex 0102 90 59	- - - - - altre:		
	- - - - - che non hanno ancora nessun dente permanente e il cui peso è uguale o superiore a 320 kg e inferiore o uguale a 470 kg ^(a)		
ex 0102 90 71	- - - - - altri:		
	- - - - - destinati alla macellazione:		
	- - - - - tori e manzi che non hanno ancora nessun dente permanente e il cui peso è uguale o superiore a 350 kg e inferiore o uguale a 500 kg ^(a)		
ex 0102 90 79	- - - - - altri:		
	- - - - - tori e manzi che non hanno ancora nessun dente permanente e il cui peso è uguale o superiore a 350 kg e inferiore o uguale a 500 kg ^(a)		
0201	Carni di animali della specie bovina, fresche o refrigerate:		
ex 0201 10 00	- in carcasse o mezzene:		
	- carcasse di peso uguale o superiore a 180 kg e inferiore o uguale a 300 kg e mezzene di peso uguale o superiore a 90 kg e inferiore o uguale a 150 kg, con un basso grado di ossificazione delle cartilagini (segnatamente quelle della sinfisi pubica e delle apofisi vertebrali), con carne rosa chiaro e grasso di struttura estremamente fine, il cui colore va dal bianco al giallo chiaro		
0201 20	- altri pezzi non disossati:		
ex 0201 20 20	- - Quarti detti "compensati":		
	- - quarti detti "compensati", di peso uguale o superiore a 90 kg e inferiore a 150 kg, con un basso grado di ossificazione delle cartilagini (segnatamente quelle della sinfisi pubica e delle apofisi vertebrali), con carne rosa chiaro e grasso di struttura estremamente fine, il cui colore va dal bianco al giallo chiaro ^(a)		
ex 0201 20 30	- - Busti e quarti anteriori:		
	- - - quarti anteriori di peso uguale o superiore a 45 kg e inferiore o uguale a 75 kg, con un basso grado di ossificazione delle cartilagini (segnatamente quelle della sinfisi pubica e delle apofisi vertebrali), con carne rosa chiaro e grasso di struttura estremamente fine, il cui colore va dal bianco al giallo chiaro ^(a)		
ex 0201 20 50	- - Selle e quarti posteriori:		
	- - Quarti posteriori di peso uguale o superiore a 45 kg e inferiore o uguale a 75 kg (ma di peso uguale o superiore a 38 kg ma non superiore a 68 kg per il taglio detto "pistola") con un basso grado di ossificazione delle cartilagini (segnatamente quelle della sinfisi pubica e delle apofisi vertebrali), con carne orsa chiaro e grasso di struttura estremamente fine, il cui colore va dal bianco al giallo chiaro ^(a)		

(a) L'ammissione in questa voce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia.

(b) Dove sono indicate voci "ex" dei codici NC, il regime preferenziale viene determinato applicando, congiuntamente, il codice NC e la corrispondente designazione.

**PROTOCOLLO
SUL REGIME COMMERCIALE SUPPLEMENTARE PER
DETERMINATI PRODOTTI SIDERURGICI**

Articolo 1

Il presente protocollo si applica ai prodotti elencati nei capitoli 72 e 73 della tariffa doganale comune¹ alle seguenti voci: 7204, 7208-7212, 7303-7306, nonché ad altri prodotti lavorati di acciaio che potrebbero provenire, in futuro, dall'ex Repubblica iugoslava di Macedonia.

Articolo 2

1. Le importazioni nella Comunità dei prodotti originari dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia elencati nell'allegato I del presente protocollo sono soggette a massimali tariffari annuali. I massimali fissati per l'anno di entrata in vigore dell'accordo sono indicati a fronte di ciascun prodotto.
2. A decorrere dal secondo anno successivo all'entrata in vigore dell'accordo, i massimali tariffari dell'allegato I vengono aumentati del 5% all'anno, a meno che la Comunità non proroghi di un anno il massimale o i massimali stabilito(i) per l'anno precedente.

Articolo 3

1. L'ex Repubblica iugoslava di Macedonia abolisce, all'entrata in vigore dell'accordo, le restrizioni quantitative, i dazi doganali, gli oneri all'esportazione nella Comunità e tutte le misure di effetto equivalente, fatta eccezione per quelli applicabili ai cascami e agli avanzi ferrosi dell'intera voce NC 7204, che saranno ridotti progressivamente ed eliminati entro e non oltre la fine del secondo anno dall'entrata in vigore dell'accordo.
2. L'ex Repubblica iugoslava di Macedonia abolisce gradualmente le restrizioni all'esportazione dei cascami e avanzi dei metalli ferrosi, consentendo l'esportazione di questi prodotti nella Comunità entro i seguenti limiti quantitativi: 20 000 tonnellate il primo anno successivo all'entrata in vigore dell'accordo e 35 000 tonnellate il secondo anno.
3. Le autorità dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia informano la Comunità, entro tre mesi dall'entrata in vigore dell'accordo, delle misure interne prese per attuare integralmente questa progressiva liberalizzazione, comunicandole ogni sei mesi informazioni dettagliate sulle licenze di esportazione rilasciate e sulle esportazioni effettuate. Il gruppo di contatto esaminerà periodicamente la progressiva liberalizzazione delle restrizioni all'esportazione e farà le opportune raccomandazioni al consiglio di cooperazione.

¹ GU L 319 del 30.12.1995.

Articolo 4

Se un prodotto viene importato nel territorio di una delle Parti contraenti in quantitativi talmente maggiorati o in condizioni tali da recare o da minacciare di recare pregiudizio ai produttori nazionali di prodotti simili o direttamente concorrenti oppure tgravi perturbazioni sui mercati siderurgici dell'altra Parte contraente, le Parti avviano immediatamente consultazioni per trovare una soluzione appropriata prima che la Parte contraente lesa prenda le misure del caso. Nella scelta delle misure, si privilegiano quelle che perturbano meno il funzionamento dell'accordo.

Articolo 5

1. Le Parti contraenti riconoscono che occorre stabilire una procedura amministrativa per la rapida trasmissione delle informazioni sull'andamento dei flussi commerciali per i prodotti siderurgici originari dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia onde aumentare la trasparenza ed evitare eventuali deviazioni degli scambi.
2. Le Parti contraenti decidono pertanto di istituire un sistema di duplice controllo, senza limiti quantitativi, per le importazioni nella Comunità dei prodotti siderurgici originari dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, di scambiare dati statistici sulle esportazioni e sui documenti di vigilanza e di consultarsi tempestivamente su qualsiasi problema connesso al funzionamento del sistema stesso.
3. L'allegato III del presente protocollo contiene maggiori particolari relativi al sistema di duplice controllo, di cui si valuterà periodicamente la necessità. Con decisione del consiglio di cooperazione, quindi, si potrà modificare l'allegato o abolire il sistema di duplice controllo.

Articolo 6

Le Parti contraenti si impegnano a collaborare strettamente per le questioni relative all'industria siderurgica, segnatamente nei settori elencati all'articolo 4 dell'accordo, garantendo la trasparenza mediante regolari scambi di informazioni sulle politiche in materia di concorrenza, aiuti di Stato e ristrutturazione.

Articolo 7

Le Parti decidono che uno degli organi speciali istituiti dal consiglio di cooperazione fungerà da gruppo di contatto per discutere dell'attuazione del presente protocollo.

Allegato I

N. d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci	Massimale (t)
(1)	(2)	(3)	(4)
06.0020	7208	Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza uguale o superiore a 600 mm, laminati a caldo, non placcati né rivestiti:	5.421
	7208 10 00	- arrotolati, semplicemente laminati a caldo, che presentano motivi in rilievo (CECA)	
		- altri, arrotolati, semplicemente laminati a caldo, decapati :	
	7208 25 00	-- di spessore di 4,75 mm o più (CECA)	
	7208 26 00	-- di spessore di 3 mm o più ed inferiore a 4,75 mm (CECA)	
	7208 27 00	-- di spessore inferiore a 3 mm (CECA)	
		- altri, arrotolati, semplicemente laminati a caldo :	
	7208 36 00	-- di spessore superiore a 10 mm (CECA)	
	7208 37	-- di spessore di 4,75 mm o più ed uguale o inferiore a 10 mm :	
	7208 37 10	--- destinati alla rilaminazione (CECA) ¹	
	7208 37 90	--- altri (CECA)	
	7208 38	-- di spessore di 3 mm o più ed inferiore a 4,75 mm :	
	7208 38 10	--- destinati alla rilaminazione (CECA) ¹	
	7208 38 90	--- altri (CECA) .	
	7208 39	-- di spessore inferiore a 3 mm :	
	7208 39 10	--- destinati alla rilaminazione (CECA) ¹	
	7208 39 90	--- altri (CECA)	
	7211	Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza inferiore a 600 mm, non placcati né rivestiti :	
		- semplicemente laminati a caldo :	
	7211 13 00	-- laminati sulle quattro facce con cilindri scanalati, di larghezza superiore a 150 mm e di spessore di 4 mm o più, non arrotolati, che non presentano motivi in rilievo (CECA)	
	7211 14	-- altri, di spessore di 4,75 mm o più :	
	ex 7211 14 10	--- di larghezza superiore a 500 mm (CECA)	
	7211 19	-- altri :	
	ex 7211 19 20	--- di larghezza superiore a 500 mm (CECA)	

¹ L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia.

N. d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci	Massimale (t)
(1)	(2)	(3)	(4)
06.0050	7211	Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza inferiore a 600 mm, non placcati né rivestiti :	1 053
		- semplicemente laminati a caldo :	
	7211 14	- - altri, di spessore di 4,75 mm o più :	
	ex7211 14 90	- - - di larghezza non superiore a 500 mm (CECA) .	
	7211 19	- - altri	
	ex7211 19 90	- - - di larghezza non superiore a 500 mm (CECA) .	
		- semplicemente laminati a freddo :	
	7211 23	- - contenenti, in peso, meno di 0,25 % di carbonio :	
		- - - di larghezza non superiore a 500 mm	
	7211 23 51	- - - - arrotolati, destinati alla fabbricazione della latta (CECA)	
	7212	Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza inferiore a 600 mm, placcati o rivestiti :	
	7212 60	- placcati:	
		- - di larghezza uguale o inferiore a 500 mm	
		- - semplicemente trattati in superficie	
	ex7212 60 91	- - laminati a caldo, semplicemente placcati (CECA)	

N. d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci	Massimale (t)
(1)	(2)	(3)	(4)
06.00.60	7208	Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza uguale o superiore a 600 mm, laminati a caldo, non placcati né rivestiti:	6 526
	7208 40	- non arrotolati, semplicemente laminati a caldo, che presentano motivi in rilievo	
	7208 40 10	-- di spessore di 2 mm o più (CECA)	
	7208 40 90	-- di spessore inferiore a 2 mm (CECA)	
		- altri, non arrotolati, semplicemente laminati a caldo:	
		-- altri, di spessore:	
	7208 51 30	--- superiore a 20 mm (CECA)	
	7208 51 50	--- superiore a 15 mm ed uguale o inferiore a 20 mm	
		--- superiore a 10 mm ed uguale o inferiore a 15 mm, con una larghezza :	
	7208 51 91	---- di 2 050 mm o più (CECA)	
	7208 51 99	---- inferiore a 2 050 mm (CECA)	
	7208 52	- di spessore di 4,75 mm o più ed uguale o inferiore a 10 mm:	
		-- altri, di larghezza:	
	7208 52 91	--- di 2 050 mm o più (CECA)	
	7208 52 99	--- inferiore a 2 050 mm (CECA)	
	7208 53	- di spessore di 3 mm o più ed inferiore a 4,75 mm:	
	7208 53 90	- - - altri (CECA)	
	7208 54	- - di spessore inferiore a 3 mm :	
	7208 54 10	- - - di spessore di 2 mm o più (CECA)	
	7208 54 90	- - - di spessore inferiore a 2 mm (CECA)	
	7208 90	- altri :	
	7208 90 10	- - semplicemente trattati in superficie o semplicemente tagliati in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare (CECA)	

N. d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci	Massimale (t)
(1)	(2)	(3)	(4)
(06.0060) (segue)	7209	Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza uguale o superiore a 600 mm laminati a freddo, non placcati né rivestiti :	6 526 (segue)
		- arrotolati, semplicemente laminati a freddo :	
	7209 16	-- di spessore superiore a 1 mm ed inferiore a 3 mm :	
	7209 16 10	--- detti « magnetici » (CECA)	
	7209 16 90	--- altri (CECA)	
	7209 17	-- di spessore di 0,5 mm o più ed uguale o inferiore a 1 mm :	
	7209 17 10	--- detti « magnetici » (CECA)	
	7209 17 90	--- altri (CECA)	
	7209 18	-- di spessore inferiore a 0,5 mm :	
	7209 18 10	--- detti « magnetici » (CECA)	
		--- altri :	
	7209 18 91	---- di spessore di 0,35 mm o più ed inferiore a 0,5 mm (CECA)	
	7209 18 99	---- di spessore inferiore a 0,35 mm (CECA) .	
		- non arrotolati, semplicemente laminati a freddo:	
	7209 26	-- di spessore superiore a 1 mm ed inferiore a 3 mm :	
	7209 26 10	--- detti « magnetici » (CECA)	
	7209 26 90	--- altri (CECA)	
	7209 27	-- di spessore di 0,5 mm o più ed uguale o inferiore a 1 mm :	
	7209 27 10	--- detti « magnetici » (CECA)	
	7209 27 90	--- altri (CECA)	
	7209 28	-- di spessore inferiore a 0,5 mm :	
	7209 28 10	--- detti « magnetici » (CECA)	
	7209 28 90	--- altri (CECA)	
	7209 90	- altri :	
	7209 90 10	-- semplicemente trattati in superficie o semplicemente tagliati in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare (CECA)	

N. d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci	Massimale (t)
(1)	(2)	(3)	(4)
06.0060 (segue)	7210	Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza uguale o superiore a 600 mm, placcati o rivestiti :	6 526 (segue)
		- stagnati :	
	7210 11	- - di spessore di 0,5 mm o più :	
	7210 11 10	- - - semplicemente trattati in superficie o semplicemente tagliati in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare (CECA)	
	7210 12	- - di spessore inferiore a 0,5 mm :	
		- - - semplicemente trattati in superficie o semplicemente tagliati in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare :	
	7210 12 11	- - - - Latta (CECA)	
	7210 12 19	- - - - altri (CECA)	
	7210 20	- piombati, compresi quelli placcati o rivestiti con lega di piombo e stagno :	
	7210 20 10	- - semplicemente trattati in superficie o semplicemente tagliati in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare (CECA) .	
	7210 30	- zincati elettroliticamente :	
	7210 30 10	- - semplicemente trattati in superficie o semplicemente tagliati in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare (CECA)	
		- zincati con altri procedimenti :	
	7210 41	- - ondulati :	
	7210 41 10	- - - semplicemente trattati in superficie o semplicemente tagliati in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare (CECA)	
	7210 49	- - altri :	
	7210 49 10	- - - semplicemente trattati in superficie o semplicemente tagliati in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare (CECA)	
	7210 50	- rivestiti di ossidi di cromo o di cromo ed ossidi di cromo :	
	7210 50 10	- - semplicemente trattati in superficie o semplicemente tagliati in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare (CECA)	
		- rivestiti di alluminio :	

N. d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci	Massimale (t)
(1)	(2)	(3)	(4)
06.0060 (segue)	7210 61	-- rivestiti di leghe di alluminio-zinco :	6 526 (segue)
	7210 61 10	- - - semplicemente trattati in superficie o semplicemente tagliati in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare (<i>CECA</i>)	
	7210 69	- - altri :	
	7210 69 10	- - - semplicemente trattati in superficie o semplicemente tagliati in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare (<i>CECA</i>)	
	7210 70	- dipinti, verniciati o rivestiti di materie plastiche: - - semplicemente trattati in superficie o semplicemente tagliati in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare :	
	7210 70 31	- - - Latta e prodotti rivestiti di ossidi di cromo o di cromo ed ossidi di cromo, verniciati (<i>CECA</i>)	
	7210 70 39	- - - altri (<i>CECA</i>)	
	7210 90	- altri : - - altri : - - - semplicemente trattati in superficie, compresi i placcati o semplicemente tagliati in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare :	
	7210 90 31	- - - - placcati (<i>CECA</i>)	
	7210 90 33	- - - - stagnati e stampati (<i>CECA</i>)	
	7210 90 38	- - - - altri (<i>CECA</i>)	
	7211	Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza inferiore a 600 mm, non placcati né rivestiti : - semplicemente laminati a caldo :	
	7211 14	- - altri, di spessore di 4,75 mm o più :	
	ex7211 14 10	- - - di larghezza superiore a 500 mm (<i>CECA</i>) .	
	7211 19	-- altri	
	ex7211 19 20	- - - di larghezza superiore a 500 mm (<i>CECA</i>) . - semplicemente laminati a freddo :	
	7211 23	- - contenenti, in peso, meno di 0,25 % di carbonio :	
	7211 23 10	- - - di larghezza superiore a 500 mm (<i>CECA</i>)	
	7211 29	- - altri	
	7211 29 20	- - - di larghezza superiore a 500 mm (<i>CECA</i>)	
	7211 90	- altri - - di larghezza superiore a 500 mm (<i>CECA</i>)	
	7211 90 11	- - - semplicemente trattati in superficie (<i>CECA</i>)	

N. d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci	Massimale (t)
(1)	(2)	(3)	(4)
06.0060 (segue)	7212	Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza inferiore a 600 mm, placcati o rivestiti:	6 526 (segue)
	7212 10	- stagnati :	
	7212 10 10	- - Latta semplicemente trattata in superficie (CECA)	
		- - altri :	
		- - - di larghezza superiore a 500 mm :	
	ex7212 10 91	- - - - semplicemente trattati in superficie (CECA)	
	7212 20	- zincati elettroliticamente :	
	7212 20 11	- - di larghezza superiore a 500 mm :	
	7212 30	- - - semplicemente trattati in superficie (CECA)	
		- zincati con altri procedimenti :	
	7212 30 11	- - di larghezza superiore a 500 mm :	
	7212 40	- - - semplicemente trattati in superficie (CECA)	
	7212 40 10	- dipinti, verniciati o rivestiti di materie plastiche:	
		- - Latta, semplicemente laccata (CECA)	
		- - altri :	
	7212 40 91	- - - di larghezza superiore a 500 mm :	
	7212 50	- - - - semplicemente trattati in superficie (CECA)	
		- altrimenti rivestiti :	
		- - di larghezza superiore a 500 mm :	
		- - - altri :	
		- - - - semplicemente trattati in superficie :	
	7212 50 31	- - - - - piombati (CECA)	
	7212 50 51	- - - - - altri (CECA)	
	7212 60	- placcati :	
		- - di larghezza superiore a 500 mm :	
	7212 60 11	- - - semplicemente trattati in superficie (CECA)	

N. d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci	Massimale (t)
(1)	(2)	(3)	(4)
01.0160	7304	Tubi e profilati cavi, senza saldatura, di ferro o di acciaio :	7 600
	7304 10	- Tubi dei tipi utilizzati per oleodotti e gasdotti :	
	7304 10 10	-- con diametro esterno inferiore o uguale a 168,3 mm	
	7304 10 30	-- con diametro esterno superiore a 168,3 mm, ed inferiore o uguale a 406,4 mm	
	7304 10 90	-- con diametro esterno superiore a 406,4 mm	
		- Tubi di rivestimento o di produzione e aste di perforazione, dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas :	
	7304 29	-- altri :	
	7304 29 11	--- con diametro esterno inferiore o uguale a 406,4 mm	
	7304 29 19	--- con diametro esterno superiore a 406,4 mm	
		- altri, di sezione circolare, di ferro o di acciai non legati :	
	7304 31	-- trafilati o laminati a freddo :	
		--- altri :	
	7304 31 91	---- di precisione	
	7304 31 99	---- altri	
	7304 39	-- altri :	
	7304 39 10	--- greggi, diritti ed a pareti di spessore uniforme, destinati esclusivamente alla fabbricazione di tubi di differenti profili o spessori di parete ¹	
		--- altri :	
		---- altri :	
		----- altri :	
		----- Tubi filettati o filettabili detti gas	

¹ L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia.

N. d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci	Massimale (t)
(1)	(2)	(3)	(4)
01.0160 (segue)	7304 39 51	----- zincati	7 600 (segue)
	7304 39 59	----- altri	
		----- altri, con diametro esterno :	
	7304 39 91	----- inferiore o uguale a 168,3 mm	
	7304 39 93	----- superiore a 168,3 mm, ed inferiore o uguale a 406,4 mm	
	7304 39 99	----- superiore a 406,4 mm	
		- altri, di sezione circolare, di acciai inossidabili :	
	7304 41	-- trafilati o laminati a freddo :	
	7304 41 90	--- altri	
	7304 49	-- altri :	
	7304 49 10	--- greggi, diritti ed a pareti di spessore uniforme, destinati esclusivamente alla fabbricazione di tubi di differenti profili o spessori di parete ¹	
		--- altri :	
	7304 49 30	---- muniti di accessori, per condutture di gas o di liquidi, destinati ad aeromobili civile ¹	
		---- altri :	
	7304 49 91	----- con diametro esterno inferiore o uguale a 406,4 mm	
	7304 49 99	----- con diametro esterno superiore a 406,4 mm	
		- altri, di sezione circolare, di altri acciai legati:	
	7304 51	-- trafilati o laminati a freddo :	
		--- diritti ed a pareti di spessore uniforme, di acciaio legato contenente, in peso, da 0,9 a 1,15 % incluso di carbonio e da 0,5 a 2 % incluso di cromo e, eventualmente, 0,5 % o meno di molibdeno di lunghezza :	
	7304 51 11	---- inferiore o uguale a 4,5 m	
	7304 51 19	---- superiore a 4,5 m	
		--- altri :	
		---- altri :	
	7304 51 91	----- di precisione	
	7304 51 99	----- altri	
	7304 59	-- altri :	
	7304 59 10	--- greggi, diritti ed a parete di spessore uniforme, destinati esclusivamente alla fabbricazione di tubi di differenti profili o spessori di parete ¹	

¹ L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia.

N. d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci	Massimale (t)
(1)	(2)	(3)	(4)
01.0160 (segue)	7304 59 31	- - - - inferiore o uguale a 4,5 m	7 600 (segue)
	7304 59 39	- - - - superiore a 4,5 m	
		- - - altri :	
		- - - - altri :	
	7304 59 91	- - - - - con diametro esterno inferiore o uguale a 168,3 mm	
	7304 59 93	- - - - - con diametro esterno superiore a 168,3 mm, ed inferiore o uguale a 406,4 mm	
	7304 59 99	- - - - - con diametro esterno superiore a 406,4 mm	
	7304 90	- altri :	
	7304 90 90	- - altri	
	7305	Altri tubi (per esempio: saldati o ribaditi) a sezione circolare, con diametro esterno superiore a 406,4 mm, di ferro o di acciaio :	
	7306	Altri tubi, tubi e profilati cavi (per esempio: saldati, ribaditi, aggraffati o a lembi semplicemente avvicinati), di ferro o di acciaio:	
	7306 10	- Tubi dei tipi utilizzati per oleodotti o gasdotti : - - saldati longitudinalmente, con diametro esterno :	
	7306 10 11	- - - inferiore o uguale a 168,3 mm	
	7306 10 19	- - - superiore a 168,3 mm, ed inferiore o uguale a 406,4 mm	
	7306 10 90	- - saldati elicoidalmente .	
	7306 20 00	- Tubi di rivestimento o di produzione dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas	
	7306 30	- altri, saldati, di sezione circolare, di ferro o di acciai non legati : - - altri : - - - di precisione, aventi parete di spessore :	
	7306 30 21	- - - - inferiore o uguale a 2 mm	
	7306 30 29	- - - - superiore a 2 mm - - - altri : - - - - Tubi gas, filettati o filettabili :	

N. d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci	Massimale (t)
(1)	(2)	(3)	(4)
01.0160 (segue)	7306 30 51	----- zincati	7 600 (segue)
	7306 30 59	----- altri	
		---- altri, con diametro esterno :	
		----- inferiore o uguale a 168,3 mm :	
	7306 30 71	----- zincati	
	7306 30 78	----- altri	
	7306 30 90	----- superiore a 168,3 mm, ed inferiore o uguale a 406,4 mm -	
	7306 40	- altri, saldati, di sezione circolare, di acciai inossidabili :	
		-- altri :	
	7306 40 91	--- trafilati o laminati a freddo	
	7306 40 99	--- altri	
	7306 50	- altri, saldati, di sezione circolare, di altri acciai legati :	
		-- altri :	
	7306 50 91	--- di precisione	
	7306 50 99	--- altri	
	7306 60	- altri, saldati, di sezione diversa da quella circolare :	
		-- altri :	
		--- di sezione quadrata o rettangolare, aventi parete di spessore :	
	7306 60 31	---- inferiore o uguale a 2 mm	
	7306 60 39	---- superiore a 2 mm	
	7306 60 90	--- di altre sezioni	
	7306 90 00	- altri	

Allegato II

Codici Taric

N. d'ordine	Codice NC	Codice Taric
06.0020	ex 7211 14 10	7211 14 10 12 7211 14 10 91
	ex 7211 19 20	7211 19 20 12 7211 19 20 14 7211 19 20 91
06.0050	ex 7211 14 90 ex 7211 19 90 ex 7211 60 91	7211 14 90 90 7211 19 90 90 7211 60 91 90
06.0060	ex 7211 14 10	7211 14 10 18 7211 14 10 19 7211 14 10 99
	ex 7211 19 20	72 11 19 20 13 72 11 19 20 15 72 11 19 20 17 72 11 19 20 18 72 11 19 20 99
	ex 7212 10 91	7212 10 91 90

Allegato III

relativo all'introduzione di un sistema di duplice controllo per l'esportazione di determinati prodotti di acciaio CECA e CE dall'ex Repubblica iugoslava di Macedonia nelle Comunità europee

Articolo 1

1. A decorrere dall'entrata in vigore dell'accordo di cooperazione tra la Comunità europea e l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia (in appresso denominati rispettivamente "accordo" e "Comunità"), le importazioni nella Comunità dei prodotti elencati nell'appendice I originari dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia sono soggette alla presentazione di un documento di vigilanza, conforme al modello dell'appendice II, rilasciato dalle autorità della Comunità.
2. La classificazione dei prodotti contemplati dal presente allegato si basa sulla nomenclatura tariffaria e statistica della Comunità (in appresso denominata "nomenclatura combinata" o, in forma abbreviata, "NC"). L'origine dei prodotti contemplati dal presente allegato viene determinata secondo le regole in vigore nella Comunità.
3. Le autorità competenti della Comunità si impegnano ad informare l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia di tutte le eventuali modifiche della nomenclatura combinata (NC) relative ai prodotti oggetto del sistema di duplice controllo prima che entrino in vigore nella Comunità.
4. Inoltre, per le importazioni nella Comunità dei prodotti siderurgici elencati nell'appendice I, originari dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, è richiesto un documento di esportazione rilasciato dalle autorità competenti dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia. Onde evitare problemi alla fine dell'anno, l'importatore deve presentare l'originale del documento di esportazione entro e non oltre il 31 marzo dell'anno successivo a quello in cui sono state spedite le merci corrispondenti.
5. Non è richiesto nessun documento di esportazione per le merci già spedite *anzichè* anteriormente all'entrata in vigore dell'accordo, a condizione che la loro destinazione non fosse precedentemente una destinazione non comunitaria e che i prodotti i quali, con il regime di vigilanza preventiva in vigore nel 1996, potevano essere importati solo su presentazione di un documento di vigilanza, siano effettivamente corredati di questo documento.
6. Si considera che la spedizione sia avvenuta alla data in cui le merci sono state caricate sul mezzo di trasporto per l'esportazione.
7. Il documento di esportazione deve essere conforme al modello dell'appendice III. Esso è valido per l'esportazione in tutto il territorio doganale della Comunità.

8. L'ex Repubblica iugoslava di Macedonia trasmette alla Commissione delle Comunità europee i nomi e indirizzi delle competenti autorità governative dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia autorizzate a rilasciare e a verificare i documenti di esportazione unitamente ai modelli dei timbri e ai facsimile delle firme utilizzati. L'ex Repubblica iugoslava di Macedonia informa inoltre la Commissione di qualsiasi modifica di questi dati.
9. Nell'appendice IV figurano alcune disposizioni tecniche relative al funzionamento del sistema di duplice controllo.

Articolo 2

1. L'ex Repubblica iugoslava di Macedonia s'impegna a fornire alla Comunità precisi dati statistici sui documenti di esportazione rilasciati dalle sue autorità a norma dell'articolo 1. I dati in questione vengono trasmessi alla Comunità entro la fine del mese successivo a quello cui si riferiscono le statistiche.
2. La Comunità s'impegna a fornire alle autorità dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia precisi dati statistici sui documenti di vigilanza rilasciati dagli Stati membri per i prodotti elencati nell'appendice 1. I dati in questione vengono trasmessi alle autorità dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia entro la fine del mese successivo a quello cui si riferiscono le statistiche.

Articolo 3

All'occorrenza, su richiesta di una delle Parti possono tenersi consultazioni su eventuali problemi connessi al funzionamento del sistema di duplice controllo. Le consultazioni vengono avviate tempestivamente dalle Parti, a norma del presente articolo, in uno spirito di cooperazione e nell'intento di appianare le divergenze tra di esse.

Articolo 4

Per tutte le comunicazioni, si prega rivolgersi:

- per quanto riguarda la Comunità, alla Commissione delle Comunità europee (DGI/D/2 e DGIII/C/2);
- per quanto riguarda l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, alla sua Missione presso le Comunità europee, al ministero degli Esteri e al ministero dell'Economia.

Appendice I all'allegato III

EX REPUBBLICA IUGOSLAVA DI MACEDONIA

ELENCO DEI PRODOTTI SOGGETTI A UN DUPLICE CONTROLLO

Tutta la voce NC 7208
Tutta la voce NC 7209
Tutta la voce NC 7210
Tutta la voce NC 7211
Tutta la voce NC 7212
Tutta la voce NC 7303
Tutta la voce NC 7304
Tutta la voce NC 7305
Tutta la voce NC 7306

Appendice II all'allegato III

COMUNITÀ EUROPEA

DOCUMENTO DI VIGILANZA

1	Originale per il destinatario	1. Destinatario <i>(nome, indirizzo completo, paese, n. di IVA)</i>	2. Numero di rilascio
			3. Luogo e data previsti per l'importazione
			4. Autorità competente per il rilascio <i>(nome, indirizzo e telefono)</i>
	1		5. Dichiarante /rappresentante (se del caso) <i>(nome, indirizzo completo)</i>
			7. Paese di provenienza <i>(e numero di geonomenclatura)</i>
			8. Ultimo giorno di validità
		9. Designazione delle merci	10. Codice delle merci (NC) e categoria
			11. Quantità espressa in kg (massa netta) o in unità supplementari
			12. Valore cif frontiera CE in ECU
13. Indicazioni supplementari			
14. Visto dell'autorità competente Data: Firma: Timbro			

15. IMPUTAZIONI Indicare nella parte 1 della colonna 17 il quantitativo disponibile e nella parte 2 il quantitativo indicato			
16. Quantitativo netto (massa netta o altra unità di misura con indicazione dell'unità)		19. Documento doganale (modello e numero) o numero di estratto e data di imputazione	20. Nome, Stato membro, firma e timbro dell'autorità di imputazione
17. In cifre	18. In lettere per il quantitativo imputato		
1			
2			
1			
2			
1			
2			
1			
2			
1			
2			
1			
2			
1			
2			
1			
2			

Unire qui l'eventuale aggiunta

COMUNITÀ EUROPEA

DOCUMENTO DI VIGILANZA

2	Esemplare per l'autorità competente	1. Destinatario (nome, indirizzo completo, paese, n. di IVA)	2. Numero di rilascio	
			3. Luogo e data previsti per l'importazione	
			4. Autorità competente per il rilascio (nome, indirizzo e telefono)	
		5. Dichiarante /rappresentante (se del caso) (nome, indirizzo completo)	6. Paese d'origine (e numero di geonomenclatura)	
7. Paese di provenienza (e numero di geonomenclatura)				
8. Ultimo giorno di validità				
2		9. Designazione delle merci	10. Codice delle merci (NC) e categoria	
			11. Quantità espressa in kg (massa netta) o in unità supplementari	
			12. Valore cif frontiera CE in ECU	
13. Indicazioni supplementari				
14. Visto dell'autorità competente				
Data: Firma: Timbro				

15. IMPUTAZIONI			
Indicare nella parte 1 della colonna 17 il quantitativo disponibile e nella parte 2 il quantitativo indicato			
16. Quantitativo netto (massa netta o altra unità di misura con indicazione dell'unità)		19. Documento doganale (modello e numero) o numero di estratto e data di imputazione	20. Nome, Stato membro, firma e timbro dell'autorità di imputazione
17. In cifre	18. In lettere per il quantitativo imputato		
1			
2			
1			
2			
1			
2			
1			
2			
1			
2			
1			
2			
1			
2			
1			
2			

Unire qui l'eventuale aggiunta

Appendice II all'allegato III

1. Exporter <i>(name, full address, country)</i>	ORIGINAL		2. No.	
	3. Year		4. Product group	
	EXPORT LICENCE (ECSC products)			
5. Consignee <i>(name, full address, country)</i>	6. Country of origin		7. Country of destination	
	8. Place and date of shipment – Means of transport			
9. Supplementary details		10. Description of goods – Manufacturer		
11. CN code		12. Quantity (¹)	13. FOB Value (²)	
14. CERTIFICATION BY THE COMPETENT AUTHORITY				
15. Competent authority <i>(name, full address, country)</i>		At on (Signature) (Stamp)		

(¹) Show net weight (kg) and also quantity in the unit prescribed where other than net weight.
 (²) In the currency of the sale contract.

LICENZA DI ESPORTAZIONE

(prodotti CECA)

1. Esportatore (ragione sociale, indirizzo completo, paese)
2. N.
3. Anno
4. Categoria di prodotti
5. Destinatario (ragione sociale, indirizzo completo, paese)
6. Paese d'origine
7. Paese di destinazione
8. Luogo e data di spedizione — Mezzo di trasporto
9. Indicazioni complementari
10. Descrizione delle merci — Produttore
11. Codice NC
12. Quantitativo ⁽¹⁾
13. Valore FOB ⁽²⁾
14. DICHIARAZIONE DELL'AUTORITÀ COMPETENTE
15. Autorità competente (denominazione, indirizzo completo, paese)

Fatto a, il

(Firma)

(Timbro)

⁽¹⁾ Indicare il peso netto (in chilogrammi) e il quantitativo nell'unità prevista se diverso dal peso netto.⁽²⁾ Nella valuta del contratto di vendita.

(¹) Show net weight (kg) and also quantity in the unit prescribed where other than net weight.
 (²) In the currency of the sale contract.

1. Exporter (name, full address, country)	COPY		2. No.
	3. Year	4. Product group	
	EXPORT LICENCE (ECSC products)		
5. Consignee (name, full address, country)	6. Country of origin	7. Country of destination	
8. Place and date of shipment – Means of transport	9. Supplementary details		
10. Description of goods – Manufacturer	11. CN code	12. Quantity (¹)	13. FOB Value (²)
14. CERTIFICATION BY THE COMPETENT AUTHORITY			
15. Competent authority (name, full address, country)	At, on (Signature) (Stamp)		

Appendice IV all'allegato III

EX REPUBBLICA IUGOSLAVA DI MACEDONIA

ALLEGATO TECNICO RELATIVO AL SISTEMA DI DUPLICE CONTROLLO

1. Il formato dei documenti di esportazione è di 210 x 297 mm. Si deve utilizzare una carta bianca per scrittura, incollata, non contenente pasta meccanica, di peso non inferiore a 25 g/m². I documenti sono redatti in inglese. Se vengono compilati a mano, le informazioni devono essere scritte ad inchiostro e in stampatello. I documenti possono comprendere copie supplementari debitamente indicate come tali. Se i documenti sono redatti in più copie, soltanto la prima è l'originale. Detta copia viene chiaramente contraddistinta dalla dicitura "originale", mentre le altre recano l'indicazione "copia". Le competenti autorità della Comunità accettano soltanto l'originale quale documento valido per il controllo delle esportazioni nella Comunità secondo le disposizioni relative al sistema di duplice controllo.
2. Ogni documento deve recare un numero di serie standard, stampato o meno, destinato a contraddistinguerlo. Detto numero è composto dei seguenti elementi:
 - due lettere che indicano il paese esportatore: 96
 - due lettere che indicano lo Stato membro dove avviene lo sdoganamento:
 - 01 = Francia
 - 02 = Belgio e Lussemburgo
 - 03 = Paesi Bassi
 - 04 = Germania
 - 05 = Italia
 - 06 = Regno Unito
 - 07 = Irlanda
 - 08 = Danimarca
 - 09 = Grecia
 - 10 = Portogallo
 - 11 = Spagna
 - 30 = Svezia
 - 32 = Finlandia
 - 38 = Austria
 - un numero di una cifra che indica l'anno, corrispondente all'ultima cifra dell'anno, ad esempio 7 per il 1997;
 - un numero di due cifre da 01 a 99, che indica l'ufficio di rilascio nel paese esportatore;
 - un numero di cinque cifre da 00001 a 99999, assegnato allo Stato membro dove avviene lo sdoganamento.

3. I documenti di esportazione valgono quattro mesi dalla data del rilascio e possono essere rinnovati o prorogati.
4. Dato che per richiedere un documento d'importazione l'importatore deve presentare l'originale del documento di esportazione, nella misura del possibile i documenti di esportazione dovrebbero essere rilasciati per le singole operazioni commerciali anziché per i contratti globali.
5. L'ex Repubblica iugoslava di Macedonia non è tenuta a indicare informazioni relative ai prezzi sul documento di esportazione se vi sono fondati motivi di tutelarne il carattere commerciale riservato. In questi casi, nella casella 9 del documento di esportazione dovrà figurare il motivo di tale omissione indicando che le autorità competenti delle Comunità europee potranno ricevere, su richiesta, dette informazioni.
6. I documenti di esportazione possono essere rilasciati dopo la spedizione dei prodotti a cui si riferiscono. In tal caso, essi dovranno recare la dicitura "issued retrospectively".
7. In caso di furto, perdita o distruzione di un documento di esportazione, l'esportatore può rivolgersi all'autorità governativa competente che l'ha rilasciato per ottenere un duplicato sulla base dei documenti di esportazione in suo possesso. I duplicati dei documenti devono recare la dicitura "duplicate" e la data dei documenti di esportazione originali.
8. Le autorità competenti della Comunità vengono informate immediatamente del ritiro o della modifica dei documenti di esportazione già rilasciati nonché, se del caso, delle relative motivazioni.

PROTOCOLLO

relativo alle norme di origine

INDICE

TITOLO I	DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE
- Articolo 1	Definizioni
TITOLO II	DEFINIZIONE DELLA NOZIONE DI "PRODOTTI ORIGINARI"
- Articolo 2	Requisiti di carattere generale
- Articolo 3	Cumulo bilaterale dell'origine
- Articolo 4	Prodotti interamente ottenuti
- Articolo 5	Prodotti sufficientemente lavorati o trasformati
- Articolo 6	Lavorazioni o trasformazioni insufficienti
- Articolo 7	Unità da prendere in considerazione
- Articolo 8	Accessori, pezzi di ricambio e utensili
- Articolo 9	Assortimenti
- Articolo 10	Elementi neutri
TITOLO III	REQUISITI TERRITORIALI
- Articolo 11	Principio della territorialità
- Articolo 12	Trasporto diretto
- Articolo 13	Esposizioni
TITOLO IV	RESTITUZIONE O ESENZIONE
- Articolo 14	Divieto di restituzione dei dazi doganali o di esenzione da tali dazi
TITOLO V	PROVA DELL'ORIGINE
- Articolo 15	Requisiti di carattere generale
- Articolo 16	Procedura di rilascio dei certificati di circolazione EUR.1
- Articolo 17	Rilascio a posteriori del certificato di circolazione EUR.1
- Articolo 18	Rilascio di duplicati del certificato di circolazione EUR.1
- Articolo 19	Rilascio dei certificati di circolazione EUR.1 sulla base di una prova dell'origine rilasciata o compilata in precedenza
- Articolo 20	Condizioni per la compilazione di una dichiarazione su fattura
- Articolo 21	Esportatore autorizzato
- Articolo 22	Validità della prova dell'origine
- Articolo 23	Presentazione della prova dell'origine
- Articolo 24	Importazioni con spedizioni scaglionate
- Articolo 25	Esonero dalla prova dell'origine
- Articolo 26	Documenti giustificativi

- Articolo 27 Conservazione delle prove dell'origine e dei documenti giustificativi
- Articolo 28 Discordanze ed errori formali
- Articolo 29 Importi espressi in ECU

TITOLO VI

MISURE DI COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA

- Articolo 30 Assistenza reciproca
- Articolo 31 Controllo delle prove dell'origine
- Articolo 32 Composizione delle controversie
- Articolo 33 Sanzioni
- Articolo 34 Zone franche

TITOLO VII

CEUTA E MELILLA

- Articolo 35 Applicazione del protocollo
- Articolo 36 Condizioni particolari

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI FINALI

- Articolo 37 Modifiche del protocollo

TITOLO I

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Articolo 1

Definizioni

Ai fini del presente protocollo

- a) per "fabbricazione" si intende qualsiasi tipo di lavorazione o trasformazione, ivi compresi il montaggio e le operazioni specifiche;
- b) per "materiale" si intende qualsiasi ingrediente, materia prima, componente o parte ecc., impiegato nella fabbricazione del prodotto;
- c) per "prodotto" si intende il prodotto che viene fabbricato, anche se esso è destinato ad essere a sua volta successivamente impiegato in un'altra operazione di fabbricazione;
- d) per "merci" si intendono sia i materiali, sia i prodotti;
- e) per "valore in dogana" si intende il valore determinato conformemente all'Accordo relativo all'applicazione dell'articolo VII dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio del 1994 (Accordo OMC sul valore in dogana);
- l) per "prezzo franco fabbrica" si intende il prezzo franco fabbrica pagato per il prodotto al fabbricante - nella Comunità o nell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia - nel cui stabilimento è stata effettuata l'ultima lavorazione o trasformazione, a condizione che esso comprenda il valore di tutti i materiali utilizzati, previa detrazione di eventuali imposte interne che vengano o possano essere rimborsate al momento dell'esportazione del prodotto ottenuto;
- g) per "valore dei materiali" si intende il valore in dogana al momento dell'importazione dei materiali non originari impiegati o, qualora tale valore non sia noto né verificabile, il primo prezzo verificabile pagato per detti materiali nella Comunità o nell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia;
- h) per "valore dei materiali originari" si intende il valore di detti materiali definito in applicazione, mutatis mutandis, della lettera g);
- i) per "valore aggiunto" si intende la differenza tra il prezzo franco fabbrica e il valore in dogana di ciascuno dei materiali incorporati non originari del paese in cui sono stati ottenuti i prodotti stessi;
- j) per "capitoli" e "voci" si intendono i capitoli e le voci (codici a quattro cifre) utilizzati nella nomenclatura che costituisce il sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci, denominato nel presente protocollo "sistema armonizzato" o "SA";
- k) il termine "classificato" si riferisce alla classificazione di un prodotto o di un materiale in una determinata voce;

- l) con il termine "spedizione" si intendono i prodotti spediti contemporaneamente da un esportatore a un destinatario ovvero accompagnati da un unico titolo di trasporto che copra il loro invio dall'esportatore al destinatario o, in mancanza di tale documento, da un'unica fattura;
- m) il termine "territori" comprende le acque territoriali.

TITOLO II

DEFINIZIONE DELLA NOZIONE DI 'PRODOTTI ORIGINARI'

Articolo 2

Requisiti di carattere generale

1. Ai fini dell'applicazione del presente Accordo, si considerano prodotti originari della Comunità:
 - a) i prodotti interamente ottenuti nella Comunità ai sensi dell'articolo 4 del presente protocollo;
 - b) i prodotti ottenuti nella Comunità in cui sono incorporati materiali non interamente ottenuti sul suo territorio, a condizione che detti materiali siano stati oggetto nella Comunità di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 5 del presente protocollo.
2. Ai fini dell'applicazione del presente Accordo, si considerano prodotti originari dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia:
 - a) i prodotti interamente ottenuti nell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia ai sensi dell'articolo 4 del presente protocollo;
 - b) i prodotti ottenuti nell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia in cui sono incorporati materiali non interamente ottenuti sul suo territorio, a condizione che detti materiali siano stati oggetto nell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 5 del presente protocollo.

Articolo 3

Cumulo bilaterale dell'origine

1. I materiali originari della Comunità incorporati in un prodotto ottenuto nell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia si considerano materiali originari dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia anche qualora non siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti, purché siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni che vanno al di là di quelle previste dall'articolo 6, paragrafo 1, del presente protocollo.

2. I materiali originari dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia incorporati in un prodotto ottenuto nella Comunità si considerano materiali originari della Comunità anche qualora non siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti, purché siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni che vanno al di là di quelle previste dall'articolo 6, paragrafo 1 del presente protocollo.

Articolo 4

Prodotti interamente ottenuti

1. Si considerano "interamente ottenuti" nella Comunità o nell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia:
 - a) i prodotti minerari estratti dal loro suolo o dal loro fondo marino;
 - b) i prodotti del regno vegetale ivi raccolti;
 - c) gli animali vivi, ivi nati ed allevati;
 - d) i prodotti che provengono da animali vivi ivi allevati;
 - e) i prodotti della caccia o della pesca ivi praticate;
 - f) i prodotti della pesca marittima e altri prodotti estratti dal mare, al di fuori delle acque territoriali della Comunità e dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, con le loro navi;
 - g) i prodotti ottenuti a bordo delle loro navi officina, esclusivamente a partire dai prodotti di cui alla lettera f);
 - h) gli articoli usati, a condizione che siano ivi raccolti e possano servire soltanto al recupero delle materie prime, compresi i pneumatici usati che possono servire solo per la rigenerazione o essere utilizzati come cascami;
 - i) gli scarti e i residui provenienti da operazioni manifatturiere ivi effettuate;
 - j) i prodotti estratti dal suolo o dal sottosuolo marino al di fuori delle loro acque territoriali, purché la Comunità o l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia abbiano diritti esclusivi per lo sfruttamento di detto suolo o sottosuolo;
 - k) le merci ivi ottenute esclusivamente a partire dai prodotti di cui alle lettere da a) a j).
2. Le espressioni "le loro navi" e "le loro navi officina" di cui al paragrafo 1, lettere f) e g), si applicano soltanto nei confronti delle navi e delle navi officina:
 - a) che sono immatricolate o registrate in uno Stato membro della Comunità o nell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia,
 - b) che battono bandiera di uno Stato membro della Comunità o dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia,

- c) che appartengono, in misura non inferiore al 50 per cento, a cittadini di Stati membri della Comunità o dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, o ad una società la cui sede principale è situata in uno di tali Stati, di cui il dirigente o i dirigenti, il presidente del consiglio di amministrazione o di vigilanza e la maggioranza dei membri di tali consigli sono cittadini di Stati membri della Comunità o dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia e di cui, inoltre, per quanto riguarda la società di persone o le società a responsabilità limitata, almeno metà del capitale appartiene a tali Stati o a enti pubblici o cittadini di detti Stati;
- d) il cui comandante e i cui ufficiali sono tutti cittadini di Stati membri della Comunità o dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia;
- e) e il cui equipaggio è composto, almeno per il 75 per cento, di cittadini di Stati membri della Comunità o dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia.

Articolo 5

Prodotti sufficientemente lavorati o trasformati

1. Ai fini dell'articolo 2, i prodotti che non sono interamente ottenuti si considerano sufficientemente lavorati o trasformati quando sono soddisfatte le condizioni stabilite nell'elenco dell'allegato II.

Dette condizioni stabiliscono, per tutti i prodotti contemplati dal presente Accordo, la lavorazione o la trasformazione cui devono essere sottoposti i materiali non originari impiegati nella fabbricazione, e si applicano solo a detti materiali. Ne consegue pertanto che, se un prodotto che ha acquisito il carattere originario perché soddisfa le condizioni indicate nell'elenco è impiegato nella fabbricazione di un altro prodotto, le condizioni applicabili al prodotto in cui esso è incorporato non gli si applicano, e non si tiene alcun conto dei materiali non originari eventualmente impiegati nella sua fabbricazione.

2. In deroga al paragrafo 1, i materiali non originari che, in base alle condizioni indicate nell'elenco, non dovrebbero essere utilizzati nella fabbricazione di un prodotto, possono essere ugualmente utilizzati a condizione che:
 - a) il loro valore totale non superi il 10 per cento del prezzo franco fabbrica del prodotto;
 - b) l'applicazione del presente paragrafo non comporti il superamento di una qualsiasi delle percentuali indicate nell'elenco relative al valore massimo dei materiali non originari.

Il presente paragrafo non si applica ai prodotti contemplati dai capitoli 50-63 del sistema armonizzato.

3. I paragrafi 1 e 2 si applicano, fatte salve le disposizioni dell'articolo 6.

Articolo 6

Lavorazioni o trasformazioni insufficienti

1. Fatto salvo il disposto del paragrafo 2, si considerano insufficienti a conferire il carattere originario, indipendentemente dal rispetto o meno dei requisiti dell'articolo 5, le seguenti lavorazioni o trasformazioni:
 - a) le manipolazioni destinate ad assicurare la conservazione come tali dei prodotti durante il loro trasporto e magazzinaggio (ventilazione, spanditura, essiccazione, refrigerazione, immersione in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze, estrazione di parti avariate e operazioni analoghe);
 - b) le semplici operazioni di spolveratura, vaglio o cernita, selezione, classificazione, assortimento (ivi inclusa la composizione di assortimenti di articoli), lavaggio, verniciatura, riduzione in pezzi;
 - c)
 - i) il cambiamento di imballaggi, la scomposizione e composizione di confezioni;
 - ii) le semplici operazioni di inserimento in bottiglie, boccette, borse, casse o scatole, o di fissaggio a supporti di cartone, su tavolette ecc., e ogni altra semplice operazione di condizionamento;
 - d) l'apposizione di marchi, etichette o altri analoghi segni distintivi sui prodotti o sui loro imballaggi;
 - e) la semplice miscela di prodotti anche di specie diverse, quando uno o più componenti della miscela non rispondano alle condizioni fissate nel presente protocollo per poter essere considerati originari della Comunità o dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia;
 - f) il semplice assemblaggio di parti allo scopo di formare un prodotto completo;
 - g) il cumulo di due o più operazioni di cui nelle lettere da a) a f);
 - h) la macellazione degli animali.
2. Nel determinare se la lavorazione o trasformazione cui è stato sottoposto un determinato prodotto debba essere considerata insufficiente ai sensi del paragrafo 1, si tiene complessivamente conto di tutte le operazioni eseguite nella Comunità o nell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia su quel prodotto.

Articolo 7

Unità da prendere in considerazione

1. L'unità da prendere in considerazione per l'applicazione delle disposizioni del presente protocollo è lo specifico prodotto adottato come unità di base per determinare la classificazione secondo la nomenclatura del sistema armonizzato.

Ne consegue che:

- a) quando un prodotto composto da un gruppo o da un insieme di articoli è classificato, secondo il sistema armonizzato, in un'unica voce, l'intero complesso costituisce l'unità da prendere in considerazione;
 - b) quando una spedizione consiste in un certo numero di prodotti fra loro identici, classificati nella medesima voce del sistema armonizzato, nell'applicare le disposizioni del presente protocollo ogni prodotto va considerato singolarmente.
2. Ogniqualvolta, conformemente alla regola generale 5 del sistema armonizzato, si considera che l'imballaggio formi un tutto unico con il prodotto ai fini della classificazione, detto imballaggio viene preso in considerazione anche per la determinazione dell'origine.

Articolo 8

Accessori, pezzi di ricambio e utensili

Gli accessori, i pezzi di ricambio e gli utensili che vengono consegnati con un'attrezzatura, una macchina, un apparecchio o un veicolo, che fanno parte del suo normale equipaggiamento e il cui prezzo è compreso nel suo o per i quali non viene emessa una fattura distinta si considerano un tutto unico con l'attrezzatura, la macchina, l'apparecchio o il veicolo in questione.

Articolo 9

Assortimenti

Gli assortimenti, definiti ai sensi della regola generale 3 del sistema armonizzato, si considerano originari a condizione che tutti i prodotti che li compongono siano originari. Tuttavia, un assortimento composto di prodotti originari e non originari è considerato originario nel suo insieme a condizione che il valore dei prodotti non originari non superi il 15 per cento del prezzo franco fabbrica dell'assortimento.

Articolo 10

Elementi neutri

Per determinare se un prodotto è originario, non occorre determinare l'origine dei seguenti elementi eventualmente utilizzati per la sua fabbricazione:

- a) energia e combustibile;
- b) impianti e attrezzature;
- c) macchine e utensili;

- d) merci che non entrano, né sono destinate a entrare, nella composizione finale dello stesso.

TITOLO III

REQUISITI TERRITORIALI

Articolo 11

Principio della territorialità

1. Le condizioni relative all'acquisizione del carattere di prodotto originario stabilite nel titolo II devono essere rispettate senza interruzione nella Comunità o nell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia.
2. Le merci originarie esportate dalla Comunità o dall'ex Repubblica iugoslava di Macedonia verso un altro paese e successivamente reimportate sono considerate non originarie, a meno che si fornisca alle autorità doganali la prova soddisfacente:
 - a) che le merci reimportate sono le stesse merci che erano state esportate, e
 - b) che esse non sono state sottoposte ad alcuna operazione, oltre a quelle necessarie per conservarle in buono stato durante la loro permanenza nel paese in questione o nel corso dell'esportazione.

Articolo 12

Trasporto diretto

1. Il trattamento preferenziale previsto dal presente Accordo si applica unicamente ai prodotti che soddisfano i requisiti del presente protocollo trasportati direttamente tra la Comunità e l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia. Tuttavia, il trasporto dei prodotti in una sola spedizione non frazionata può effettuarsi con attraversamento di altri territori, all'occorrenza con trasbordo o deposito temporaneo in tali territori, a condizione che i prodotti rimangano sotto la sorveglianza delle autorità doganali dello Stato di transito o di deposito e non vi subiscano altre operazioni a parte lo scarico e il ricarico o le operazioni destinate a garantirne la conservazione in buono stato.

I prodotti originari possono essere trasportati mediante tubazioni attraverso territori diversi da quelli della Comunità o dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia.
2. La prova che sono state soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 1 viene fornita alle autorità doganali del paese importatore presentando:
 - a) un titolo di trasporto unico per il passaggio dal paese esportatore fino all'uscita dal paese di transito; oppure

- b) un certificato rilasciato dalle autorità doganali del paese di transito contenente:
 - i) una descrizione esatta dei prodotti,
 - ii) la data di scarico e ricarico dei prodotti e, se del caso, il nome delle navi o degli altri mezzi di trasporto utilizzati, e
 - iii) la certificazione delle condizioni in cui è avvenuta la sosta delle merci nel paese di transito; oppure,
- c) in mancanza di questi documenti, qualsiasi documento probatorio.

Articolo 13

Esposizioni

1. I prodotti originari spediti per un'esposizione in un altro paese e venduti, dopo l'esposizione, per essere importati nella Comunità o nell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia beneficiano, all'importazione, delle disposizioni dell'Accordo, purché sia fornita alle autorità doganali la prova soddisfacente che:
 - a) un esportatore ha inviato detti prodotti dalla Comunità o dall'ex Repubblica iugoslava di Macedonia nel paese dell'esposizione e ve li ha esposti;
 - b) l'esportatore ha venduto o ceduto i prodotti a una persona nella Comunità o nell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia;
 - c) i prodotti sono stati consegnati nel corso dell'esposizione o subito dopo, nello stato in cui erano stati inviati all'esposizione;
 - d) dal momento in cui sono stati inviati all'esposizione, i prodotti non sono stati utilizzati per scopi diversi dalla presentazione all'esposizione stessa.
2. Alle autorità doganali del paese d'importazione deve essere presentata, secondo le normali procedure, una prova dell'origine rilasciata o compilata conformemente alle disposizioni del titolo V, con indicazione della denominazione e dell'indirizzo dell'esposizione. All'occorrenza, può essere richiesta un'ulteriore prova documentale delle condizioni in cui sono stati esposti i prodotti.
3. Il paragrafo 1 si applica a tutte le esposizioni, fiere o manifestazioni pubbliche analoghe di natura commerciale, industriale, agricola o artigianale, diverse da quelle organizzate a fini privati in negozi o locali commerciali per la vendita di prodotti stranieri, durante le quali i prodotti rimangono sotto il controllo della dogana.

TITOLO IV

RESTITUZIONE O ESENZIONE

Articolo 14

Divieto di restituzione dei dazi doganali o di esenzione da tali dazi

1. I materiali non originari utilizzati nella fabbricazione di prodotti originari della Comunità o dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, per i quali viene rilasciata o compilata una prova dell'origine conformemente alle disposizioni del titolo V, non sono soggetti, nella Comunità o nell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, ad alcun tipo di restituzione dei dazi doganali o di esenzione da tali dazi.
2. Il divieto di cui al paragrafo 1 si applica a tutti gli accordi relativi a rimborsi, sgravi o mancati pagamenti, parziali o totali, di dazi doganali o tasse di effetto equivalente applicabili nella Comunità o nell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia ai materiali utilizzati nella fabbricazione qualora tali rimborsi, sgravi o mancati pagamenti si applichino, di diritto o di fatto, quando i prodotti ottenuti da detti materiali sono esportati, ma non quando sono destinati al consumo interno.
3. L'esportatore di prodotti coperti da una prova dell'origine deve essere pronto a presentare in qualsiasi momento, su richiesta dell'autorità doganale, tutti i documenti atti a comprovare che non è stata ottenuta alcuna restituzione per quanto riguarda i materiali non originari utilizzati nella fabbricazione dei prodotti in questione e che tutti i dazi doganali o le tasse di effetto equivalente applicabili a tali materiali sono stati effettivamente pagati.
4. Le disposizioni dei paragrafi 1-3 si applicano anche agli imballaggi definiti ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2, agli accessori, ai pezzi di ricambio e agli utensili definiti ai sensi dell'articolo 8, e degli assortimenti definiti ai sensi dell'articolo 9, se tali articoli sono non originari.
5. Le disposizioni dei paragrafi 1-4 si applicano unicamente ai materiali dei tipi cui si applica l'Accordo. Inoltre, esse non escludono l'applicazione di un sistema di rimborso all'esportazione per quanto riguarda i prodotti agricoli, applicabile all'esportazione conformemente alle disposizioni dell'Accordo.
6. Fatto salvo il paragrafo 1, l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia può chiedere che siano previste la restituzione o l'esenzione per i dazi doganali o per le tasse di effetto equivalente applicabili ai materiali utilizzati nella fabbricazione dei prodotti originari, in conformità delle seguenti disposizioni:
 - a) viene prelevato un dazio doganale applicando un'aliquota del 5% per i prodotti dei capitoli 25-49 e 64-97 del sistema armonizzato, oppure un'eventuale aliquota meno elevata in vigore nell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia;
 - b) viene prelevato un dazio doganale applicando un'aliquota del 10% per i prodotti dei capitoli 50-63 del sistema armonizzato, oppure un'eventuale aliquota meno elevata in vigore nell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia.

Le disposizioni del presente paragrafo si applicano fino al 31 dicembre 1998 e possono essere rivedute di comune accordo.

TITOLO V

PROVA DELL'ORIGINE

Articolo 15

Requisiti di carattere generale

1. I prodotti originari della Comunità importati nell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia e i prodotti originari dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia importati nella Comunità beneficiano delle disposizioni del presente Accordo su presentazione:
 - a) di un certificato di circolazione EUR.1, il cui modello figura nell'allegato III; oppure
 - b) nei casi di cui all'articolo 20, paragrafo 1, di una dichiarazione, il cui testo è riportato nell'allegato IV, rilasciata dall'esportatore su una fattura, una bolletta di consegna o qualsiasi altro documento commerciale (in appresso denominata "dichiarazione su fattura") che descriva i prodotti in questione in maniera sufficientemente dettagliata da consentirne l'identificazione.
2. In deroga al paragrafo 1, nei casi di cui all'articolo 25 i prodotti originari ai sensi del presente protocollo beneficiano delle disposizioni del presente Accordo senza che sia necessario presentare alcuno dei documenti di cui sopra.

Articolo 16

Procedura di rilascio dei certificati di circolazione EUR.1

1. Il certificato di circolazione EUR.1 viene rilasciato dalle autorità doganali del paese esportatore su richiesta scritta compilata dall'esportatore o, sotto la responsabilità di quest'ultimo, dal suo rappresentante autorizzato.
2. A tale scopo, l'esportatore o il suo rappresentante autorizzato compila il formulario del certificato di circolazione EUR.1 e il formulario di domanda, i cui modelli figurano all'allegato III. Detti formulari sono compilati in una delle lingue in cui è redatto il presente Accordo e conformemente alle disposizioni di diritto interno del paese d'esportazione. Se vengono compilati a mano, devono essere scritti con inchiostro e in stampatello. La descrizione dei prodotti dev'essere redatta senza spaziature. Qualora lo spazio della casella non sia completamente utilizzato, si deve tracciare una linea orizzontale sotto l'ultima riga e si deve sbarrare la parte non riempita.

3. L'esportatore che richiede il rilascio di un certificato di circolazione EUR.1 deve essere pronto a presentare in qualsiasi momento, su richiesta delle autorità doganali del paese di esportazione in cui viene rilasciato il certificato di circolazione EUR.1, tutti i documenti atti a comprovare il carattere originario dei prodotti in questione e l'adempimento degli altri obblighi di cui al presente protocollo.
4. Il certificato di circolazione EUR.1 è rilasciato dalle autorità doganali di uno Stato membro della Comunità europea o dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia se i prodotti in questione possono essere considerati prodotti originari della Comunità o dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia e soddisfano gli altri requisiti del presente protocollo.
5. Le autorità doganali che rilasciano il certificato prendono tutte le misure necessarie per verificare il carattere originario dei prodotti e l'osservanza degli altri requisiti di cui al presente protocollo. A tale scopo esse hanno facoltà di richiedere qualsiasi documento giustificativo e di procedere a qualsiasi verifica dei conti dell'esportatore o ad ogni altro controllo che ritengano utile. Le autorità doganali che rilasciano il certificato devono inoltre accertarsi che i formulari di cui al paragrafo 2 siano debitamente compilati. Esse verificano in particolare che la parte riservata alla descrizione dei prodotti sia stata compilata in modo da rendere impossibile qualsiasi aggiunta fraudolenta.
6. La data di rilascio del certificato di circolazione delle merci EUR.1 dev'essere indicata nella casella 11 del certificato.
7. Il certificato di circolazione delle merci EUR.1 è rilasciato dalle autorità doganali e tenuto a disposizione dell'esportatore dal momento in cui l'esportazione ha effettivamente luogo o è assicurata.

Articolo 17

Rilascio a posteriori del certificato di circolazione EUR.1

1. In deroga all'articolo 16, paragrafo 7, il certificato di circolazione EUR.1 può essere rilasciato, in via eccezionale, dopo l'esportazione dei prodotti cui si riferisce se:
 - a) non è stato rilasciato al momento dell'esportazione a causa di errori, omissioni involontarie o circostanze particolari; oppure se
 - b) viene fornita alle autorità doganali la prova soddisfacente che un certificato di circolazione EUR.1 è stato rilasciato ma non è stato accettato all'importazione per motivi tecnici.
2. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, l'esportatore deve indicare nella sua domanda il luogo e la data di spedizione dei prodotti cui si riferisce il certificato di circolazione EUR.1, nonché i motivi della sua richiesta.
3. Le autorità doganali possono rilasciare a posteriori un certificato EUR.1 solo dopo aver verificato che le indicazioni contenute nella domanda dell'esportatore sono conformi a quelle della pratica corrispondente.

4. I certificati di circolazione EUR.1 rilasciati a posteriori devono recare una delle seguenti diciture:

"NACHTRÄGLICH AUSGESTELLT", "DELIVRE A POSTERIORI",
"RILASCIATO A POSTERIORI", "AFGEGEVEN A POSTERIORI",
"ISSUED RETROSPECTIVELY", "UDSTEDT EFTERFØLGENDE",
"ΕΚΔΟΘΕΝ ΕΚ ΤΩΝ ΥΣΤΕΡΩΝ", "ESPEDIDO A POSTERIORI",
"EMITIDO A POSTERIORI", "ANNETTU JÄLKIKÄTEEN",
"UFTÄRDAT I EFTERHAND", [testo macedone].

5. Le diciture di cui al paragrafo 4 devono figurare nella casella "Osservazioni" del certificato EUR.1.

Articolo 18

Rilascio di duplicati del certificato di circolazione EUR.1

1. In caso di furto, perdita o distruzione di un certificato EUR.1, l'esportatore può richiedere alle autorità doganali che l'hanno rilasciato un duplicato, compilato sulla base dei documenti d'esportazione in loro possesso.
2. I duplicati così rilasciati devono recare una delle seguenti diciture:

"DUPLIKAT", "DUPLICATA", "DUPLICATO", "DUPLICAAT", "DUPLICATE",
"ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ", "DUPLICADO", "SEGUNDA VIA", "KAKSOISKAPPALE", [testo macedone].
3. Le diciture di cui al paragrafo 2 devono figurare nella casella "Osservazioni" del duplicato del certificato di circolazione EUR.1.
4. Il duplicato, sul quale deve figurare la data di rilascio del certificato di circolazione EUR.1 originale, è valido a decorrere da tale data.

Articolo 19

Rilascio dei certificati di circolazione EUR.1 sulla base di una prova dell'origine rilasciata o compilata in precedenza

Se i prodotti originari sono posti sotto il controllo di un ufficio doganale nella Comunità o nell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, si può sostituire l'originale della prova dell'origine con uno o più certificati EUR.1 al fine di inviare tutti i prodotti, o parte di essi, altrove nella Comunità o nell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia. I certificati di circolazione EUR.1 sostitutivi sono rilasciati dall'ufficio doganale sotto il cui controllo sono posti i prodotti.

Articolo 20

Condizioni per la compilazione di una dichiarazione su fattura

1. La dichiarazione su fattura di cui all'articolo 15, paragrafo 1, lettera b), può essere compilata:
 - a) da un esportatore autorizzato ai sensi dell'articolo 21, oppure
 - b) da qualsiasi esportatore per qualsiasi spedizione consistente in uno o più colli contenenti prodotti originari il cui valore totale non superi i 6 000 ECU.
2. La dichiarazione su fattura può essere compilata se i prodotti in questione possono essere considerati prodotti originari della Comunità o dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia e soddisfano gli altri requisiti del presente protocollo.
3. L'esportatore che compila una dichiarazione su fattura dovrà essere pronto a presentare in qualsiasi momento, su richiesta dell'autorità doganale del paese d'esportazione, tutti i documenti atti a comprovare il carattere originario dei prodotti in questione e l'osservanza degli altri requisiti di cui al presente protocollo.
4. La dichiarazione su fattura dev'essere compilata dall'esportatore a macchina, stampigliando o stampando sulla fattura, sulla bolletta di consegna o su altro documento commerciale la dichiarazione il cui testo figura nell'allegato IV, utilizzando una delle versioni linguistiche stabilite in tale allegato e conformemente alle disposizioni di diritto interno del paese d'esportazione. Se compilata a mano, la dichiarazione deve essere scritta con inchiostro e in stampatello.
5. Le dichiarazioni su fattura recano la firma manoscritta originale dell'esportatore. Un esportatore autorizzato ai sensi dell'articolo 21, tuttavia, non è tenuto a firmare tali dichiarazioni, purché egli consegni all'autorità doganale del paese d'esportazione un impegno scritto in cui accetta la piena responsabilità di qualsiasi dichiarazione su fattura che lo identifichi come se questa recasse effettivamente la sua firma manoscritta.
6. La dichiarazione su fattura può essere compilata dall'esportatore al momento dell'esportazione dei prodotti cui si riferisce o successivamente, purché sia presentata nel paese d'importazione non più tardi di due anni dall'importazione dei prodotti cui si riferisce.

Articolo 21

Esportatore autorizzato

1. Le autorità doganali del paese d'esportazione possono autorizzare qualsiasi esportatore che effettui frequenti esportazioni di prodotti ai sensi del presente Accordo a compilare dichiarazioni su fattura indipendentemente dal valore dei prodotti in questione. L'esportatore che richiede tale autorizzazione deve offrire alle autorità doganali soddisfacenti garanzie per l'accertamento del carattere originario dei prodotti e per quanto riguarda l'osservanza degli altri requisiti del presente protocollo.

2. Le autorità doganali possono conferire lo status di esportatore autorizzato alle condizioni che esse considerano appropriate.
3. Le autorità doganali attribuiscono all'esportatore autorizzato un numero di autorizzazione doganale da riportare sulla dichiarazione su fattura.
4. Le autorità doganali controllano l'uso dell'autorizzazione da parte dell'esportatore autorizzato.
5. Le autorità doganali possono ritirare l'autorizzazione in qualsiasi momento. Esse lo faranno se l'esportatore autorizzato non offre più le garanzie di cui al paragrafo 1, non soddisfa le condizioni di cui al paragrafo 2 o fa comunque un uso scorretto dell'autorizzazione.

Articolo 22

Validità della prova dell'origine

1. La prova dell'origine ha una validità di quattro mesi dalla data di rilascio nel paese di esportazione e dev'essere presentata entro tale termine alle autorità doganali del paese d'importazione.
2. Le prove dell'origine presentate alle autorità doganali del paese d'importazione dopo la scadenza del termine di presentazione di cui al paragrafo 1 possono essere accettate, ai fini dell'applicazione del trattamento preferenziale, quando l'inosservanza del termine è dovuta a circostanze eccezionali.
3. Negli altri casi di presentazione tardiva, le autorità doganali del paese d'importazione possono accettare le prove dell'origine se i prodotti sono stati presentati prima della scadenza di tale termine.

Articolo 23

Presentazione della prova dell'origine

Le prove dell'origine sono presentate alle autorità doganali del paese d'importazione conformemente alle procedure applicabili in tale paese. Dette autorità possono richiedere che la prova dell'origine sia tradotta e che la dichiarazione di importazione sia accompagnata da una dichiarazione dell'importatore secondo la quale i prodotti soddisfano le condizioni previste per l'applicazione del presente Accordo.

Articolo 24

Importazioni con spedizioni scaglionate

Quando, su richiesta dell'importatore e alle condizioni stabilite dalle autorità doganali del paese d'importazione, vengono importati con spedizioni scaglionate prodotti smontati o non assemblati ai sensi della regola generale 2, lettera a) del sistema armonizzato, di cui alle sezioni XVI e XVII o alle voci nn. 7308 e 9406 del sistema armonizzato, per tali prodotti viene presentata alle autorità doganali un'unica prova dell'origine al momento dell'importazione della prima spedizione parziale.

Articolo 25

Esonero dalla prova dell'origine

1. Sono ammessi come prodotti originari, senza che occorra presentare una prova dell'origine, i prodotti oggetto di piccole spedizioni da privati a privati o contenuti nei bagagli personali dei viaggiatori, purché si tratti di importazioni prive di qualsiasi carattere commerciale e i prodotti siano stati dichiarati rispondenti ai requisiti del presente protocollo e laddove non sussistano dubbi circa la veridicità di tale dichiarazione. Nel caso di prodotti spediti per posta, detta dichiarazione può essere effettuata sulla dichiarazione in dogana C2/CP3 o su un foglio ad essa allegato.
2. Si considerano prive di qualsiasi carattere commerciale le importazioni che presentano un carattere occasionale e riguardano esclusivamente prodotti riservati all'uso personale dei destinatari, dei viaggiatori o dei loro familiari quando, per loro natura e quantità, consentano di escludere ogni fine commerciale.
3. Inoltre, il valore complessivo dei prodotti non deve superare 500 ECU se si tratta di piccole spedizioni, oppure 1 200 ECU se si tratta del contenuto dei bagagli personali dei viaggiatori.

Articolo 26

Documenti giustificativi

I documenti di cui all'articolo 16, paragrafo 3, e all'articolo 20, paragrafo 3, utilizzati per provare che i prodotti coperti da un certificato di circolazione EUR.1 o da una dichiarazione su fattura possono essere considerati prodotti originari della Comunità o dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia e soddisfano gli altri requisiti del presente protocollo, possono consistere, tra l'altro, in:

- a) una prova diretta dei processi svolti dall'esportatore o dal fornitore per ottenere le merci in questione, contenuta per esempio nella sua contabilità interna;
- b) documenti comprovanti il carattere originario dei materiali utilizzati, rilasciati o compilati nella Comunità o nell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, dove tali documenti sono utilizzati conformemente al diritto interno;

- c) documenti comprovanti la lavorazione o la trasformazione di cui sono stati oggetto i materiali nella Comunità o nell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, rilasciati o compilati nella Comunità o nell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, dove tali documenti sono utilizzati conformemente al diritto interno;
- d) certificati di circolazione EUR.1 o dichiarazioni su fattura comprovanti il carattere originario dei materiali utilizzati, rilasciati o compilati nella Comunità o nell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia in conformità del presente protocollo.

Articolo 27

Conservazione delle prove dell'origine e dei documenti giustificativi

- 1. L'esportatore che richiede il rilascio di un certificato di circolazione EUR.1 deve conservare per almeno tre anni i documenti di cui all'articolo 16, paragrafo 3.
- 2. L'esportatore che compila una dichiarazione su fattura deve conservare per almeno tre anni una copia di tale dichiarazione su fattura e i documenti di cui all'articolo 20, paragrafo 3.
- 3. Le autorità doganali del paese d'esportazione che rilasciano un certificato di circolazione EUR.1 devono conservare per almeno tre anni il formulario di richiesta di cui all'articolo 16, paragrafo 2.
- 4. Le autorità doganali del paese d'importazione devono conservare per almeno tre anni i certificati di circolazione EUR.1 e le dichiarazioni su fattura loro presentati.

Articolo 28

Discordanze ed errori formali

- 1. La constatazione di lievi discordanze tra le diciture che figurano sulla prova dell'origine e quelle contenute nei documenti presentati all'ufficio doganale per l'espletamento delle formalità d'importazione dei prodotti non comporta di per sé l'invalidità della prova dell'origine se viene regolarmente accertato che tale documento corrisponde ai prodotti presentati.
- 2. In caso di errori formali evidenti, come errori di battitura, sulla prova dell'origine, il documento non viene respinto se detti errori non sono tali da destare dubbi sulla correttezza delle indicazioni in esso riportate.

Articolo 29

Importi espressi in ECU

- 1. Gli importi nella moneta nazionale del paese d'esportazione equivalenti a quelli espressi in ECU sono fissati dal paese d'esportazione e comunicati ai paesi d'importazione tramite la Commissione europea.

2. Qualora tali importi superino gli importi corrispondenti fissati dal paese d'importazione, quest'ultimo li accetta se i prodotti sono fatturati nella moneta del paese d'esportazione. Quando i prodotti sono fatturati nella moneta di un altro Stato membro della Comunità europea, il paese d'importazione riconosce l'importo notificato dal paese in questione.
3. Gli importi da utilizzare in una determinata moneta nazionale sono il controvalore in questa moneta nazionale degli importi espressi in ECU al primo giorno lavorativo del mese di ottobre del 1995.
4. Gli importi espressi in ECU e il loro controvalore nelle monete nazionali degli Stati membri della Comunità europea e dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia vengono riveduti dal Comitato di cooperazione su richiesta della Comunità o dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia. Nel procedere a detta revisione, il Comitato di cooperazione garantisce che non si verifichino diminuzioni degli importi da utilizzare in una qualsiasi moneta nazionale e tiene conto altresì dell'opportunità di preservare in termini reali gli effetti dei valori limite stabiliti. A tal fine, essa può decidere di modificare gli importi espressi in ECU.

TITOLO VI

MISURE DI COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA

Articolo 30

Assistenza reciproca

1. Le autorità doganali degli Stati membri della Comunità europea e dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia si comunicano a vicenda, tramite la Commissione europea, il facsimile dell'impronta dei timbri utilizzati nei loro uffici doganali per il rilascio dei certificati di circolazione EUR.1 e l'indirizzo delle autorità doganali competenti per il controllo di detti certificati e delle dichiarazioni su fattura.
2. Al fine di garantire la corretta applicazione del presente protocollo, la Comunità e l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia si prestano reciproca assistenza, mediante le amministrazioni doganali competenti, nel controllo dell'autenticità dei certificati di circolazione EUR.1 o delle dichiarazioni su fattura e della correttezza delle informazioni riportate in tali documenti.

Articolo 31

Controllo delle prove dell'origine

1. Il controllo a posteriori delle prove dell'origine è effettuato per sondaggio o ogniquale volta le autorità doganali del paese d'importazione abbiano ragionevole motivo di dubitare dell'autenticità dei documenti, del carattere originario dei prodotti in questione o dell'osservanza degli altri requisiti del presente protocollo.

2. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del paragrafo 1, le autorità doganali del paese d'importazione rispediscono alle autorità doganali del paese di esportazione il certificato di circolazione EUR.1 e la fattura, se è stata presentata, la dichiarazione su fattura, ovvero una copia di questi documenti, indicando, se del caso, i motivi che giustificano un'inchiesta. A corredo della richiesta di controllo, devono essere inviati tutti i documenti e le informazioni ottenute che facciano sospettare la presenza di inesattezze nelle informazioni relative alla prova dell'origine.
3. Il controllo viene effettuato dalle autorità doganali del paese di esportazione. A tal fine, esse hanno la facoltà di richiedere qualsiasi prova e di procedere a qualsiasi controllo dei conti dell'esportatore nonché a tutte le altre verifiche che ritengano opportune.
4. Qualora le autorità doganali del paese d'importazione decidano di sospendere la concessione del trattamento preferenziale ai prodotti in questione in attesa dei risultati del controllo, esse offrono all'importatore la possibilità di ritirare i prodotti, riservandosi di applicare le misure cautelari ritenute necessarie.
5. I risultati del controllo devono essere comunicati al più presto alle autorità doganali che lo hanno richiesto, indicando chiaramente se i documenti sono autentici, se i prodotti in questione possono essere considerati originari della Comunità o dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia e se soddisfano gli altri requisiti del presente protocollo.
6. Qualora, in caso di ragionevole dubbio, non sia pervenuta alcuna risposta entro dieci mesi dalla data della richiesta di controllo o qualora la risposta non contenga informazioni sufficienti per determinare l'autenticità del documento in questione o l'effettiva origine dei prodotti, le autorità doganali che hanno richiesto il controllo li escludono dal trattamento preferenziale, salvo circostanze eccezionali.

Articolo 32

Composizione delle controversie

Le controversie riguardanti le procedure di controllo di cui all'articolo 31 che non sia possibile dirimere tra le autorità doganali che richiedono il controllo e le autorità doganali incaricate di effettuarlo e i problemi di interpretazione del presente protocollo vengono sottoposti al Comitato di cooperazione.

La composizione delle controversie tra l'importatore e le autorità doganali del paese d'importazione è comunque soggetta alla legislazione del suddetto paese.

Articolo 33

Sanzioni

Chiunque compili o faccia compilare un documento contenente dati non rispondenti a verità allo scopo di ottenere un trattamento preferenziale per i prodotti è assoggettato a sanzioni.

Articolo 34

Zone franche

1. La Comunità e l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia adottano tutte le misure necessarie per evitare che i prodotti scambiati sotto la scorta di una prova dell'origine che sostano durante il trasporto in una zona franca situata nel loro territorio siano oggetto di sostituzioni o di trasformazioni diverse dalle normali operazioni destinate ad evitarne il deterioramento.
2. In deroga alle disposizioni del paragrafo 1, qualora prodotti originari della Comunità o dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia importati in una zona franca sotto la scorta di una prova dell'origine siano oggetto di lavorazioni o trasformazioni, le autorità competenti rilasciano, su richiesta dell'esportatore, un nuovo certificato EUR.1 se la lavorazione o la trasformazione subita è conforme alle disposizioni del presente protocollo.

TITOLO VII

CEUTA E MELILLA

Articolo 35

Applicazione del protocollo

1. L'espressione "la Comunità" utilizzata nell'articolo 2 non comprende Ceuta e Melilla.
2. I prodotti originari dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia importati a Ceuta o a Melilla beneficiano sotto ogni aspetto del regime doganale applicato ai prodotti originari del territorio doganale della Comunità, ai sensi del protocollo 2 dell'atto di adesione alle Comunità europee del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese. L'ex Repubblica iugoslava di Macedonia riconosce alle importazioni dei prodotti contemplati dall'Accordo e originari di Ceuta e Melilla lo stesso regime doganale riconosciuto ai prodotti importati provenienti dalla Comunità e originari della Comunità.
3. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 2 per quanto riguarda i prodotti originari di Ceuta e Melilla, il presente protocollo si applica, mutatis mutandis, fatte salve le condizioni particolari di cui all'articolo 36.

Articolo 36

Condizioni particolari

1. Purché siano stati trasportati direttamente conformemente alle disposizioni dell'articolo 12, si considerano:
 - 1) prodotti originari di Ceuta e Melilla:

- a) i prodotti interamente ottenuti a Ceuta e Melilla;
 - b) i prodotti ottenuti a Ceuta e Melilla nella cui fabbricazione si utilizzano prodotti diversi da quelli di cui alla lettera a), a condizione
 - i) che tali prodotti siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 5 del presente protocollo, oppure
 - ii) che tali prodotti siano originari dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia o della Comunità ai sensi del presente protocollo e che siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni superiori alle lavorazioni o trasformazioni insufficienti di cui all'articolo 6, paragrafo 1.
- 2) prodotti originari dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia:
- a) i prodotti interamente ottenuti nell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia;
 - b) i prodotti ottenuti nell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia nella cui fabbricazione si utilizzano prodotti diversi da quelli di cui alla lettera a), a condizione
 - i) che tali prodotti siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 5 del presente protocollo, oppure
 - ii) che tali prodotti siano originari di Ceuta e Melilla o della Comunità ai sensi del presente protocollo e che siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni superiori alle lavorazioni o trasformazioni insufficienti di cui all'articolo 6, paragrafo 1.
2. Ceuta e Melilla sono considerate un unico territorio.
3. L'esportatore o il suo rappresentante autorizzato deve apporre le diciture "ex Repubblica iugoslava di Macedonia" o "Ceuta e Melilla" nella casella 2 del certificato di circolazione EUR.1 o sulla dichiarazione su fattura. Nel caso dei prodotti originari di Ceuta e Melilla, inoltre, tale indicazione va riportata nella casella 4 del certificato di circolazione EUR.1 o sulle dichiarazioni su fattura.
4. Le autorità doganali spagnole sono responsabili dell'applicazione del presente protocollo a Ceuta e Melilla.

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 37

Modifiche del protocollo

Il Consiglio di cooperazione può decidere di apportare modifiche alle disposizioni del presente protocollo.

ALLEGATO I

Note introduttive all'elenco dell'allegato II

Nota 1:

L'elenco stabilisce, per tutti i prodotti, le condizioni richieste affinché si possa considerare che detti prodotti sono stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 5 del protocollo.

Nota 2:

- 2.1 Le prime due colonne dell'elenco descrivono il prodotto ottenuto. La prima colonna indica la voce o il numero del capitolo del sistema armonizzato, mentre la seconda riporta la designazione delle merci usata in detto sistema per tale voce o capitolo. Ad ogni prodotto menzionato nelle prime due colonne corrisponde una regola nelle colonne 3 o 4. In alcuni casi, la voce che figura nella prima colonna è preceduta da "ex"; ciò significa che le regole delle colonne 3 o 4 si applicano soltanto alla parte di voce o di capitolo descritta nella colonna 2.
- 2.2 Quando nella colonna 1 compaiono più voci raggruppate insieme, o il numero di un capitolo, e di conseguenza la designazione dei prodotti nella colonna 2 è espressa in termini generali, le corrispondenti regole delle colonne 3 o 4 si applicano a tutti i prodotti che nel sistema armonizzato sono classificati nelle voci del capitolo o in una delle voci raggruppate nella colonna 1.
- 2.3 Quando nell'elenco compaiono più regole applicabili a diversi prodotti classificati nella stessa voce, ciascun trattino riporta la designazione della parte di voce cui si applicano le corrispondenti regole delle colonne 3 o 4.
- 2.4 Se a un prodotto menzionato nelle prime due colonne corrisponde una regola sia nella colonna 3, sia nella colonna 4, l'esportatore può scegliere, in alternativa, di applicare la regola della colonna 3 o quella della colonna 4. Se nella colonna 4 non è riportata alcuna regola d'origine, si deve applicare la regola della colonna 3.

Nota 3:

- 3.1 Le disposizioni dell'articolo 5 del protocollo relative ai prodotti che hanno acquisito il carattere di prodotto originario utilizzati nella fabbricazione di altri prodotti si applicano indipendentemente dal fatto che tale carattere sia stato acquisito nello stabilimento industriale ove sono utilizzati tali prodotti o in un altro stabilimento nella Comunità o nell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia.

Ad esempio:

Un motore della voce 8407, per il quale la regola d'origine impone che il valore dei materiali non originari incorporati non deve superare il 40 per cento del prezzo franco fabbrica, è ottenuto da "sbozzi di forgia di altri acciai legati" della voce ex 7224.

Se la forgiatura è stata effettuata nella Comunità a partire da un lingotto non originario, il pezzo forgiato ha già ottenuto il carattere di prodotto originario conformemente alla regola dell'elenco per la voce ex 7224. Pertanto esso si può considerare originario nel calcolo del valore del motore, indipendentemente dal fatto che sia stato ottenuto nello stesso stabilimento industriale o in un altro stabilimento nella Comunità. Nell'addizionare il valore dei materiali non originari utilizzati, quindi, non si tiene conto del valore del lingotto non originario.

- 3.2 La regola dell'elenco specifica la lavorazione o trasformazione minima richiesta; anche l'esecuzione di lavorazioni o trasformazioni più complesse, quindi, conferisce il carattere di prodotto originario, mentre l'esecuzione di lavorazioni o trasformazioni inferiori non può conferire tale carattere. Pertanto, se una regola autorizza l'impiego di un materiale non originario a un certo stadio di lavorazione, l'impiego di tale materiale negli stadi di lavorazione precedenti è autorizzato, ma l'impiego del materiale in uno stadio successivo non lo è.
- 3.3 Fermo restando quanto disposto alla nota 3.2, quando una regola autorizza l'impiego di "materiali di qualsiasi voce", si possono utilizzare anche materiali della stessa voce del prodotto, fatte salve le limitazioni specifiche eventualmente indicate nella regola stessa. Tuttavia, l'espressione "fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce ..." significa che si possono utilizzare materiali classificati nella stessa voce del prodotto solo se corrispondono a una designazione diversa dalla designazione del prodotto riportata nella colonna 2 dell'elenco.
- 3.4 Quando una regola dell'elenco specifica che un prodotto può essere fabbricato a partire da più materiali, ciò significa che è ammesso l'uso di uno o più materiali, e non che si devono utilizzare tutti i materiali.

Ad esempio:

La regola per i tessuti di cui alle voci SA 5208-5212 autorizza l'impiego di fibre naturali nonché tra l'altro, di sostanze chimiche. Ciò non significa che si devono utilizzare le une e le altre, bensì che si possono usare le une, le altre, oppure le une e le altre.

- 3.5 Se una regola dell'elenco specifica che un prodotto dev'essere fabbricato a partire da un determinato materiale, tale condizione non vieta ovviamente l'impiego di altri materiali che, per loro natura, non possono rispettare questa regola (cfr. anche la nota 6.2. per quanto riguarda i tessili).

Ad esempio:

La regola per le preparazioni alimentari della voce 1904, che esclude specificamente l'uso di cereali e loro derivati, non impedisce l'uso di sali minerali, sostanze chimiche e altri additivi che non sono prodotti a partire da cereali.

Tuttavia, ciò non si applica ai prodotti che, pur non potendo essere ottenuti a partire dal particolare materiale specificato nell'elenco, possono essere prodotti a partire da un materiale della stessa natura ad uno stadio di lavorazione precedente.

Ad esempio:

Nel caso di un capo di abbigliamento dell'ex capitolo 62 fabbricato con materiali non tessuti, se la regola prescrive che per tale categoria l'unico materiale non originario autorizzato è il filato, non è permesso partire da "tessuti non tessuti", nemmeno se questi ultimi non possono essere normalmente ottenuti da filati. In tal caso, il materiale di partenza dovrebbe normalmente trovarsi ad uno stadio precedente al filato, cioè allo stadio di fibra.

- 3.6 Se una regola dell'elenco autorizza l'impiego di materiali non originari, indicando due percentuali del loro tenore massimo, tali percentuali non sono cumulabili. In altri termini, il tenore massimo di tutti i materiali non originari impiegati non può mai eccedere la percentuale più elevata fra quelle indicate. Inoltre, non devono essere superate le singole percentuali in relazione ai materiali cui si riferiscono.

Nota 4:

- 4.1 Nell'elenco, con l'espressione "fibre naturali" s'intendono le fibre diverse da quelle artificiali o sintetiche che si trovano in uno stadio precedente alla filatura, compresi i cascami; salvo diversa indicazione, inoltre, l'espressione "fibre naturali" comprende le fibre che sono state cardate, pettinate o altrimenti preparate, ma non filate.
- 4.2 Il termine "fibre naturali" comprende i crini della voce 0503, la seta delle voci 5002 e 5003 nonché le fibre di lana, i peli fini o grossolani di animali delle voci 5101-5105, le fibre di cotone delle voci da 5201-5203 e le altre fibre vegetali delle voci 5301-5305.
- 4.3 Nell'elenco, le espressioni "pasta tessile", "sostanze chimiche" e "materiali per la fabbricazione della carta" designano i materiali che non sono classificati nei capitoli 50-63 e che possono essere utilizzati per fabbricare fibre e filati sintetici o artificiali e filati o fibre di carta.
- 4.4 Nell'elenco, per "fibre in fiocco sintetiche o artificiali" si intendono i fasci di filamenti, le fibre in fiocco o i cascami sintetici o artificiali delle voci 5501-5507.

Nota 5:

- 5.1 Se per un dato prodotto dell'elenco si fa riferimento alla presente nota, le condizioni indicate nella colonna 3 non si applicano ad alcun materiale tessile di base utilizzato nella fabbricazione di tale prodotto che rappresenti globalmente non più del 10 per cento del peso totale di tutti i materiali tessili di base usati (cfr. anche le note 5.3 e 5.4).
- 5.2 Tuttavia, la tolleranza di cui alla nota 5.1 si applica esclusivamente ai prodotti misti nella cui composizione entrano due o più materiali tessili di base.

Per materiali tessili di base si intendono i seguenti:

- seta;
- lana;

- peli grossolani di animali;
- peli fini di animali;
- crine di cavallo;
- cotone;
- carta e materiali per la fabbricazione della carta;
- lino;
- canapa;
- iuta ed altre fibre tessili liberiane;
- sisal ed altre fibre tessili del genere Agave;
- cocco, abaca, ramiè ed altre fibre tessili vegetali;
- filamenti sintetici;
- filamenti artificiali;
- fibre sintetiche in fiocco di polipropilene;
- fibre sintetiche in fiocco di poliestere;
- fibre sintetiche in fiocco di poliammide;
- fibre sintetiche in fiocco di poliacrilonitrile;
- fibre sintetiche in fiocco di poliimmide;
- fibre sintetiche in fiocco di politetrafluoroetilene;
- fibre sintetiche in fiocco di polisolfuro di fenilene;
- fibre sintetiche in fiocco di cloruro di polivinile;
- altre fibre sintetiche in fiocco;
- fibre artificiali in fiocco di viscosa;
- altre fibre artificiali in fiocco;
- filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di poliestere, anche rivestiti;
- filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di poliestere, anche rivestiti;

- prodotti di cui alla voce 5605 (filati metallizzati) nella cui composizione entra un nastro consistente di un'anima di lamina di alluminio, oppure di un'anima di pellicola di materia plastica, anche ricoperta di polvere di alluminio, di larghezza non superiore a 5 mm, inserita mediante incollatura con adesivo trasparente o colorato tra due pellicole di plastica;
- altri prodotti di cui alla voce 5605.

Ad esempio:

Un filato della voce 5205 ottenuto da fibre di cotone della voce 5203 e da fibre sintetiche in fiocco della voce 5506 è un filato misto. La massima percentuale utilizzabile di fibre sintetiche in fiocco non originarie che non soddisfano le norme di origine (che richiedono una fabbricazione a partire da sostanze chimiche o da pasta tessile) corrisponde pertanto al 10 per cento, in peso, del filato.

Ad esempio:

Un tessuto di lana della voce 5112 ottenuto da filati di lana della voce 5107 e da filati di fibre sintetiche in fiocco della voce 5509 è un tessuto misto. Si possono quindi utilizzare filati sintetici che non soddisfano le norme di origine (che richiedono una fabbricazione a partire da sostanze chimiche o da pasta tessile), o filati di lana che non soddisfano le norme di origine (che richiedono una fabbricazione a partire da fibre naturali, non cardate né pettinate né altrimenti preparate per la filatura), o una combinazione di entrambi, purché il loro peso totale non superi il 10 per cento del peso del tessuto.

Ad esempio:

Una superficie tessile "tuffed" della voce 5802 ottenuta da filati di cotone della voce 5205 e da tessuti di cotone della voce 5210 è un prodotto misto solo se il tessuto di cotone è esso stesso un tessuto misto ottenuto da filati classificati in due voci separate, oppure se i filati di cotone usati sono essi stessi misti.

Ad esempio:

Ovviamente, se la stessa superficie tessile "tufted" fosse stata ottenuta da filati di cotone della voce 5205 e da tessuti sintetici della voce 5407, la superficie tessile "tufted" sarebbe un prodotto misto poiché si tratta di due materiali tessili di base diversi.

Ad esempio:

Un tappeto con ciuffi di filati artificiali e ciuffi di filati di cotone e il dorso di iuta è un prodotto misto, poiché sono stati utilizzati tre materiali tessili di base. Si può quindi utilizzare qualsiasi materiale non originario ad uno stadio di lavorazione successivo a quello consentito dalla regola, a condizione che il peso globale di tali materiali non superi il 10 per cento del peso del materiale tessile del tappeto. Perciò, il dorso di iuta, e/o i filati artificiali potrebbero essere importati a tale stadio di lavorazione, purché siano rispettati i limiti di peso.

- 5.3 Nel caso di prodotti nella cui composizione entrano "filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di poliestere, anche rivestiti", la tolleranza è del 20 per cento per tali filati.
- 5.4 Nel caso di prodotti nella cui composizione entra del "nastro consistente di un'anima di lamina di alluminio, oppure di un'anima di pellicola di materia plastica, anche ricoperta di polvere di alluminio, di larghezza non superiore a 5 mm, inserita mediante incollatura tra due pellicole di plastica," la tolleranza per tale nastro è del 30 per cento.

Nota 6:

- 6.1 Nel caso dei prodotti tessili in corrispondenza dei quali figura nell'elenco una nota a piè di pagina che rinvia alla presente nota, si possono utilizzare materiali tessili, escluse le fodere e le controfodere, che non soddisfano la regola indicata nella colonna 3 per il prodotto finito in questione, purché siano classificati in una voce diversa da quella del prodotto e il loro valore non superi l'8 per cento del prezzo franco fabbrica del prodotto.
- 6.2 Fatto salvo quanto disposto alla nota 6.3, i materiali non classificati nei capitoli 50-63, contenenti o meno materiali tessili, possono essere utilizzati liberamente nella fabbricazione di prodotti tessili.

Ad esempio:

Se una regola dell'elenco richiede per un prodotto tessile specifico, come i pantaloni, l'utilizzazione di filati, ciò non vieta l'uso di articoli metallici come i bottoni, poiché questi non sono classificati nei capitoli 50-63, né l'uso di cerniere lampo, anche se normalmente le chiusure lampo contengono tessili.

- 6.3 Qualora si applichi una regola di percentuale, nel calcolo del valore dei materiali non originari incorporati si deve tener conto del valore dei materiali non classificati nei capitoli 50-63.

Nota 7:

- 7.1 I "trattamenti specifici" relativi alle voci ex 2707, 2713-2715, ex 2901, ex 2902 ed ex 3403 consistono nelle seguenti operazioni:

- a) distillazione sotto vuoto;
- b) ridistillazione mediante un processo di frazionamento molto spinto ¹;
- c) cracking;
- d) reforming;
- e) estrazione mediante solventi selettivi;

¹ Cfr. nota esplicativa complementare 4 b) del capitolo 27 della nomenclatura combinata.

- f) trattamento costituito da tutte le operazioni seguenti: trattamento all'acido solforico concentrato o all'oleum o all'anidride solforica, neutralizzazione mediante agenti alcalini, decolorazione e depurazione mediante terre attive per natura, terre attivate, carbone attivo o bauxite;
 - g) polimerizzazione;
 - h) alchilazione;
 - i) isomerizzazione.
- 7.2 I "trattamenti specifici" relativi alle voci 2710, 2711 e 2712 consistono nelle seguenti operazioni:
- a) distillazione sotto vuoto;
 - b) ridistillazione mediante un processo di frazionamento molto spinto¹;
 - c) cracking;
 - d) re-forming;
 - e) estrazione mediante solventi selettivi;
 - f) trattamento costituito da tutte le operazioni seguenti: trattamento all'acido solforico concentrato o all'oleum o all'anidride solforica, neutralizzazione mediante agenti alcalini, decolorazione e depurazione mediante terre attive per natura, terre attivate, carbone attivo o bauxite;
 - g) polimerizzazione;
 - h) alchilazione;
 - ij) isomerizzazione;
 - k) solo per gli oli pesanti della voce ex 2710, desulfurazione con impiego di idrogeno che riduca almeno dell'85 per cento il tenore di zolfo dei prodotti trattati (metodo ASTM D 1266-59 T);
 - l) solo per i prodotti della voce 2710, deparaffinazione mediante un processo diverso dalla semplice filtrazione;
 - m) solo per gli oli pesanti della voce ex 2710, trattamento all'idrogeno, diverso dalla desolforazione, in cui l'idrogeno partecipa attivamente ad una reazione chimica realizzata ad una pressione superiore a 20 bar e ad una temperatura superiore a 250 °C in presenza di un catalizzatore. Non sono invece considerati trattamenti specifici i trattamenti di rifinitura all'idrogeno di oli lubrificanti della voce ex 2710, aventi in particolare lo scopo di migliorare il colore o la stabilità (ad esempio l'"hydrofinishing" o la decolorazione);

¹ Cfr. nota esplicativa complementare 4 b) del capitolo 27 della nomenclatura combinata.

- n) solo per gli oli combustibili della voce ex 2710, distillazione atmosferica, purché tali prodotti distillino in volume, comprese le perdite, meno di 30 per cento a 300° C, secondo il metodo ASTM D 86;
 - o) solo per gli oli pesanti diversi dal gasolio e dagli oli combustibili della voce ex 2710, voltolizzazione ad alta frequenza.
- 7.3 Ai sensi delle voci ex 2707, da 2713 a 2715, ex 2901, ex 2902 e ex 3403, le operazioni semplici quali la pulitura, la decantazione, la desalificazione, la disidratazione, il filtraggio, la colorazione, la marcatura, l'ottenimento di un tenore di zolfo mescolando prodotti con tenori di zolfo diversi, qualsiasi combinazione di queste operazioni o di operazioni analoghe non conferiscono l'origine.

ALLEGATO II

ELENCO DELLE LAVORAZIONI O TRASFORMAZIONI A CUI DEVONO ESSERE SOTTOPOSTI I MATERIALI NON ORIGINARI AFFINCHÉ IL PRODOTTO TRASFORMATO POSSA AVERE IL CARATTERE DI PRODOTTO ORIGINARIO

**Non tutti i prodotti elencati sono contemplati dall'accordo. È pertanto necessario
consultare le altre parti dell'accordo**

Voce SA (1)	Designazione delle merci (2)	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari (3) (4)	
capitolo 1	Animali vivi	Tutti gli animali del capitolo 1 utilizzati devono essere interamente ottenuti	
capitolo 2	Carni e frattaglie commestibili	Fabbricazione in cui tutti i materiali dei capitoli 1 e 2 utilizzati devono essere interamente ottenuti	
capitolo 3	Pesci e crostacei, molluschi e altri invertebrati acquatici	Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 3 utilizzati devono essere interamente ottenuti	
ex capitolo 4 0403	Latte e derivati del latte; uova di volatili; miele naturale; prodotti commestibili di origine animale, non nominati né compresi altrove; esclusi: Latticello, latte e crema coagulati, yogurt, kefir e altri tipi di latte e creme fermentati o acidificati, anche concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o con aggiunta di aromatizzanti, di frutta o cacao	Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 4 utilizzati devono essere interamente ottenuti Fabbricazione in cui: - tutti i materiali del capitolo 4 utilizzati devono essere interamente ottenuti, - i succhi di frutta (eccettuati i succhi di ananasso, di limetta e di pompelmo) della voce 2009 devono essere originari, e - il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non deve eccedere il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex capitolo 5 ex 0502	Altri prodotti di origine animale, non nominati né compresi altrove, esclusi: Setole di maiale o di cinghiale, preparate	Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 5 utilizzati devono essere interamente ottenuti Pulitura, disinfezione, cernita e raddrizzamento di setole di maiale o di cinghiale	
capitolo 6	Piante vive e prodotti della floricoltura	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali del capitolo 6 utilizzati devono essere interamente ottenuti, e - il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
capitolo 7	Ortaggi o legumi, piante, radici e tuberi mangerecci	Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 7 utilizzati devono essere interamente ottenuti	
capitolo 8	Frutta commestibile; scorze di agrumi o di meloni	Fabbricazione in cui: - tutti i frutti utilizzati devono essere interamente ottenuti, e - il valore dei materiali del capitolo 17 utilizzati non deve eccedere il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto	

Voce SA (1)	Designazione delle merci (2)	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari (3) (4)	
ex capitolo 9	Caffè, tè, mate e spezie, esclusi:	Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 9 utilizzati devono essere interamente ottenuti	
0901	Caffè, anche torrefatto o decaffeinato; bucce e pellicole di caffè; sucedanei del caffè contenenti caffè in qualsiasi proporzione	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce	
0902	Tè, anche aromatizzato	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce	
ex 0910	Miscugli di spezie	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce	
capitolo 10	Cereali	Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 10 utilizzati devono essere interamente ottenuti	
ex capitolo 11	Prodotti della macerazione; malto, amidi e fecole; inulina, glutine di frumento, esclusi	Fabbricazione in cui i cereali, ortaggi, legumi, radici e tuberi della voce 0714 o la frutta utilizzata devono essere interamente ottenuti	
ex 1106	Farine, semolini e polveri dei legumi da granella, secchi, della voce 0713, sgranati	Essiccazione e macinazione di legumi della voce 0708	
capitolo 12	Semi e frutti oleosi; semi, sementi e frutti diversi; piante industriali o medicinali; paglie e foraggi	Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 12 utilizzati devono essere interamente ottenuti	
1301	Gomma lacca, gomme, resine, gommo-resine e oleoresine (ad esempio: balsami), naturali	Fabbricazione in cui il valore dei materiali della voce 1301 utilizzati non deve eccedere il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
1302	Succhi ed estratti vegetali; sostanze pectiche, pectinati e pectati; agar-agar ed altre mucillagini ed ispessenti derivati da vegetali, anche modificati: - mucillagini ed ispessenti derivati da vegetali, anche modificati - altri	Fabbricazione a partire da mucillagini ed ispessenti non modificati Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
capitolo 14	Materie da intreccio ed altri prodotti di origine vegetale, non nominati né compresi altrove	Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 14 utilizzati devono essere interamente ottenuti	
ex capitolo 15	Grassi e oli animali o vegetali; prodotti della loro scissione; grassi alimentari lavorati; cere di origine animale o vegetale, esclusi:	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto	

Voce SA	Designazione delle merci	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari	
(1)	(2)	(3)	(4)
1501	Grassi di maiale (compreso lo strutto) e grassi di volatili, diversi da quelli delle voci 0209 o 1503: - grassi di ossa o grassi di cascami - altri	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale, esclusi quelli delle voci 0203, 0206 o 0207 oppure da ossa della voce 0506 Fabbricazione a partire da carni o frattaglie commestibili di animali della specie suina delle voci 0203 o 0206, oppure da carni e frattaglie commestibili di pollame della voce 0207	
1502	Grassi di animali della specie bovina, ovina o caprina, diversi da quelli della voce 1503: - grassi di ossa o grassi di cascami - altri	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 0201, 0202, 0204 o 0206 oppure da ossa della voce 0506 Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 2 utilizzati devono essere interamente ottenuti	
1504	Grassi ed oli e loro frazioni, di pesci o di mammiferi marini, anche raffinati, ma non modificati chimicamente: - frazioni solide - altri	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 1504 Fabbricazione in cui tutti i materiali dei capitoli 2 e 3 utilizzati devono essere interamente ottenuti	
ex 1505	Lanolina raffinata	Fabbricazione a partire dal grasso di lana greggio (untume) della voce 1505	
1506	Altri grassi e oli animali e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente: - frazioni solide - altri	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 1506 Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 2 utilizzati devono essere interamente ottenuti	
da 1507 a 1515	Oli vegetali e loro frazioni		

Voce SA	Designazione delle merci	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari	
(1)	(2)	(3)	(4)
1516	- oli di soia, di arachide, di palma, di cocco (di copra), di palmisti o di babassù, di tung (di abasin), di oleococca e di oiticicia, cera di mirica e cera del Giappone, frazioni di olio di jojoba e oli destinati ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana - frazioni solide, escluse quelle dell'olio di jojoba - altri	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto Fabbricazione a partire da altri materiali delle voci da 1507 a 1515 Fabbricazione in cui tutti i materiali vegetali utilizzati devono essere interamente ottenuti	
1517	Grassi e oli animali o vegetali e loro frazioni, parzialmente o totalmente idrogenati, interesterificati, riesterificati o elaidinizzati, anche raffinati, ma non altrimenti preparati	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali del capitolo 2 devono essere interamente ottenuti; - tutti i materiali vegetali utilizzati devono essere interamente ottenuti. Tuttavia, possono essere utilizzati materiali delle voci 1507, 1508, 1511 e 1513	
	Margarina; miscele o preparazioni alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o di frazioni di differenti grassi o oli di questo capitolo, diversi dai grassi e dagli oli alimentari e le loro frazioni della voce 1516	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali dei capitoli 2 e 4 utilizzati devono essere interamente ottenuti; - tutti i materiali vegetali utilizzati devono essere interamente ottenuti. Tuttavia, possono essere utilizzati materiali delle voci 1507, 1508, 1511 e 1513	
capitolo 16	Preparazioni di carne, di pesce o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici	Fabbricazione a partire da animali del capitolo 1. Tutti i materiali del capitolo 3 utilizzati devono essere interamente ottenuti	
ex capitolo 17	Zuccheri e prodotti a base di zuccheri, esclusi:	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
ex 1701	Zuccheri di canna o di barbabietola e saccarosio chimicamente puro, allo stato solido, con aggiunta di aromatizzanti o di coloranti	Fabbricazione in cui il valore dei materiali del capitolo 17 utilizzati non deve eccedere il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto	

Voce SA	Designazione delle merci	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari	
(1)	(2)	(3)	(4)
1702	Altri zuccheri, compresi il lattosio, il maltosio, il glucosio e il fruttosio (levulosio) chimicamente puri, allo stato solido; sciroppi di zuccheri senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti, succedanei del miele, anche mescolati con miele naturale; zuccheri e melassi caramellati: - maltosio o fruttosio chimicamente puri - altri zuccheri, allo stato solido, con aggiunta di aromatizzanti o di coloranti - altri	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 1702 Fabbricazione in cui il valore dei materiali del capitolo 17 utilizzati non deve eccedere il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati devono essere originari	
ex 1703	Melassi ottenuti dall'estrazione o dalla raffinazione dello zucchero, senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti	Fabbricazione in cui il valore dei materiali del capitolo 17 utilizzati non deve eccedere il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
1704	Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao (compreso il cioccolato bianco)	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e - il valore dei materiali del capitolo 17 utilizzati non deve eccedere il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
capitolo 18	Cacao e sue preparazioni	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e - il valore dei materiali del capitolo 17 utilizzati non deve eccedere il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
1901	Estratti di malto; preparazioni alimentari di farine, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, non contenenti cacao o contenenti meno del 40%, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove; preparazioni alimentari di prodotti delle voci da 0401 a 0404, non contenenti cacao o contenenti meno del 5%, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove:		

Voce SA	Designazione delle merci	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari	
(1)	(2)	(3)	(4)
1902	- estratti di malto - altri Paste alimentari, anche cotte o farcite (di carne o di altre sostanze) oppure altrimenti preparate, quali spaghetti, maccheroni, tagliatelle, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni; cuscus, anche preparato:	Fabbricazione a partire da cereali del capitolo 10 Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e - il valore dei materiali del capitolo 17 utilizzati non deve eccedere il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
1903	- contenenti, in peso, 20% o meno di carne, di frattaglie, di pesce, di crostacei o di molluschi - contenenti, in peso, più di 20% di carne, di frattaglie, di pesce, di crostacei o di molluschi Tapioca e suoi succedanei preparati a partire da fecola, in forma di fiocchi, grumi, granelli perlacci, scarti di setacciature o forme simili	Fabbricazione in cui i cereali e i loro derivati utilizzati (esclusi il frumento duro e i suoi derivati) devono essere interamente ottenuti Fabbricazione in cui: - i cereali e i loro derivati utilizzati (esclusi il frumento duro e i suoi derivati) devono essere interamente ottenuti, e - tutti i materiali dei capitoli 2 e 3 utilizzati devono essere interamente ottenuti	
1904	Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura (per esempio, "corn flakes"); cereali, diversi dal granturco, in grani o in forma di fiocchi oppure di altri grani lavorati (escluse le farine e le semole), precotti o altrimenti preparati, non nominati né compresi altrove	Fabbricazione: - a partire da materiali di qualsiasi voce, eccetto la voce 1806, - in cui i cereali e la farina (esclusi il frumento duro e i suoi derivati) utilizzati devono essere interamente ottenuti, e - in cui il valore dei materiali del capitolo 17 utilizzati non deve eccedere il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
1905	Prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria, anche con aggiunta di cacao; ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicinali, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli del capitolo 11	

Voce SA	Designazione delle merci	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari	
(1)	(2)	(3)	(4)
ex capitolo 20	Preparazioni di ortaggi e legumi, di frutta ed altre parti di piante, esclusi	Fabbricazione in cui gli ortaggi, i legumi e la frutta utilizzati devono essere interamente ottenuti	
ex 2001	Ignami, patate dolci e parti commestibili simili di piante aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 5%, preparati o conservati nell'aceto o acido acetico	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
ex 2004 e ex 2005	Patate sotto forma di farine, semolini o fiocchi, praparate o conservate ma non nell'aceto o acido acetico	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
2006	Ortaggi o legumi, frutta, scorze di frutta ed altre parti di piante, cotte negli zuccheri o candite (sgocciolate, diacciate o cristallizzate)	Fabbricazione in cui il valore dei materiali del capitolo 17 utilizzati non deve eccedere il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
2007	Confetture, gelatine, marmellate, puree e paste di frutta, ottenute mediante cottura, anche con l'aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e - il valore dei materiali del capitolo 17 utilizzati non deve eccedere il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex 2008	- Frutta a guscio, senza aggiunta di zuccheri o di alcole - Burro di arachidi; miscugli a base di cereali; cuori di palma; granturco - altre, escluse le frutta (comprese le frutta a guscio), cotte ma non in acqua o al vapore, senza aggiunta di zuccheri, congelate	Fabbricazione in cui il valore della frutta a guscio e dei semi oleosi originari delle voci 0801, 0802 e da 1202 a 1207 utilizzati deve eccedere il 60% del prezzo franco fabbrica del prodotto Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e - il valore dei materiali del capitolo 17 utilizzati non deve eccedere il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
2009	Succhi di frutta (compresi i mosti di uva) o di ortaggi o legumi, non fermentati, senza aggiunta di alcole, anche addizionati di zucchero o di altri dolcificanti	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e - il valore dei materiali del capitolo 17 utilizzati non deve eccedere il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex capitolo 21	Preparazioni alimentari diverse, esclusi:	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto	

Voce SA	Designazione delle merci	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari	
(1)	(2)	(3)	(4)
2101	Estratti, essenze e concentrati di caffè, di tè o di mate, di cicoria torrefatta e di altri succedanei del caffè	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e - la cicoria utilizzata deve essere interamente ottenuta	
2103	Preparazioni per salse e salse preparate; condimenti composti; farina di senapa e senapa preparata: - Preparazioni per salse e salse preparate; condimenti composti - Farina di senapa e senapa preparata	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, la farina di senapa o la senapa preparata possono essere utilizzate Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce	
ex 2104	Preparazioni per zuppe, minestre o brodi; zuppe, minestre o brodi preparati	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi gli ortaggi o legumi preparati o conservati delle voci da 2002 a 2005	
2106	Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e - il valore dei materiali del capitolo 17 utilizzati non deve eccedere il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex capitolo 22	Bevande, liquidi alcolici e aceti, esclusi:	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e - l'uva o i materiali derivati dall'uva utilizzati devono essere interamente ottenuti	
2202	Acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con l'aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o aromatizzanti, ed altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi della voce 2009	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto, - il valore dei materiali del capitolo 17 utilizzati non deve eccedere il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto, e - i succhi di frutta utilizzati (esclusi i succhi di ananasso, di limetta e di pompelmo) devono essere originari	

Voce SA	Designazione delle merci	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari	
(1)	(2)	(3)	(4)
2208	Alcole etilico non denaturato, con titolo alcolometrico volumico inferiore a 80%, acqueviti, liquori e altre bevande spiritose	Fabbricazione: - a partire da materiali non classificati nelle voci 2207 o 2208, e - in cui l'uva o i materiali derivati dall'uva utilizzati devono essere interamente ottenuti o in cui, se tutti gli altri materiali utilizzati sono già originari, l'arak può essere utilizzato in proporzione non superiore al 5% in volume	
ex capitolo 23	Residui e cascami dell'industria alimentare; alimenti preparati per animali, esclusi:	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
ex 2301	Farine di balene; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici	Fabbricazione in cui tutti i materiali dei capitoli 2 e 3 utilizzati devono essere interamente ottenuti	
ex 2303	Residui della fabbricazione degli amidi di granturco (escluse le acque di macerazione concentrate), avente tenore di proteine, calcolato sulla sostanza secca, superiore al 40% in peso	Fabbricazione in cui il granturco utilizzato deve essere interamente ottenuto	
ex 2306	Panelli e altri residui solidi dell'estrazione dell'olio d'oliva, con tenore di olio d'oliva superiore al 3%	Fabbricazione in cui le olive utilizzate devono essere interamente ottenute	
2309	Preparazioni dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali	Fabbricazione in cui: - i cereali, lo zucchero, i melassi, le carni e il latte utilizzati devono essere originari, e - tutti i materiali del capitolo 3 utilizzati devono essere interamente ottenuti	
ex capitolo 24	Tabacchi e succedanei del tabacco fabbricati, esclusi:	Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 24 utilizzati devono essere interamente ottenuti	
2402	Sigari (compresi i sigari spuntati) sigaretti e sigarette, di tabacco o di succedanei del tabacco	Fabbricazione in cui almeno il 70% in peso del tabacco non lavorato o dei cascami di tabacco della voce 2401 utilizzati devono essere originari	
ex 2403	Tabacco da fumo	Fabbricazione in cui almeno il 70% in peso del tabacco non lavorato o dei cascami del tabacco della voce 2401 utilizzati devono essere originari	

Voce SA	Designazione delle merci	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari	
(1)	(2)	(3)	(4)
ex capitolo 25	Sale; zolfo; terre e pietre; gessi, calce e cementi, esclusi:	l'abbricazione in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
ex 2504	Grafite naturale cristallina, arricchita di carbonio, purificata e frantumata		
ex 2515	Marmi semplicemente segati o altrimenti tagliati in blocchi o in lastre di forma quadrata o rettangolare, di spessore uguale o inferiore a 25 cm	Segamento, o altra operazione di taglio, di marmi (anche precedentemente segati) di spessore superiore a 25 cm	
ex 2516	Granito, porfido, basalto, arenaria ed altre pietre da taglio o da costruzione, semplicemente segati o altrimenti tagliati, in blocchi o in lastre di forma quadrata o rettangolare, di spessore uguale o inferiore a 25 cm	Segamento, o altra operazione di taglio, di pietre (anche precedentemente segate) di spessore superiore a 25 cm	
ex 2518	Dolomite calcinata	Calcinazione della dolomite non calcinata	
ex 2519	Carbonato di magnesio naturale (magnesite), macinato, riposto in recipienti ermetici e ossido di magnesio, anche puro, diverso dalla magnesia fusa elettricamente o dalla magnesia calcinata a morte (sinterizzata)	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia il carbonato di magnesio naturale (magnesite) può essere utilizzato	
ex 2520	Gessi specialmente preparati per l'odontoiatria	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex 2524	Fibre di amianto	Fabbricazione a partire da minerale di amianto (concentrato di asbesto)	
ex 2525	Mica in polvere	Triturazione della mica o dei residui di mica	
ex 2530	Terre coloranti, calcinate o polverizzate	Calcinazione o triturazione di terre coloranti	
capitolo 26	Minerali, scorie e ceneri	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
ex capitolo 27	Combustibili minerali, oli minerali e prodotti della loro distillazione; sostanze bituminose; cere minerali, esclusi:	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto	

Voce SA	Designazione delle merci	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari	
(1)	(2)	(3)	(4)
ex 2707	Oli in cui i costituenti aromatici superano, in peso, i costituenti non aromatici, trattandosi di prodotti analoghi agli oli di minerali provenienti dalla distillazione dei catrami di carbon fossile ottenuti ad alta temperatura distillanti più del 65 % del loro volume fino a 250 °C (comprese le miscele di benzine e di benzolo), destinati ad essere impiegati come carburanti o come combustibili	Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti specifici ⁽¹⁾ o Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore non ecceda il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex 2709	Oli greggi di minerali bituminosi	Distillazione pirogenica dei minerali bituminosi	
2710	Oli di petrolio o di minerali bituminosi, diversi dagli oli greggi; preparazioni non nominate né comprese altrove, contenenti, in peso, 70% o più di oli di petrolio e di minerali bituminosi e delle quali tali oli costituiscono il componente di base	Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti specifici ⁽²⁾ o Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore non ecceda il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
2711	Gas di petrolio ed altri idrocarburi gassosi	Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti specifici ⁽¹⁾ o Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore non ecceda il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
2712	Vaselina; paraffina, cera di petrolio microcristallina, «slack wax», ozocerite, cera di lignite, cera di torba, altre cere minerali e prodotti simili ottenuti per sintesi o con altri procedimenti, anche colorati	Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti specifici ⁽¹⁾ o Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore non ecceda il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto	

⁽¹⁾ I trattamenti specifici sono esposti nelle note introduttive 7.1 e 7.3.

⁽²⁾ I trattamenti specifici sono esposti nelle note introduttive 7.2

Voce SA	Designazione delle merci	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari	
(1)	(2)	(3)	(4)
2713	Coke di petrolio, bitume di petrolio ed altri residui degli oli di petrolio o di minerali bituminosi	Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti specifici (1) o Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce differente da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore non ecceda il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
2714	Bitumi ed asfalti, naturali; scisti e sabbie bituminosi; asfaltiti e rocce asfaltiche	Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti specifici ⁽¹⁾ o Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore non ecceda il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
2715	Miscele bituminose a base di asfalto o di bitume naturali, di bitume di petrolio, di catrame minerale o di pece di catrame minerale	Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti specifici ⁽¹⁾ o Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore non ecceda il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex capitolo 28	Prodotti chimici inorganici; composti inorganici od organici di metalli preziosi, di metalli delle terre rare, di metalli radioattivi o di isotopi, esclusi:	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce del prodotto possono essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore dei materiali utilizzati non deve eccedere il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 2805	"Miscmetalli"	Fabbricazione per trattamento termico o elettrolitico in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex 2811	Triossido di zolfo	Fabbricazione a partire da diossido di zolfo	Fabbricazione in cui il valore dei materiali utilizzati non deve eccedere il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 2833	Solfato di alluminio	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto	

⁽¹⁾ I trattamenti specifici sono esposti nelle note introduttive 7.1. e 7.3.

Voce SA (1)	Designazione delle merci (2)	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari (3) (4)	
ex 2840	Perborato di sodio	Fabbricazione a partire da tetraborato bisodico pentaidrato	Fabbricazione in cui il valore dei materiali utilizzati non deve eccedere il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex capitolo 29	Prodotti chimici organici, esclusi:	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce possono essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore dei materiali utilizzati non deve eccedere il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 2901	Idrocarburi aciclici utilizzati come carburante o combustibile	Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti specifici ⁽¹⁾ o Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce differente da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore non ecceda il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex 2902	Cicloparrfinici e cicloolefinici (diversi dall'azulene), benzene, toluene e xilene, destinati ad essere utilizzati come carburante o combustibile	Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti specifici ⁽¹⁾ o Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce differente da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore non ecceda il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex 2905	Alcolati metallici di questa voce e di etanolo o di glicerina	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 2905. Tuttavia, gli alcolati metallici di questa voce possono essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore dei materiali utilizzati non deve eccedere il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto
2915	Acidi monocarbossilici aciclici saturi e loro anidridi, alogenuri, perossidi e perossiacidi; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce. Tuttavia, il valore di tutti i materiali delle voci 2915 e 2916 utilizzati non deve eccedere il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore dei materiali utilizzati non deve eccedere il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 2932	- Eteri interni e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi	L'abbicazione a partire da materiali di qualsiasi voce. Tuttavia, il valore di tutti i materiali della voce 2909 utilizzati non deve eccedere il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto	L'abbicazione in cui il valore dei materiali utilizzati non deve eccedere il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto

⁽¹⁾ I trattamenti specifici sono esposti nelle note introduttive 7.1. e 7.3.

Voce SA	Designazione delle merci	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari	
(1)	(2)	(3)	(4)
	- Acetali ciclici ed emiacetali interni; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce	Fabbricazione in cui il valore dei materiali utilizzati non deve eccedere il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto
2933	Composti eterociclici con uno o più eteroatomi di solo azoto	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce. Tuttavia, il valore di tutti i materiali delle voci 2932 e 2933 utilizzati non deve eccedere il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore dei materiali utilizzati non deve eccedere il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto
2934	Acidi nucleici e loro sali; altri composti eterociclici	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce. Tuttavia, il valore di tutti i materiali delle voci 2932, 2933 e 2934 utilizzati non deve eccedere il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore dei materiali utilizzati non deve eccedere il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex capitolo 30	Prodotti farmaceutici, esclusi:	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce possono essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
3002	Sangue umano; sangue animale preparato per usi terapeutici, profilattici o diagnostici; sieri specifici, altre frazioni del sangue, prodotti immunologici modificati, anche ottenuti mediante procedimenti biotecnologici; vaccini, tossine, colture di microorganismi (esclusi i lieviti) e prodotti simili:		
	- Prodotti composti da due o più elementi mescolati per uso terapeutico o profilattico oppure da prodotti non mescolati per la stessa utilizzazione, condizionati in confezioni di dosi prestabilite o in imballaggi per la vendita al minuto	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 3002. Tuttavia, i materiali corrispondenti alla presente descrizione possono anche essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
	- altri: :		
	- Sangue umano	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 3002. Tuttavia, i materiali corrispondenti alla presente descrizione possono anche essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto	

Voce SA	Designazione delle merci	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari	
(1)	(2)	(3)	(4)
3003 e 3004	- Sangue animale preparato per usi terapeutici o profilattici	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 3002. Tuttavia, i materiali corrispondenti alla presente descrizione possono anche essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
	- Frazioni di sangue diverse da antisieri, emoglobina e globuline del siero	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 3002. Tuttavia, i materiali corrispondenti alla presente descrizione possono anche essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
	- Emoglobina, globulina del sangue e globulina del siero	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 3002. Tuttavia, i materiali corrispondenti alla presente descrizione possono anche essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
	- altri	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 3002. Tuttavia, i materiali corrispondenti alla presente descrizione possono anche essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
	Medicamenti (esclusi i prodotti delle voci 3002, 3005 e 3006)		
	- ottenuti a partire da ammiccina della voce 2941	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, i materiali delle voci 3003 o 3004 possono essere utilizzati purché il loro valore globale non ecceda il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
	- altri	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, i materiali delle voci 3003 o 3004 possono essere utilizzati purché il loro valore globale non ecceda il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto, e - il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto	

Voce SA (1)	Designazione delle merci (2)	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari (3) (4)	
ex capitolo 31	Concimi; esclusi:	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce possono essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore dei materiali utilizzati non deve eccedere il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 3105	Concimi minerali o chimici contenenti due o tre elementi fertilizzanti: azoto, fosforo e potassio; altri concimi; prodotti di questo capitolo presentati sia in pastiche o forme simili, sia in imballaggi di un peso lordo inferiore o uguale a 10 kg, esclusi i seguenti prodotti: - nitrato di sodio - calciocianammide - solfato di potassio - solfato di potassio e di magnesio	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce del prodotto possono essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto, e - il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore dei materiali utilizzati non deve eccedere il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex capitolo 32	Estratti per concia o per tinta; tannini e loro derivati; pigmenti ed altre sostanze coloranti; pitture e vernici; mastici; inchiostri; esclusi:	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce possono essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore dei materiali utilizzati non deve eccedere il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 3201	Tannini e loro sali, eteri, esteri ed altri derivati	Fabbricazione a partire da estratti per concia di origine vegetale	Fabbricazione in cui il valore dei materiali utilizzati non deve eccedere il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto
3205	Lacche coloranti; preparazioni a base di lacche coloranti, previste nella nota 3 di questo capitolo ⁽¹⁾	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, escluse le voci 3203 e 3204 e 3205; tuttavia, i materiali della voce 3205 possono essere utilizzati, purché il loro valore non ecceda il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore dei materiali utilizzati non deve eccedere il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex capitolo 33	Oli essenziali e resinoidi; prodotti per profumeria o per toletta, preparati e preparazioni cosmetiche, esclusi:	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce possono essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore dei materiali utilizzati non deve eccedere il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto

⁽¹⁾ La nota 3 del capitolo 32 precisa che si tratta di preparazioni del tipo utilizzato per colorare qualsiasi materiale, o di preparazioni utilizzate quali ingredienti nella fabbricazione di coloranti, purché non siano classificate in un'altra voce del capitolo 32.

Voce SA	Designazione delle merci	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari	
(1)	(2)	(3)	(4)
3301	Oli essenziali (deterpenati o non) compresi quelli detti «concreti» o «assoluti»; resinoidi; soluzioni concentrate di oli essenziali nei grassi, negli oli fissi, nelle cere o nei prodotti analoghi, ottenute per «enfleurage» o macerazione; sottoprodotti terpenici residuali della deterpenazione degli oli essenziali; acque distillate aromatiche e soluzioni acquose di oli essenziali	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi materiali di un «gruppo» ⁽¹⁾ diverso di questa stessa voce. Tuttavia, materiali dello stesso gruppo possono essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore dei materiali utilizzati non deve eccedere il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex capitolo 34	Saponi, agenti organici di superficie, preparazioni per liscivie, preparazioni lubrificanti, cere artificiali, cere preparate, prodotti per pulire e lucidare, candele e prodotti simili, paste per modelli, «cere per l'odontoiatria» e composizioni per l'odontoiatria a base di gesso, esclusi:	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce possono essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore dei materiali utilizzati non deve eccedere il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 3403	Preparazioni lubrificanti contenenti meno del 70% in peso di oli di petrolio o di minerali bituminosi	Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti specifici ⁽²⁾ o Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore non ecceda il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
3404	Cere artificiali e cere preparate: - a base di paraffine, di cere di petrolio o di minerali bituminosi, di residui paraffinici	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore non ecceda il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto	

⁽¹⁾ Per "gruppo" si intende una parte della descrizione della voce separata dal resto da un punto e virgola.

⁽²⁾ I trattamenti specifici sono esposti nelle note introduttive 7.1. e 7.3.

Voce SA (1)	Designazione delle merci (2)	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari (3) (4)	
3701	Lastre e pellicole fotografiche piane, sensibilizzate, non impressionate, di materie diverse dalla carta, dal cartone o dai tessuti; pellicole fotografiche piane a sviluppo e stampa istantanei, sensibilizzate, non impressionate, anche in caricatori - pellicole a colori per apparecchi fotografici a sviluppo istantaneo, in caricatori - altri	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa dalle voci 3701 e 3702. Tuttavia i materiali della voce 3702 possono essere utilizzati, purché il loro valore non ecceda il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa dalle voci 3701 e 3702. Tuttavia, i materiali classificati nelle voci 3701 e 3702 possono essere utilizzati, purché il loro valore non ecceda il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore dei materiali utilizzati non deve eccedere il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto Fabbricazione in cui il valore dei materiali utilizzati non deve eccedere il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto
3702	Pellicole fotografiche sensibilizzate, non impressionate, in rotoli, di materie diverse dalla carta, dal cartone o dai tessuti; pellicole fotografiche a sviluppo e a stampa istantanei, in rotoli, sensibilizzate, non impressionate	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa dalle voci 3701 o 3702	Fabbricazione in cui il valore dei materiali utilizzati non deve eccedere il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto
3704	Lastre, pellicole, carte, cartoni e tessuti, fotografici, impressionati ma non sviluppati	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa dalle voci da 3701 a 3704	Fabbricazione in cui il valore dei materiali utilizzati non deve eccedere il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex capitolo 38	Prodotti vari delle industrie chimiche; esclusi:	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce possono essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore dei materiali utilizzati non deve eccedere il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 3801	- grafite colloidale in sospensione in olio e grafite semicollodale; composizioni in pasta per elettrodi, a base di sostanze carboniose - grafite in forma di pasta, in una miscela di oltre il 30%, in peso, di grafite e di oli minerali	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali della voce 3403 non deve eccedere il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore dei materiali utilizzati non deve eccedere il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto Fabbricazione in cui il valore dei materiali utilizzati non deve eccedere il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto

Voce SA	Designazione delle merci	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari	
		(3)	(4)
(1)	(2)		
ex 3803	Tallol raffinato	Raffinazione di tallol greggio	Fabbricazione in cui il valore dei materiali utilizzati non deve eccedere il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 3805	Essenza di trementina al solfato, depurata	Depurazione consistente nella distillazione o nella raffinazione dell'essenza di trementina al solfato, greggia	Fabbricazione in cui il valore dei materiali utilizzati non deve eccedere il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 3806	Gomme esteri	Fabbricazione a partire da acidi resinici	Fabbricazione in cui il valore dei materiali utilizzati non deve eccedere il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 3807	Pece nera (pece di catrame vegetale)	Distillazione del catrame di legno	Fabbricazione in cui il valore dei materiali utilizzati non deve eccedere il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto
3808	Insetticidi, rodenticidi, fungicidi, erbicidi, inibitori di germinazione e regolatori di crescita per piante, disinfettanti e prodotti simili presentati in forme o in imballaggi per la vendita al minuto oppure allo stato di preparazioni o in forma di oggetti quali nastri, stoppini e candele solforati e carte moschicidae	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
3809	Agenti d'apprettatura o di finitura, acceleranti di tintura o di fissaggio di materie coloranti e altri prodotti e preparazioni (per esempio bozzime preparate e preparazioni per la mordenzatura), dei tipi utilizzati nelle industrie tessili, della carta, del cuoio o in industrie simili, non nominati né compresi altrove	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
3810	Preparazioni per il decapaggio dei metalli; preparazioni disossidanti per saldare o brasare ed altre preparazioni ausiliarie per la saldatura o la brasatura dei metalli; paste e polveri per saldare o brasare, composte di metallo e di altri prodotti; preparazioni dei tipi utilizzati per il rivestimento o il riempimento di elettrodi o di bacchette per saldatura	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
3811	Preparazioni antidetonanti, inibitori di ossidazione, additivi peptizzanti, preparazioni per migliorare la viscosità, additivi contro la corrosione ed altri additivi preparati, per oli minerali (compresa la benzina) o per altri liquidi adoperati per gli stessi scopi degli oli minerali:		

Voce SA	Designazione delle merci	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari	
(1)	(2)	(3)	(4)
	- additivi preparati per oli lubrificanti, contenenti oli di petrolio o di minerali bituminosi - altri	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali della voce 3811 utilizzati non deve eccedere il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
3812	Preparazioni dette "acceleranti di vulcanizzazione"; plastificanti composti per gomma o materie plastiche, non nominati né compresi altrove; preparazioni antiossidanti ed altri stabilizzanti composti per gomma o materie plastiche	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
3813	Preparazioni e cariche per apparecchi estintori; granate e bombe estintrici	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
3814	Solventi e diluenti organici composti, non nominati né compresi altrove; preparazioni per togliere pitture o vernici	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
3818	Elementi chimici drogati per essere utilizzati in elettronica, in forma di dischi, piastrine o forme analoghe; composti chimici drogati per essere utilizzati in elettronica	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
3819	Liquidi per freni idraulici ed altri liquidi preparati per trasmissioni idrauliche, non contenenti o contenenti meno di 70% in peso di oli di petrolio o di minerali bituminosi	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
3820	Preparazioni antigelo e liquidi preparati per lo sbrinamento	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
3822	Reattivi per diagnostica o da laboratorio su qualsiasi supporto e reattivi per diagnostica o da laboratorio preparati, anche presentati su supporto, diversi da quelli delle voci 3002 o 3006	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
3823	Acidi grassi monocarbosilici industriali; oli acidi di raffinazione; alcoli grassi industriali: - Acidi grassi monocarbosilici industriali; oli acidi di raffinazione: - Alcoli grassi industriali	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi gli altri materiali della voce 3823	

Voce SA	Designazione delle merci	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari	
(1)	(2)	(3)	(4)
3824	Leganti preparati per forme o per anime da fonderia; prodotti chimici e preparazioni delle industrie chimiche o delle industrie connesse (comprese quelle costituite da miscele di prodotti naturali), non nominati né compresi altrove; prodotti residuali delle industrie chimiche o delle industrie connesse, non nominati né compresi altrove - i seguenti prodotti della presente voce: leganti preparati per forme o per anime da fonderia, a partire da prodotti resinosi naturali acidi naftenici e i loro sali insolubili in acqua e loro esteri sorbitolo diverso da quello della voce 2905 solfonati di petrolio, esclusi i solfonati di petrolio di metalli alcalini, d'ammonio e d'etanolammine; acidi solfonici di oli minerali bituminosi, tiofenici, e loro sali scambiatori di ioni composizioni assorbenti per completare il vuoto nei tubi o nelle valvole etettiche ossidi di ferro alcalinizzati per la depurazione dei gas acque ammoniacali e masse depuranti esaurite provenienti dalla depurazione del gas illuminante acidi solfonafenici e loro sali insolubili in acqua e loro esteri oli di flemma e di Dippel miscele di sali aventi differenti anioni paste da copiatura a base gelatinosa, anche su supporto di carta o di tessuto	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, i materiali classificati nella stessa voce possono essere utilizzati, purché il loro valore non ecceda il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore dei materiali utilizzati non deve eccedere il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto

Voce SA (1)	Designazione delle merci (2)	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari (3) (4)	
	- altri	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
da 3901a 3915	Materie plastiche in forme primarie; cascami, ritagli e rottami di plastica esclusi i prodotti delle voci ex 3907 e 3912 per i quali la relativa regola è specificata in appresso:		
	- prodotti addizionali omopolimerizzati nei quali la parte di un monomero rappresenta oltre il 99%, in peso, del tenore totale del polimero	Fabbricazione in cui: - il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto, e - il valore di tutti i materiali del capitolo 39 utilizzati non deve eccedere il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto ⁽¹⁾	Fabbricazione in cui il valore dei materiali utilizzati non deve eccedere il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto
	- altri	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 39 utilizzati non deve eccedere il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto ⁽¹⁾	Fabbricazione in cui il valore dei materiali utilizzati non deve eccedere il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 3907	Copolimeri, ottenuti da policarbonati e copolimeri acrilonitrile-butadiene-stirene (ABS)	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce possono essere utilizzati, purché il loro valore non ecceda il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto ⁽¹⁾	
	- Poliestere	Fabbricazione in cui il valore dei materiali del capitolo 39 utilizzati non deve eccedere il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto e/o fabbricazione a partire da policarbonato di tetrabromo (bisfenolo A)	
3912	Cellulosa e suoi derivati chimici, non nominati né compresi altrove, in forme primarie	Fabbricazione in cui il valore dei materiali classificati nella stessa posizione del prodotto non deve eccedere il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
da 3916 a 3921	Semilavorati ed articoli di plastica, esclusi quelli delle voci ex 3916, ex 3917, ex 3920 e ex 3921, per i quali le relative regole sono specificate in appresso:		

⁽¹⁾ Nel caso di prodotti composti di materiali delle voci da 3901 a 3906, da un lato e da 3907 a 3911, dall'altro, la restrizione riguarda solo il gruppo di materiali predominante, per peso, nel prodotto.

Voce SA	Designazione delle merci	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari	
(1)	(2)	(3)	(4)
	- prodotti piatti, non solamente lavorati in superficie o tagliati in forma diversa da quella quadrata o rettangolare; altri prodotti, non semplicemente lavorati in superficie - altri - prodotti addizionali omopolimerizzati nei quali la parte di un monomero rappresenta oltre il 99%, in peso, del tenore totale del polimero - altri	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 39 utilizzati non deve eccedere il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto Fabbricazione in cui: - il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto, e - il valore di tutti i materiali del capitolo 39 utilizzati non deve eccedere il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto ⁽¹⁾ Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 39 utilizzati non deve eccedere il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto ⁽¹⁾	Fabbricazione in cui il valore dei materiali utilizzati non deve eccedere il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto Fabbricazione in cui il valore dei materiali utilizzati non deve eccedere il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto Fabbricazione in cui il valore dei materiali utilizzati non deve eccedere il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 3916 e ex 3917	Profilati e tubi	Fabbricazione in cui: - il valore di tutti i materiali non deve eccedere il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto, e - il valore di tutti i materiali dello stesso capitolo del prodotto non deve eccedere il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore dei materiali utilizzati non deve eccedere il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 3920	- Fogli e pellicole di ionomeri	Fabbricazione a partire da un sale parziale di termoplastica, che è un copolimero d'etilene e dell'acido metacrilico parzialmente neutralizzato con ioni metallici, principalmente di zinco e sodio	Fabbricazione in cui il valore dei materiali utilizzati non deve eccedere il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto
	- Fogli di cellulosa rigenerata, di poliammidi o di polietilene	Fabbricazione in cui il valore dei materiali della stessa voce del prodotto non deve eccedere il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex 3921	Fogli di plastica, metallizzati	Fabbricazione a partire da fogli di poliestere altamente trasparenti di spessore inferiore a 23 micron ⁽²⁾	Fabbricazione in cui il valore dei materiali utilizzati non deve eccedere il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto
da 3922 a 3926	Articoli di plastica	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto	

⁽¹⁾ Nel caso di prodotti composti di materiali di due voci, da 3901 a 3906, da un lato e da 3907 a 3911, dall'altro, la restrizione riguarda solo il gruppo di materiali predominante, per peso, nel prodotto.

⁽²⁾ Sono considerati altamente trasparenti i fogli il cui assorbimento ottico - misurato secondo l'ASTM-D 1003-16 dal trasmissometro di Gardner (fattore di opacità) - è inferiore al 2%.

Voce SA (1)	Designazione delle merci (2)	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari (3) (4)	
ex capitolo 40	Gomma e lavori in gomma, esclusi:	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
ex 4001	Lastre «crêpe» di gomma per suole	Laminazione di fogli «crêpe» di gomma naturale	
4005	Gomma mescolata, non vulcanizzata, in forme primarie o in lastre, fogli o nastri	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati, esclusa la gomma naturale, non deve eccedere il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
4012	Coperture usate o rigenerate, di gomma; coperture piene o semipiene, battistrada amovibili per coperture e protettori, in gomma - coperture rigenerate, piene o semipiene, in gomma - altri	Rigenerazione di coperture piene o semipiene usate Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 4011 o 4012	
ex 4017	Articoli in gomma indurita	Fabbricazione a partire da gomma indurita	
ex capitolo 41	Pelli gregge (diverse dalle pellicce) e cuoio, esclusi:	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
ex 4102	Pelli gregge di ovini, senza vello	Slanatura di pelli di ovini	
da 4104 a 4107	Cuoio e pelli depilati, preparati, diversi da quelli delle voci 4108 o 4109	Riconciatura di cuoio e pelli preconciati o Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
4109	Cuoio e pelli, verniciati o laccati; cuoio e pelli, metallizzati	Fabbricazione a partire da cuoio e pelli delle voci da 4104 a 4107, purché il loro valore non ecceda il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
capitolo 42	Lavori di cuoio e di pelli; oggetti di selleria e finimenti; oggetti da viaggio, borse, borsette e simili contenitori; lavori di budella	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
ex capitolo 43	Pelli da pellicceria e loro lavori; pellicce artificiali, esclusi:	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	

Voce SA	Designazione delle merci	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari	
(1)	(2)	(3)	(4)
ex 4302	Pelli da pellicceria conciate o preparate, cucite: - tavole, croci e manufatti simili - altri	Imbianchimento o tintura, oltre al taglio ed alla confezione di pelli da pellicceria conciate o preparate Fabbricazione a partire da pelli da pellicceria conciate o preparate, non cucite	
4303	Indumenti, accessori di abbigliamento ed altri oggetti di pelle da pellicceria	Fabbricazione a partire da pelli da pellicceria conciate o preparate, non cucite, della voce 4302	
ex capitolo 44	Legno, carbone di legna e lavori di legno, esclusi:	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
ex 4403	Legno semplicemente squadrato	Fabbricazione a partire da legno grezzo, anche scortecciato o semplicemente sgrossato	
ex 4407	Legno segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, piallato, levigato o incollato con giunture a spina, di spessore superiore a 6 mm	Levigatura, piallatura o incollatura con giunture a spina	
ex 4408	Fogli da impiallacciatura e fogli per compensati, giuntati ed altro legno segato per il lungo, tranciato o sfogliato, piallato, levigato o incollato con giuntura a spina, di spessore inferiore o uguale a 6 mm	Giuntura, piallatura, levigatura o incollatura con giunture a spina	
ex 4409	Legno, profilato, lungo uno o più orli o superfici, anche piallato, levigato o incollato con giunture a spina: - levigato o incollato con giunture a spina - liste e modanature	Levigatura o incollatura, con giunture a spina Fabbricazione di liste e modanature	
da ex 4410 a ex 4413	Liste e modanature, per cornici, per la decorazione interna di costruzioni, per impianti elettrici, e simili	Fabbricazione di liste e modanature	
ex 4415	Casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili, di legno	Fabbricazione a partire da tavole non tagliate per un uso determinato	
ex 4416	Fusti, botti, tini, mastelli ed altri lavori da bottaio, e loro parti, di legno	Fabbricazione a partire da legname da bottaio, segato sulle due facce principali, ma non altrimenti lavorato	

Voce SA	Designazione delle merci	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari	
(1)	(2)	(3)	(4)
ex 4418	- Lavori di falegnameria e lavori di carpenteria per costruzioni, di legno	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia possono essere utilizzati pannelli cellulari o tavole di copertura («shingles» e «shakes») di legno	
	- liste e modanature	Fabbricazione di liste e modanature	
ex 4421	Legno preparato per fiammiferi; zeppe di legno per calzature	Fabbricazione a partire da legno di qualsiasi voce, escluso il legno in fucelli della voce 4409	
ex capitolo 45	Sughero e lavori di sughero, esclusi:	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
4503	Articoli in sughero naturale	Fabbricazione a partire da sughero naturale della voce 4501	
capitolo 46	Lavori di intreccio, da panierai o da stuoi	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
capitolo 47	Paste di legno o di altre materie fibrose cellulosiche; carta o cartone da riciclare (avanzi o rifiuti)	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
ex capitolo 48	Carta e cartone; lavori di pasta di cellulosa, di carta o di cartone, esclusi:	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
ex 4811	Carta e cartoni semplicemente rigati, lineati o quadrettati	Fabbricazione a partire da materiali per la fabbricazione della carta del capitolo 47	
4816	Carta carbone, carta detta «autocopiante» e altra carta per riproduzione di copie (diverse da quelle della voce 4809) matrici complete per duplicatori e lastre offset, di carta, anche condizionate in scatole	Fabbricazione a partire da materiali per la fabbricazione della carta del capitolo 47	
4817	Buste, biglietti postali, cartoline postali non illustrate e cartoncini per corrispondenza, di carta o di cartone; scatole, involucri a busta e simili, di carta o di cartone, contenenti un assortimento di prodotti cartotecnici per corrispondenza	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e - il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex 4818	Carta igienica	Fabbricazione a partire da materiali per la fabbricazione della carta del capitolo 47	

Voce SA	Designazione delle merci	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari	
(1)	(2)	(3)	(4)
ex 4819	Scatole, sacchi, sacchetti, cartocci ed altri imballaggi di carta, di cartone, di ovatta di cellulosa o di strati di fibre di cellulosa	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e - il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex 4820	Blocchi di carta da lettere	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex 4823	Altra carta, altro cartone, altra ovatta di cellulosa ed altri strati di fibre di cellulosa, tagliati a misura	Fabbricazione a partire da materiali per la fabbricazione della carta del capitolo 47	
ex capitolo 49	Prodotti dell'editoria, della stampa o delle altre industrie grafiche; testi manoscritti o dattiloscritti e piani esclusi:	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
4909	Cartoline postali stampate o illustrate; cartoline stampate con auguri o comunicazioni personali, anche illustrate, con o senza busta, guarnizioni od applicazioni	Fabbricazione a partire da materiali non classificati nella voce 4909 o 4911	
4910	Calendari di ogni genere, stampati, compresi i blocchi di calendari da sfogliare: - calendari del genere «perpetuo», o muniti di blocchi di fogli sostituibili, montati su supporti di materia diversa dalla carta o dal cartone - altri	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e - il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto Fabbricazione a partire da materiali non classificati nella voce 4909 o 4911	
ex capitolo 50	Seta, esclusi:	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
ex 5003	Cascami di seta (compresi i bozzoli non atti alla trattura, i cascami di filatura e gli sfilacciati), cardati o pettinati	Cardatura o pettinatura dei cascami di seta	
da 5004 a ex 5006	Filati di seta e filati di cascami di seta	Fabbricazione a partire da ⁽¹⁾ :	

⁽¹⁾ Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

Voce SA (1)	Designazione delle merci (2)	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari (3)	(4)
5007	Tessuti di seta o di cascami di seta: - contenenti fili di gomma - altri	- seta greggia o cascami di seta cardati, pettinati o altrimenti preparati per la filatura, - altre fibre naturali, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, - materiali chimici o paste tessili, o - materiali per la fabbricazione della carta Fabbricazione a partire da filati semplici⁽¹⁾ Fabbricazione a partire da⁽¹⁾: - filati di cocco, - fibre naturali, - fibre sintetiche o artificiali in fiocco, non cardate, né pettinate né altrimenti preparate per la filatura - materiali chimici, o paste tessili, o - carta o Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio anti piega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), purché il valore dei tessuti non stampati non ecceda il 47,5% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex capitolo 51	Lana, peli fini o grossolani, filati e tessuti di crine, esclusi:	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
da 5106 a 5110	Filati di lana, di peli fini o grossolani o di crine	Fabbricazione a partire da (1): - seta greggia o cascami di seta cardati, pettinati o altrimenti preparati per la filatura, - fibre naturali, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, - materiali chimici o paste tessili, o - materiali per la fabbricazione della carta	

⁽¹⁾ Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

Voce SA	Designazione delle merci	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari	
(1)	(2)	(3)	(4)
da 5111 a 5113	Tessuti di lana, di peli fini o grossolani o di crine: - contenenti fili di gomma - altri	Fabbricazione a partire da filati semplici ⁽¹⁾ Fabbricazione a partire da ⁽¹⁾ : - filati di cocco, - fibre naturali, - fibre sintetiche o artificiali in fiocco, non cardate, né pettinate né altrimenti preparate per la filatura, - materiali chimici o paste tessili, o - carta o Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio anti piega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), purché il valore dei tessuti non stampati non ecceda il 47,5% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex capitolo 52	Cotone, esclusi:	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
da 5204 a 5207	Filati di cotone	Fabbricazione a partire da ⁽¹⁾ : - seta greggia o cascami di seta cardati, pettinati o altrimenti preparati per la filatura, - fibre naturali, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, - materiali chimici o paste tessili, o - materiali per la fabbricazione della carta	
da 5208 a 5212	Tessuti di cotone: - contenenti fili di gomma - altri	Fabbricazione a partire da filati semplici ⁽¹⁾ Fabbricazione a partire da ⁽¹⁾ : - filati di cocco, - fibre naturali,	

⁽¹⁾ Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

Voce SA (1)	Designazione delle merci (2)	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari (3) (4)	
		- fibre sintetiche o artificiali in fiocco, non cardate, né pettinate né altrimenti preparate per la filatura, - materiali chimici, o paste tessili, o - carta o Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), purché il valore dei tessuti non stampati non ecceda il 47,5% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex capitolo 53 da 5306 a 5308 da 5309 a 5311	Altre fibre tessili vegetali; filati di carta e tessuti di filati di carta, esclusi: Filati di altre fibre tessili vegetali; filati di carta Tessuti di altre fibre tessili vegetali; tessuti di filati di carta: - contenenti fili di gomma	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto Fabbricazione a partire da⁽¹⁾: - seta greggia o cascami di seta cardati, pettinati o altrimenti preparati per la filatura, - fibre naturali, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, - materiali chimici o paste tessili, o - materiali per la fabbricazione della carta Fabbricazione a partire da filati semplici¹	

⁽¹⁾ Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

Voce SA (1)	Designazione delle merci (2)	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari (3) (4)	
		- carta - o Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio anti piega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), purché il valore dei tessuti non stampati non ecceda il 47,5% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
da 5501 a 5507	Fibre sintetiche o artificiali in fiocco	Fabbricazione a partire da materiali chimici o paste tessili	
da 5508 a 5511	Filati e filati per cucire	Fabbricazione a partire da⁽¹⁾ : - seta greggia o cascami di seta cardati, pettinati o altrimenti preparati per la filatura, - fibre naturali, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, - materiali chimici o paste tessili, o - materiali per la fabbricazione della carta	
da 5512 a 5516	Tessuti di fibre sintetiche o artificiali in fiocco: - contenenti fili di gomma - altri	Fabbricazione a partire da filati semplici¹ Fabbricazione a partire da¹: - filati di cocco, - fibre naturali, - fibre sintetiche o artificiali in fiocco, non cardate, né pettinate né altrimenti preparate per la filatura, - materiali chimici, o paste tessili, o - carta - o	

⁽¹⁾ Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

Voce SA	Designazione delle merci	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari	
(1)	(2)	(3)	(4)
	- altri	Fabbricazione a partire da ⁽¹⁾ : - fibre naturali, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, - materiali chimici o paste tessili, o - materiali per la fabbricazione della carta	
5605	Filati metallici e filati metallizzati, anche spiralati (vergolinati), costituiti da filati tessili, lamelle o forme simili delle voci 5404 o 5405, combinati con metallo in forma di fili, di lamelle o di polveri, oppure ricoperti di metallo	Fabbricazione a partire da ¹ : - fibre naturali, - fibre sintetiche o artificiali in fiocco, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, - materiali chimici o paste tessili, o - materiali per la fabbricazione della carta	
5606	Filati spiralati (vergolinati) lamelle o forme simili delle voci 5404 o 5405 rivestite (spiralate), diversi da quelle della voce 5605 e dai filati di crine rivestiti (spiralati); filati di ciniglia; filati detti «a catenella»	Fabbricazione a partire da ¹ : - fibre naturali, - fibre sintetiche o artificiali in fiocco, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, - materiali chimici o paste tessili, o - materiali per la fabbricazione della carta	
capitolo 57	Tappeti ed altri rivestimenti del suolo di materie tessili: - di feltro ad ago - di altri feltri	Fabbricazione a partire da ¹ : - fibre naturali, o - materiali chimici o paste tessili Tuttavia: - i filati di polipropilene della voce 5402, o - le fibre di polipropilene delle voci 5503 e 5506, o - i fasci di fibre di polipropilene della voce 5501, nei quali la denominazione di un singolo filamento o di una singola fibra è comunque inferiore a 9 decitex, possono essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto Fabbricazione a partire da ¹ : - fibre naturali, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, o - materiali chimici o paste tessili	

⁽¹⁾ Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

Voce SA (1)	Designazione delle merci (2)	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari (3) (4)	
	- altri	l'abbigliamento a partire da ⁽¹⁾ : - filati di cocco, - filati di filamenti sintetici o artificiali, - fibre naturali, o - fibre sintetiche o artificiali in fiocco non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura	
ex capitolo 58	Tessuti speciali; superfici tessili «tufted»; pizzi; arazzi; passamaneria; ricami, esclusi: - elastici, costituiti da fili tessili associati a fili di gomma - altri	Fabbricazione a partire da filati semplici ⁽¹⁾ Fabbricazione a partire da ¹ : - fibre naturali, - fibre sintetiche o artificiali in fiocco, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, o - materiali chimici o paste tessili o Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio anti piega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammento e slappolatura), purché il valore dei tessuti non stampati non ecceda il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
5805	Arazzi tessuti a mano (tipo Gobelins, Fiandra, Aubusson, Beauvais e simili) ed arazzi fatti all'ago (per esempio a piccolo punto, a punto a croce), anche confezionati	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
5810	Ricami in pezza, in strisce o in motivi	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e - il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	

⁽¹⁾ Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

Voce SA	Designazione delle merci	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari	
(1)	(2)	(3)	(4)
5901	Tessuti spalmati di colla, o di sostanze amidacee, dei tipi utilizzati in legatoria, per cartonaggi, nella fabbricazione di astucci o per usi simili, tele per decalco e trasparenti per il disegno, tele preparate per la pittura, bugrane e tessuti simili rigidi per cappelleria	Fabbricazione a partire da filati	
5902	Nappe a trama per pneumatici ottenute da filati ad alta tenacità di nylon o di altre poliammidi, di poliesteri o di rayon viscosa: - contenenti almeno il 90 %, in peso, di materie tessili - altri	Fabbricazione a partire da filati Fabbricazione a partire da materiali chimici o paste tessili	
5903	Tessuti impregnati, spalmati o ricoperti di materia plastica o stratificati con materia plastica, diversi da quelli della voce 5902	Fabbricazione a partire da filati o Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammando e slappolatura), purché il valore dei tessuti non stampati non ecceda il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
5904	Linoleum, anche tagliati; rivestimenti del suolo costituiti da una spalmatura o da una ricopertura applicata su un supporto di materie tessili, anche tagliati	Fabbricazione a partire da filati ⁽¹⁾	
5905	Rivestimenti murali di materie tessili: - impregnati, spalmati, ricoperti o stratificati con gomma, materie plastiche o altre materie	Fabbricazione a partire da filati	

⁽¹⁾ Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

Voce SA	Designazione delle merci	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari	
(1)	(2)	(3)	(4)
	- altri	Fabbricazione a partire da ⁽¹⁾ : - filati di cocco, - fibre naturali, - fibre sintetiche o artificiali in fiocco, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, o - materiali chimici o paste tessili o Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), purché il valore dei tessuti non stampati non ecceda il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
5906	Tessuti gommati, diversi da quelli della voce 5902:		
	- tessuti a maglia	Fabbricazione a partire da ¹ : - fibre naturali, - fibre sintetiche o artificiali in fiocco, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, o - materiali chimici o paste tessili	
	- altri tessuti di filati sintetici contenenti, in peso, più del 90 % di materie tessili	Fabbricazione a partire da materiali chimici	
	- altri	Fabbricazione a partire da filati	
5907	Altri tessuti impregnati, spalmati o ricoperti; tele dipinte per scenari di teatri, per sfondi di studi o per usi simili	Fabbricazione a partire da filati o Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), purché il valore dei tessuti non stampati non ecceda il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	

⁽¹⁾ Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

Voce SA	Designazione delle merci	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari	
(1)	(2)	(3)	(4)
5908	Lucignoli tessuti, intrecciati o a maglia, di materie tessili, per lampade, fornelli, accendini, candele o simili; reticelle ad incandescenza e stoffe tubolari a maglia occorrenti per la loro fabbricazione, anche impregnate:	Fabbricazione a partire da stoffe tubolari a maglia	
	- reticelle ad incandescenza, impregnate		
	- altri	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
da 5909 a 5911	Manufatti tessili per usi industriali:		
	- dischi e corone per lucidare, diversi da quelli di feltro della voce 5911	Fabbricazione a partire da filati o da cascami di tessuti o da stracci della voce 6310	
	- tessuti feltrati o non, dei tipi comunemente utilizzati nelle macchine per cartiere o per altri usi tecnici, anche impregnati o spalmati, tubolari o senza fine, a catene e/o a trame semplici o multiple, o a tessitura piana, a catene e/o a trame multiple della voce 5911	Fabbricazione a partire da ⁽¹⁾ : - filati di cocco, - i materiali seguenti: -- filati di politetrafluoroetilene ⁽²⁾ -- filati di poliammide, ritorti e spalmati, impregnati o coperti di resina fenolica, -- filati di poliammide aromatica ottenuta per policondensazione di metafenilendiammina e di acido isoftalico, -- monofilati di polite- trafluoroetilene ² , -- filati di fibre tessili sintetiche in poli-p-fenilenteraftalamide, -- filati di fibre di vetro, spalmati di resina fenolica e spiralati di filati acrilici ² , -- monofilamenti di copoliestere di un poliestere, di una resina di acido tereftalico, di 1.4 cicloesandictanolo e di acido isofalico, - fibre naturali, - fibre sintetiche o artificiali, in fiocco, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, o - materiali chimici o paste tessili	
	- altri	Fabbricazione a partire da ¹ : - filati di cocco, - fibre naturali, - fibre sintetiche o artificiali, in fiocco, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, o - materiali chimici o paste tessili	

⁽¹⁾ Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

⁽²⁾ L'uso di questo prodotto è limitato alla fabbricazione di tessuti del tipo utilizzato nelle macchine per cartiere.

Voce SA (1)	Designazione delle merci (2)	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari (3) (4)	
capitolo 60	Stoffe a maglia	Fabbricazione a partire da ⁽¹⁾ : - fibre naturali, - fibre sintetiche o artificiali, in fiocco, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, o - materiali chimici o paste tessili	
capitolo 61	Indumenti ed accessori di abbigliamento, a maglia: - ottenuti riunendo mediante cucitura, o altrimenti confezionati, due o più parti di stoffa a maglia, tagliate o realizzate direttamente nella forma voluta - altri	Fabbricazione a partire da filati ⁽¹⁾⁽²⁾ Fabbricazione a partire da ⁽¹⁾ : - fibre naturali, - fibre sintetiche o artificiali, in fiocco, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, o - materiali chimici o paste tessili	
ex capitolo 62	Indumenti ed accessori di abbigliamento, diversi da quelli a maglia, esclusi:	Fabbricazione a partire da filati ^(1,2)	
ex 6202 ex 6204 ex 6206 ex 6209 ed ex 6211	Indumenti per donna, ragazza e bambini piccoli (bébés) ed altri accessori per vestiario, confezionati per bambini piccoli (bébés), ricamati	Fabbricazione a partire da filati ⁽²⁾ o Fabbricazione a partire da tessuti non ricamati, il cui valore non deve eccedere il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto ⁽²⁾	
ex 6210 e ex 6216	Equipaggiamenti ignifughi in tessuto ricoperto di un foglio di poliestere alluminizzato	Fabbricazione a partire da filati ⁽²⁾ o Fabbricazione a partire da tessuti non spalmati, il cui valore non deve eccedere il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto ⁽²⁾	
6213 e 6214	Fazzoletti da naso o da taschino; scialli, sciarpe, foulard, fazzoletti da collo, sciarpette, mantiglie, veli e velette e manufatti simili: - ricamati	Fabbricazione a partire da filati semplici, greggi ^{1,2} o Fabbricazione a partire da tessuti non ricamati, il cui valore non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto ⁽¹⁾ Fabbricazione a partire da filati semplici, greggi ⁽¹⁾⁽²⁾ o	
	- altri		

⁽¹⁾ Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

⁽²⁾ Cfr. la nota introduttiva 6.

Voce SA	Designazione delle merci	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari	
(1)	(2)	(3)	(4)
6217	Altri accessori di abbigliamento confezionati; parti di indumenti ed accessori di abbigliamento, diversi da quelli della voce 6212 - ricamati - equipaggiamenti ignifughi in tessuto ricoperto di un foglio di poliestere alluminizzato - tessuti di rinforzo per colletti e polsini, tagliati - altri	Confezione seguita da una stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio anti piega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammento e slappolatura), purché il valore delle merci non stampate delle voci 6213 e 6214 utilizzate non ecceda il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto Fabbricazione a partire da filati⁽¹⁾ o l'abbricazione a partire da tessuti non ricamati, il cui valore non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto⁽¹⁾ Fabbricazione a partire da filati¹ o Fabbricazione a partire da tessuti non spalmati, il cui valore non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto⁽¹⁾ Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto Fabbricazione a partire da filati¹	
ex capitolo 63 da 6301 a 6304	Altri manufatti tessili confezionati; assortimenti; oggetti da rigattiere e stracci, esclusi: Coperte; biancheria da letto, ecc.; tende, tendine, ecc.; altri manufatti per l'arredamento: - in feltro, non tessuti	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto Fabbricazione a partire da ⁽²⁾: - fibre naturali, o - materiali chimici o paste tessili	

⁽¹⁾ Cfr. la nota introduttiva 6.

⁽²⁾ Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

Voce SA	Designazione delle merci	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari	
(1)	(2)	(3)	(4)
	- altri: -- ricamati	Fabbricazione da filati semplici, grezzi ⁽¹⁾⁽²⁾ o Fabbricazione a partire da tessuti non ricamati (ad esclusione di quelli a maglia e ad uncinetto), a condizione che il valore del tessuto non ricamato utilizzato non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
	- altri	Fabbricazione a partire da filati semplici, grezzi (1) (2)	
6305	Sacchi e sacchetti da imballaggio	Fabbricazione a partire da ⁽³⁾ : - fibre naturali, - fibre sintetiche o artificiali, in fiocco, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, o - materiali chimici o paste tessili	
6306	Copertoni, vele per imbarcazioni, per tavole a vela o carri a vela, tende per l'esterno, tende ed oggetti per campeggio: - non tessuti - altri	Fabbricazione a partire da ⁽¹⁾⁽³⁾ : - fibre naturali, o - materiali chimici o paste tessili Fabbricazione a partire da filati semplici, greggi (1) ⁽³⁾	
ex 6307	Altri manufatti confezionati, compresi i modelli di vestiti	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
6308	Assortimenti costituiti da pezzi di tessuto e di filati, anche con accessori, per la confezione di tappeti, di arazzi, di tovaglie o di tovaglioli ricamati, o di manufatti tessili simili, in imballaggi per la vendita al minuto	Ciascun articolo incorporato nell'assortimento deve rispettare le regole applicabili qualora non fosse presentato in assortimento. Tuttavia, articoli non originari possono essere incorporati purché il loro valore totale non ecceda il 15 % del prezzo franco fabbrica dell'assortimento	
ex capitolo 64	Calzature, ghette ed oggetti simili; esclusi:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, escluse le calzature incomplete formate da tomaie fissate alle suole primarie o ad altre parti inferiori della voce 6406	
6406	Parti di calzature; suole interne amovibili, tallonetti ed oggetti simili amovibili; ghette, gambali ed oggetti simili, e loro parti	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto	

⁽¹⁾ Cfr. la nota introduttiva 6.

⁽²⁾ Per gli articoli a maglia, non elastici né gommati, ottenuti cucendo o assemblando pezzi di tessuto a maglia (tagliate o lavorate a maglia direttamente nella forma voluta), cfr. la nota introduttiva 6.

⁽³⁾ Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

Voce SA	Designazione delle merci	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari	
(1)	(2)	(3)	(4)
ex capitolo 65	Cappelli, copricapo ed altre acconciature; loro parti, esclusi:	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
6503	Cappelli, copricapo ed altre acconciature, di feltro, fabbricati con le campane o con i dischi o piatti della voce 6501, anche guarniti	Fabbricazione a partire da filati o da fibre tessili ⁽¹⁾	
6505	Cappelli, copricapo ed altre acconciature a maglia, o confezionati con pizzi, feltro o altri prodotti tessili, in pezzi (ma non in strisce), anche guarniti; retine per capelli di qualsiasi materia, anche guarnite	Fabbricazione a partire da filati o da fibre tessili ⁽¹⁾	
ex capitolo 66	Ombrelli (da pioggia o da sole), ombrelloni, bastoni, bastoni- sedile, fruste, frustini e loro parti, esclusi:	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
6601	Ombrelli (da pioggia o da sole), ombrelloni (compresi gli ombrelli-bastoni, gli ombrelloni da giardino e simili)	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
capitolo 67	Piume e calugine preparate e oggetti di piume e di calugine; fiori artificiali; lavori di capelli	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
ex capitolo 68	Lavori di pietre, gesso, cemento, amianto, mica o materie simili, esclusi:	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
ex 6803	Lavori di ardesia naturale o agglomerata	Fabbricazione a partire dall'ardesia lavorata	
ex 6812	Lavori in amianto; lavori di miscele a base di amianto o a base di amianto e carbonato di magnesio	Fabbricazione a partire da materiali appartenenti a tutte le voci	
ex 6814	Lavori di mica, compresa la mica agglomerata o ricostituita, anche su supporto di carta, di cartone o di altri materiali	Fabbricazione a partire da mica lavorata (compresa la mica agglomerata o ricostituita)	
capitolo 69	Prodotti ceramici	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
ex capitolo 70	Vetro e lavori di vetro, esclusi:	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
ex 7003 ex 7004 ex 7005	Vetro con strati non riflettenti	Fabbricazione a partire da materiali della voce 7001	

⁽¹⁾ Cfr. la nota introduttiva 6.

Voce SA	Designazione delle merci	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari	
(1)	(2)	(3)	(4)
7006	Vetro delle voci 7003, 7004 o 7005, curvato, smussato, inciso, forato, smaltato o altrimenti lavorato, ma non incominciato né combinato con altri materiali	Fabbricazione a partire da materiali della voce 7001	
7007	Vetro di sicurezza, costituito da vetri temperati o formati da fogli aderenti fra loro	Fabbricazione a partire da materiali della voce 7001	
7008	Vetri isolanti a pareti multiple	Fabbricazione a partire da materiali della voce 7001	
7009	Specchi di vetro, anche incorniciati, compresi gli specchi retrovisivi	Fabbricazione a partire da materiali della voce 7001	
7010	Damigiane, bottiglie, boccette, barattoli, vasi, imballaggi tubolari, ampolle ed altri recipienti per il trasporto o l'imballaggio, di vetro; barattoli per conserve, di vetro; tappi, coperchi ed altri dispositivi di chiusura, di vetro	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto o Sfaccettatura di bottiglie e boccette il cui valore non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto finito	
7013	Oggetti di vetro per la tavola, la cucina, la toletta, l'ufficio, la decorazione degli appartamenti o per usi simili, diversi dagli oggetti delle voci 7010 o 7018	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto o Sfaccettatura di oggetti di vetro, il cui valore non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto finito o Decorazione a mano (ad esclusione della stampa serigrafica) di oggetti di vetro soffiato a mano, il cui valore non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto finito	
ex 7019	Lavori di fibre di vetro, diversi dai filati	Fabbricazione a partire da: - stoppini greggi, filati accoppiati in parallelo senza torsione (roving), e - lana di vetro	
ex capitolo 71	Perle fini o coltivate, pietre preziose (gemme), pietre semipreziose (fini) o simili, metalli preziosi, metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi e lavori di queste materie; minuterie di fantasia; monete, esclusi:	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
ex 7101	Perle fini o coltivate, assortite e infilate temporaneamente per comodità di trasporto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex 7102 ex 7103 c ex 7104	Pietre preziose (gemme), semipreziose (fini), naturali, sintetiche o ricostituite, lavorate	Fabbricazione a partire da pietre preziose (gemme), o semipreziose (fini), non lavorate	

Voce SA	Designazione delle merci	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari	
(1)	(2)	(3)	(4)
7106, 7108 e 7110	Metalli preziosi: - greggi	Fabbricazione a partire da materiali non classificati nelle voci doganali 7106, 7108 o 7110 o Separazione elettrolitica, termica o chimica di metalli preziosi delle voci doganali 7106, 7108 o 7110 o Fabbricazione di leghe di metalli preziosi delle voci 7106, 7108 o 7110 tra di loro o con metalli comuni	
ex 7107, ex 7109 e ex 7111	- semilavorati o in polvere	Fabbricazione a partire da metalli preziosi, greggi	
7116	Metalli comuni ricoperti di metalli preziosi, semilavorati	Fabbricazione a partire da metalli comuni ricoperti di metalli preziosi, greggi	
7117	Lavori di perle fini o coltivate, di pietre preziose (gemme), di pietre semipreziose (fini) o di pietre sintetiche o ricostituite	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
	Minuterie di fantasia	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto o Fabbricazione a partire da parti in metalli comuni, non placcati o ricoperti di metalli preziosi, purché il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex capitolo 72	Ghisa, ferro e acciaio, esclusi:	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
7207	Semiprodotti di ferro o di acciai non legati	Fabbricazione a partire da materiali delle voci 7201, 7202, 7203, 7204 e 7205	
da 7208 a 7216	Prodotti laminati piatti, vergella o bordone, barre, profilati di ferro o di acciai non legati	Fabbricazione a partire da lingotti o altre forme primarie della voce 7206	
7217	Fili di ferro o di acciai non legati	Fabbricazione a partire da semiprodotti della voce 7207	
ex 7218, da 7219 a 7222	Semiprodotti, prodotti laminati piatti, barre, profilati di acciai inossidabili	Fabbricazione a partire da lingotti o altre forme primarie della voce 7218	
7223	Fili di acciai inossidabili	Fabbricazione a partire da semiprodotti della voce 7218	
ex 7224, da 7225 a 7228	Semiprodotti, prodotti laminati piatti e vergella o bordone, barre e profilati in altri acciai legati, barre forate per la perforazione, di acciai legati o non legati	Fabbricazione a partire da lingotti o altre forme primarie delle voci 7206, 7218 o 7224	

Voce SA	Designazione delle merci	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari	
(1)	(2)	(3)	(4)
7229	Fili di altri acciai legati	Fabbricazione a partire da semiprodotto della voce 7224	
ex capitolo 73	Lavori di ghisa, ferro o acciaio, esclusi:	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
ex 7301	Palancole	Fabbricazione a partire da materiali della voce 7206	
7302	Elementi per la costruzione di strade ferrate, di ghisa, di ferro o di acciaio: rotaie, controrotaie e rotaie a cremagliera, aghi, cuori, tiranti per aghi ed altri elementi per incroci o scambi, traverse, stecche (ganasce), cuscinetti, cunei, piastre di appoggio, piastre di fissaggio, piastre e barre di scartamento ed altri pezzi specialmente costruiti per la posa, la congiunzione o il fissaggio delle rotaie	Fabbricazione a partire da materiali della voce 7206	
7304, 7305 e 7306	Tubi e profilati cavi, di ferro (non ghisa) o di acciaio	Fabbricazione a partire da materiali delle voci 7206, 7207, 7218 o 7224	
ex 7307	Accessori per tubi di acciai inossidabili (ISO n X5CrNiMo 1712), composti di più parti	Tornitura, trapanatura, alesatura, filettatura, sbavatura e sabbiatura di abbozzi fucinati, il cui valore non deve eccedere il 35% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
7308	Costruzioni e parti di costruzioni (per esempio: ponti ed elementi di ponti, porte di cariche o chiuse, torri, piloni, pilastri, colonne, ossature, impalcature, tettoie, porte e finestre e loro intelaiature, stipiti e soglie, serrande di chiusura, balaustrate) di ghisa, ferro o acciaio, escluse le costruzioni prefabbricate della voce 9406; lamiere, barre, profilati, tubi e simili, di ghisa, ferro o acciaio, predisposti per essere utilizzati nelle costruzioni	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia i profilati ottenuti per saldatura della voce 7301 non possono essere utilizzati	
ex 7315	Catene antisdrucciolevoli	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali della voce 7315 utilizzati non deve eccedere il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex capitolo 74	Rame e lavori di rame, esclusi:	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e - il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	

Voce SA	Designazione delle merci	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari	
(1)	(2)	(3)	(4)
7401	Metalline cuprifere; rame da cementazione (precipitato di rame)	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
7402	Rame non raffinato; anodi di rame per affinazione elettrolitica	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
7403	Rame raffinato e leghe di rame, grezzo: - Rame raffinato - Leghe di rame e rame raffinato contenente altri elementi, grezzo	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto Fabbricazione a partire da rame raffinato, grezzo, o da cascami e rottami di rame	
7404	Cascami ed avanzi di rame	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
7405	Leghe madri di rame	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
ex capitolo 75	Nichel e lavori di nichel, esclusi:	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e - il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
da 7501 a 7503	Metalline di nichel, "sinters" di ossidi di nichel ed altri prodotti intermedi della metallurgia del nichel; nichel greggio, cascami ed avanzi di nichel	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
ex capitolo 76	Alluminio e lavori di alluminio, esclusi:	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e - il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
7601	Alluminio grezzo	Fabbricazione tramite trattamento termico o elettrolitico a partire da alluminio non legato o cascami e rottami di alluminio	
7602	Cascami ed avanzi di alluminio	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto	

Voce SA	Designazione delle merci	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari	
(1)	(2)	(3)	(4)
ex 7616	Articoli di alluminio diversi dalle tele metalliche (comprese le tele continue o senza fine), reti e griglie, di fili di alluminio e lamiere o nastri spiegati di alluminio	l'abbigliamento in cui: - tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia le tele metalliche (comprese le tele continue o senza fine), le reti e le griglie, di fili di alluminio e le lamiere o nastri spiegati di alluminio possono essere utilizzati, e - il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
capitolo 77	Riservato a un eventuale uso futuro nel sistema armonizzato		
ex capitolo 78	Piombo e lavori di piombo, esclusi:	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e - il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
7801	Piombo greggio: - Piombo raffinato - altri	Fabbricazione a partire da piombo d'opera Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia i cascami e i rottami di piombo della voce 7802 non possono essere utilizzati	
7802	Cascami ed avanzi di piombo	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
ex capitolo 79	Zinco e lavori di zinco, esclusi:	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto e - il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
7901	Zinco greggio	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia i cascami e i rottami di zinco della voce 7902 non possono essere utilizzati	
7902	Cascami ed avanzi di zinco	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto	

Voce SA	Designazione delle merci	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari	
(1)	(2)	(3)	(4)
ex capitolo 80	Stagno e lavori di stagno, esclusi:	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e - il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
8001	Stagno greggio	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia i materiali della voce 8002 non possono essere utilizzati	
8002 e 8007	Cascami ed avanzi di stagno; altri lavori di stagno	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
capitolo 81	Altri metalli comuni; cermet; lavori di queste materie - altri metalli comuni, lavorati; lavori di queste materie - altri	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali classificati nella stessa voce del prodotto utilizzato non deve eccedere il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
ex capitolo 82	Utensili e utensileria; oggetti di coltelleria e posateria da tavola, di metalli comuni; parti di questi oggetti di metalli comuni, esclusi:	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
8206	Utensili compresi in almeno due delle voci da 8202 a 8205, condizionati in assortimenti per la vendita al minuto	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa dalle voci da 8202 a 8205. Tuttavia, utensili delle voci da 8202 a 8205 possono essere inseriti negli assortimenti purché il loro valore non ecceda il 15 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
8207	Utensili intercambiabili per utensileria a mano, anche meccanica o per macchine utensili (per esempio: per imbutire, stampare, punzonare, maschiare, filettare, forare, alesare, scanalare, fresare, tornire, avvitare) comprese le filiere per trafilare o estrarre i metalli, nonché gli utensili di perforazione o di sondaggio	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e - il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	

Voce SA	Designazione delle merci	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari	
(1)	(2)	(3)	(4)
8208	Coltelli e lame trancianti per macchine o apparecchi meccanici	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e - il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex 8211	Coltelli (diversi da quelli della voce 8208), a lama tranciante o dentata, compresi i roncoli chiudibili	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, le lame di coltello ed i manici di metalli comuni possono essere utilizzati	
8214	Altri oggetti di coltelleria (per esempio: tosatrici, fenditoi, coltellacci, scuri da macellaio o da cucina e tagliacarte), utensili ed assortimenti di utensili per manicure o pedicure (comprese le lime da unghie)	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, i manici di metalli comuni possono essere utilizzati	
8215	Cucchiai, forchette, mestoli, schiumarole, palette da torta, coltelli speciali da pesce o da burro, pinze da zucchero e oggetti simili	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, i manici di metalli comuni possono essere utilizzati	
ex capitolo 83	Lavori diversi di metalli comuni esclusi:	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
ex 8302	Altre guarnizioni, ferramenta ed oggetti simili per edifici, e congegni di chiusura automatica per porte	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, gli altri materiali della voce 8302 possono essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex 8306	Statuette ed oggetti di ornamento per interni, di metalli comuni	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, gli altri materiali della voce 8306 possono essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex capitolo 84	Reattori nucleari, caldaie, macchine, apparecchi e congegni meccanici; parti di queste macchine o apparecchi esclusi:	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e - il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto

Voce SA	Designazione delle merci	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari	
(1)	(2)	(3)	(4)
ex 8401	Elementi combustibili nucleari	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto ⁽¹⁾	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto
8402	Caldaie a vapore (generatori di vapore), diverse dalle caldaie per il riscaldamento centrale costruite per produrre contemporanea-mente acqua calda e vapore a bassa pressione; caldaie dette "ad acqua surriscaldata"	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e - il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 40% del prezzo franco fabbrica el prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto
8403 e ex 8404	Caldaie per il riscaldamento centrale, diverse da quelle della voce 8402 e apparecchi ausiliari per caldaie per il riscaldamento	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da 8403 o 8404.	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto
8406	Turbine a vapore	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali non deve eccedere il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
8407	Motori a pistone alternativo o rotativo, con accensione a scintilla (motori a scoppio)	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali non deve eccedere il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
8408	Motori a pistone, con accensione per compressione (motori diesel o semi-diesel)	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali non deve eccedere il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
8409	Parti riconoscibili come destinate, esclusivamente o principalmente, ai motori delle voci 8407 o 8408	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali non deve eccedere il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
8411	Turboreattori, turbopropulsori e altre turbine a gas	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e - il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto
8412	Altri motori e macchine motrici	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali non deve eccedere il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex 8413	Pompe volumetriche rotative	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e - il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto

⁽¹⁾ Questa regola è applicabile fino al 31 dicembre 1998.

Voce SA	Designazione delle merci	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari	
(1)	(2)	(3)	(4)
ex 8414	Ventilatori e simili, per usi industriali	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e - il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto
8415	Macchine ed apparecchi per il condizionamento dell'aria, comprendenti un ventilatore a motore e dei dispositivi atti a modificare la temperatura e l'umidità, compresi quelli nei quali il grado igrometrico non è regolabile separatamente	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
8418	Frigoriferi, congelatori-conservatori ed altro materiale, altre macchine ed apparecchi per la produzione del freddo, con attrezzatura elettrica o di altre specie; pompe di calore diverse dalle macchine ed apparecchi per il condizionamento dell'aria della voce 8415	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto, - il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e - il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non deve eccedere il valore dei materiali originari utilizzati	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 8419	Macchine per l'industria del legno, della pasta per carta e del cartone	Fabbricazione in cui: - il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e - entro il predetto limite, i materiali classificati nella stessa voce del prodotto sono unicamente utilizzati fino ad un valore del 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto
8420	Calandre e laminatoi, diversi da quelli per i metalli o per il vetro, e cilindri per dette macchine	Fabbricazione in cui: - il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e - entro il predetto limite, i materiali classificati nella stessa voce del prodotto sono unicamente utilizzati fino ad un valore del 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto
8423	Apparecchi e strumenti per pesare, comprese le bascule e le bilance per verificare ma escluse le bilance sensibili ad un peso di 5 cg o meno; pesi per qualsiasi bilancia	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e - il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto

Voce SA	Designazione delle merci	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari	
(1)	(2)	(3)	(4)
da 8425 a 8428	Macchine ed apparecchi di sollevamento, di movimentazione, di carico o di scarico	l'abbigliamento in cui: - il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e - entro il predetto limite, i materiali classificati della voce 8431 sono unicamente utilizzati fino ad un valore del 10% del prezzo franco fabbrica del prodotto	l'abbigliamento in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto
8429	Apripista (bulldozers, angledozers), livellatrici, ruspe, spianatrici, pale meccaniche, escavatori, caricatori e caricatrici-spianatrici, compattatori e rulli compressori, semoventi: - rulli compressori - altri	l'abbigliamento in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto Fabbricazione in cui: - il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e - entro il predetto limite, i materiali classificati nella voce 8431 sono unicamente utilizzati fino ad un valore del 10% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto
8430	Altre macchine ed apparecchi per lo sterramento, il livellamento, lo spianamento, la escavazione, per rendere compatto il terreno, l'estrazione o la perforazione della terra, dei minerali o dei minerali metalliferi, battipali a macchine per l'estrazione dei pali, spazzaneve	Fabbricazione in cui: - il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e - entro il predetto limite, i materiali classificati nella voce 8431 sono unicamente utilizzati fino ad un valore del 10% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 8431	Parti di ricambio per rulli compressori	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
8439	Macchine ed apparecchi per la fabbricazione della pasta di materie fibrose cellulosiche o per la fabbricazione o la finitura della carta o del cartone	Fabbricazione in cui: - il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e - entro il predetto limite, i materiali classificati nella stessa voce del prodotto sono unicamente utilizzati fino ad un valore del 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto

Voce SA	Designazione delle merci	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari	
(1)	(2)	(3)	(4)
8441	Altre macchine ed apparecchi per la lavorazione della pasta per carta, della carta o del cartone, comprese le tagliatrici di ogni tipo	Fabbricazione in cui: - il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e - entro il predetto limite, i materiali classificati nella stessa voce del prodotto sono unicamente utilizzati fino ad un valore del 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto
da 8444 a 8447	Macchine per l'industria tessile delle voci da 8444 a 8447	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex 8448	Macchine e apparecchi ausiliari per le macchine delle voci 8444 e 8445	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
8452	Macchine per cucire, escluse le macchine per cucire i fogli della voce 8440; mobili, supporti e coperchi costruiti appositamente per macchine per cucire; aghi per macchine per cucire: - macchine per cucire unicamente con punto annodato, la cui testa pesa al massimo 16 kg, senza motore o 17 kg con il motore - altri	Fabbricazione in cui: - il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, - il valore di tutti i materiali non originari utilizzati per il montaggio della testa (senza motore) non deve eccedere il valore dei materiali originari utilizzati, e - il meccanismo di tensione del filo, il meccanismo dell'uncinetto ed il meccanismo zig-zag sono già prodotti originari Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
da 8456 a 8466	Macchine utensili, apparecchi (loro parti di ricambio ed accessori) delle voci da 8456 a 8466	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
da 8469 a 8472	Macchine per ufficio (ad esempio, macchine da scrivere, macchine calcolatrici, macchine automatiche per l'elaborazione di dati, duplicatori, cucitrici meccaniche)	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	

Voce SA	Designazione delle merci	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari	
(1)	(2)	(3)	(4)
8480	Staffe per fonderia; piastre di fondo per forme; modelli per forme; forme per i metalli (diversi dalle lingotterie), i carburi metallici, il vetro, le materie minerali, la gomma o le materie plastiche	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
8482	Cuscinetti a rotolamento, a sfere, a cilindri, a rulli o ad aghi	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e - il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto
8484	Guarnizioni metalloplastiche; serie o assortimenti di guarnizioni di composizione diversa, presentati in involucri, buste o imballaggi simili; giunti di tenuta stagna meccanici	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
8485	Parti di macchine o di apparecchi non nominate né comprese altrove in questo capitolo, non aventi congiunzioni elettriche, parti isolate elettricamente, avvolgimenti, contatti o altre caratteristiche elettriche	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex capitolo 85	Macchine elettriche, apparecchi e materiale elettrico e loro parti; apparecchi per la registrazione o la riproduzione del suono, apparecchi per la registrazione o la riproduzione delle immagini e del suono per la televisione, e parti ed accessori di tali apparecchi, esclusi:	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e - il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto
8501	Motori e generatori elettrici (esclusi i gruppi elettrogeni)	Fabbricazione in cui: - il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e - entro il predetto limite, i materiali classificati nella voce 8503 sono unicamente utilizzati fino ad un valore del 10% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto
8502	Gruppi elettrogeni e convertitori rotanti elettrici	Fabbricazione in cui: - il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e - entro il predetto limite, i materiali classificati nella voce 8501 o 8503 sono unicamente utilizzati fino ad un valore del 10% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto

Voce SA	Designazione delle merci	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari	
(1)	(2)	(3)	(4)
ex 8504	Unità di alimentazione elettrica del tipo utilizzato con le macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex 8518	Microfoni e loro supporti; altoparlanti anche montati nelle loro casse acustiche; auricolari, cuffie e simili, anche combinati con un microfono; amplificatori elettrici ad audiofrequenza; apparecchi elettrici di amplificazione del suono	Fabbricazione in cui: - il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e - il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non deve eccedere il valore dei materiali originari utilizzati	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto
8519	Giardischi, elettrofoni, lettori di cassette ed altri apparecchi per la riproduzione del suono senza dispositivo incorporato per la registrazione del suono	Fabbricazione in cui: - il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e - il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non deve eccedere il valore dei materiali originari utilizzati	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto
8520	Magnetofoni ed altri apparecchi per la registrazione del suono, anche con dispositivo incorporato per la riproduzione del suono	Fabbricazione in cui: - il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e - il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non deve eccedere il valore dei materiali originari utilizzati	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto
8521	Apparecchi per la videoregistrazione o la videoriproduzione	Fabbricazione in cui: - il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e - il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non deve eccedere il valore dei materiali originari utilizzati	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto
8522	Parti ed accessori riconoscibili come destinati, esclusivamente o principalmente, agli apparecchi delle voci da 8519 a 8521	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
8523	Supporti preparati per la registrazione del suono o per simili registrazioni, ma non registrati, diversi dai prodotti del capitolo 37	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
8524	Dischi, nastri ed altri supporti per la registrazione del suono o per simili registrazioni, registrati, comprese le matrici e le forme galvaniche per la fabbricazione di dischi, esclusi i prodotti del capitolo 37: - matrici e forme galvaniche per la fabbricazione di dischi	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	

Voce SA	Designazione delle merci	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari	
(1)	(2)	(3)	(4)
	- altri	Fabbricazione in cui: - il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e - il valore dei materiali della voce 8523 utilizzati non deve eccedere il 10% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto
8525	Apparecchi trasmettenti per la radiotelegrafia, la radiotelegrafia, la radiodiffusione o la televisione, anche muniti di un apparecchio ricevente o di un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono; telecamere; videoapparecchi per la presa di immagini fisse e altre videocamere	Fabbricazione in cui: - il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, - il valore dei materiali non originari utilizzati non deve eccedere il valore dei materiali originari utilizzati	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto
8526	Apparecchi di radiorilevamento e di radioscandaglio (radar), apparecchi di radionavigazione e apparecchi di radiotelecomando	Fabbricazione in cui: - il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, - il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non deve eccedere il valore dei materiali originari utilizzati	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto
8527	Apparecchi riceventi per la radiotelegrafia, la radiotelegrafia o la radiodiffusione, anche combinati, in uno stesso involucro, con un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono o con un apparecchio di orologeria	Fabbricazione in cui: - il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, - il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non deve eccedere il valore dei materiali originari utilizzati	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto
8528	Apparecchi riceventi per la televisione, anche incorporanti un apparecchio ricevente per la radiodiffusione o la registrazione o la riproduzione del suono o di immagini; videomonitor e videoproiettori	Fabbricazione in cui: - il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e - il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non deve eccedere il valore dei materiali originari utilizzati	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto
8529	Parti riconoscibili come destinate esclusivamente o principalmente agli apparecchi delle voci da 8525 a 8528: - adatte per essere utilizzate unicamente o principalmente con apparecchi per la registrazione o la riproduzione di immagini	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	

Voce SA	Designazione delle merci	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari	
(1)	(2)	(3)	(4)
	- altre	Fabbricazione in cui: - il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e - il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non deve eccedere il valore dei materiali originari utilizzati	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto
8535 e 8536	Apparecchi per l'interruzione, il sezionamento, la protezione, la diramazione, l'allacciamento o il collegamento dei circuiti elettrici	Fabbricazione in cui: - il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e - entro il predetto limite, il valore dei materiali della voce 8538 utilizzati non deve eccedere il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto
8537	Quadri, pannelli, mensole, banchi, armadi ed altri supporti provvisti di vari apparecchi delle voci 8535 o 8536 per il comando o la distribuzione elettrica, anche incorporanti strumenti o apparecchi del capitolo 90, e apparecchi di comando numerico, diversi dagli apparecchi di commutazione della voce 8517:	Fabbricazione in cui: - il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e - entro il predetto limite, il valore dei materiali della voce 8538 utilizzati non deve eccedere il 10% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 8541	Diodi, transistor e simili dispositivi a semiconduttori, esclusi i dischi (wafers) non ancora tagliati in microplacchette	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e - il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto,	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto
8542	Circuiti integrati e micro-assiemaggi elettronici	Fabbricazione in cui: - il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e - entro il predetto limite, i materiali classificati nella voce 8541 o 8542 sono unicamente utilizzati fino ad un valore del 10% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto
8544	Fili, cavi (compresi i cavi coassiali), ed altri conduttori isolati per l'elettricità (anche laccati od ossidati anodicamente), muniti o meno di pezzi di congiunzione; cavi di fibre ottiche, costituiti di fibre rivestite individualmente, anche dotati di conduttori elettrici o muniti di pezzi di congiunzione	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	

Voce SA	Designazione delle merci	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari	
(1)	(2)	(3)	(4)
8545	Elettrodi di carbone, spazzole di carbone, carboni per lampade o per pile ed altri oggetti di grafite o di altro carbonio, con o senza metallo, per usi elettrici	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
8546	Isolatori per l'elettricità, di qualsiasi materia	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
8547	Pezzi isolanti interamente di materie isolanti o con semplici parti metalliche di congiunzione (per esempio: boccole a vite) annegate nella massa, per macchine, apparecchi o impianti elettrici, diversi dagli isolatori della voce 8546; tubi isolanti e loro raccordi, di metalli comuni, isolati internamente	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
8548	Cascami ed avanzi di pile, di batterie di pile e di accumulatori elettrici; pile e batterie di pile elettriche fuori uso e accumulatori elettrici fuori uso; parti elettriche di macchine o di apparecchi, non nominate né comprese altrove in questo capitolo	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex capitolo 86	Veicoli e materiale rotante per strade ferrate o simili e loro parti; apparecchi meccanici (compresi quelli elettromeccanici) di segnalazione per vie di comunicazione; esclusi:	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
8608	Materiale fisso per strade ferrate o simili; apparecchi meccanici (compresi quelli elettromeccanici) di segnalazione, di sicurezza, di controllo o di comando per strade ferrate o simili, reti stradali o fluviali, aree di parcheggio, installazioni portuali o aerodromi; loro parti	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e - il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex capitolo 87	Vetture automobili, trattori, velocipedi, motocicli ed altri veicoli terrestri, loro parti ed accessori, esclusi:	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
8709	Autocarrelli non muniti di un dispositivo di sollevamento, dei tipi utilizzati negli stabilimenti, nei depositi, nei porti o negli aeroporti, per il trasporto di merci su brevi distanze; carrelli-trattori dei tipi utilizzati nelle stazioni; loro parti	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e - il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto

Voce SA	Designazione delle merci	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari	
(1)	(2)	(3)	(4)
8710	Carri da combattimento e autoblinde, anche armati; loro parti	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e - il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto
8711	Motocicli (compresi i ciclomotori) e velocipedi con motore ausiliario, anche con carrozzini laterali; carrozzini laterali («side car»): - con motore alternativo a pistoni, a combustione interna, a cilindrata: - non superiore ai 50 cm ³ - superiore ai 50 cm ³ - altri	Fabbricazione in cui: - il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e - il valore dei materiali non originari utilizzati non deve eccedere il valore dei materiali originari utilizzati Fabbricazione in cui: - il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e - il valore dei materiali non originari utilizzati non deve eccedere il valore dei materiali originari utilizzati Fabbricazione in cui: - il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e - il valore dei materiali non originari utilizzati non deve eccedere il valore dei materiali originari utilizzati	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 8712	Biciclette senza cuscinetti a sfere	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della voce 8714	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto
8715	Carrozine, passeggini e veicoli simili per il trasporto dei bambini; loro parti	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e - il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto

Voce SA	Designazione delle merci	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari	
(1)	(2)	(3)	(4)
8716	Rimorchi e semirimorchi per qualsiasi veicolo; altri veicoli non automobili; loro parti	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e - il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex capitolo 88	Aeroplani, veicoli spaziali e loro parti, esclusi:	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 8804	Rotocutes	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 8804	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto
8805	Apparecchi e dispositivi per il lancio di veicoli aerei; apparecchi e dispositivi per l'appontaggio di veicoli aerei e apparecchi e dispositivi simili; apparecchi al suolo di allenamento al volo; loro parti	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto
capitolo 89	Navi, battelli ed altri natanti	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Inoltre, gli scafi della voce 8906 non possono essere utilizzati	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex capitolo 90	Strumenti ed apparecchi d'ottica, per fotografia e per cinematografia, di misura, di controllo o di precisione, strumenti ed apparecchi medico-chirurgici; parti ed accessori di questi strumenti o apparecchi, esclusi:	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e - il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto
9001	Fibre ottiche e fasci di fibre ottiche; cavi di fibre ottiche diversi da quelli della voce 8544; materie polarizzanti in fogli o in lastre; lenti (comprese le lenti oftalmiche a contatto), prismi, specchi ed altri elementi di ottica, di qualsiasi materia, non montati, diversi da quelli di vetro non lavorato otticamente	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
9002	Lenti, prismi, specchi ed altri elementi di ottica di qualsiasi materia, montati, per strumenti o apparecchi, diversi da quelli di vetro non lavorato otticamente	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
9004	Occhiali (correttivi, protettivi o altri) ed oggetti simili	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	

Voce SA	Designazione delle merci	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari	
(1)	(2)	(3)	(4)
ex 9005	Binocoli, cannocchiali, telescopi ottici e loro sostegni	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto, - il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e - il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non deve eccedere il valore dei materiali originari utilizzati	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 9006	Apparecchi fotografici (non cinematografici); apparecchi e dispositivi, compresi lampade e tubi, per la produzione di lampi di luce in fotografia, diversi dalle lampade per lampi di luce, elettriche	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e - il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e - il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non deve eccedere il valore dei materiali originari utilizzati	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto
9007	Cineprese e proiettori cinematografici, anche muniti di dispositivi per la registrazione o la riproduzione del suono	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto, - il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e - il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non deve eccedere il valore dei materiali originari utilizzati	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto
9011	Microscopi ottici, compresi quelli per la microfotografia, la microcinematografia o la microproiezione	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto, - il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e - il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non deve eccedere il valore dei materiali originari utilizzati	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 9014	Altri strumenti ed apparecchi di navigazione	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
9015	Strumenti ed apparecchi di geodesia, topografia, agrimensura, livellazione, fotogrammetria, idrografia, oceanografia, idrologia, meteorologia o geofisica, escluse le bussole, telemetri	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	

Voce SA	Designazione delle merci	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari	
(1)	(2)	(3)	(4)
9016	Bilance sensibili ad un peso di 5 cg o meno, con o senza pesi	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
9017	Strumenti da disegno, per tracciare o per calcolo (per esempio: macchine per disegnare, pantografi, rapportatori, scatole di compassi, regoli e cerchi calcolatori), strumenti di misura di lunghezze, per l'impiego manuale (per esempio: metri, micrometri, noni e calibri) non nominati né compresi altrove in questo capitolo	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
9018	Strumenti e apparecchi per la medicina, la chirurgia, l'odontoiatria e la veterinaria, compresi gli apparecchi di scintigrafia ed altri apparecchi elettromedicali, nonché gli apparecchi per controlli oftalmici: - poltrone per gabinetti da dentista, munite di strumenti o di sputachiera - altri	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce compresi gli «altri materiali» della voce 9018 Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e - il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto
9019	Apparecchi di meccanoterapia; apparecchi per massaggio; apparecchi di psicotecnica; apparecchi di ozonoterapia, di ossigenoterapia, di aerosolterapia, apparecchi respiratori di rianimazione ed altri apparecchi di terapia respiratoria	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e - il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto
9020	Altri apparecchi respiratori e maschere antigas, escluse le maschere di protezione prive del meccanismo e dell'elemento filtrante amovibile	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e - il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto
9024	Macchine ed apparecchi per prove di durezza, di trazione, di compressione, di elasticità o di altre proprietà meccaniche dei materiali (per esempio: metalli, legno, tessili, carta, materie plastiche)	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	

Voce SA	Designazione delle merci	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari	
(1)	(2)	(3)	(4)
9025	Densimetri, aerometri, pesaliquidi e strumenti simili a galleggiamento, termometri, pirometri, barometri, igrometri e psicometri, registratori o no, anche combinati fra loro	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
9026	Strumenti ed apparecchi di misura o di controllo della portata, del livello, della pressione o di altre caratteristiche variabili dei liquidi o dei gas (per esempio: misuratori di portata, indicatori di livello, manometri, contatori di calore) esclusi gli strumenti ed apparecchi delle voci 9014, 9015, 9028 o 9032	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
9027	Strumenti ed apparecchi per analisi fisiche o chimiche (per esempio: polarimetri, rifrattometri, spettrometri, analizzatori di gas o di fumi); strumenti ed apparecchi per prove di viscosità, di porosità, di dilatazione, di tensione superficiale o simili, o per misure calorimetriche, acustiche o fotometriche (compresi gli indicatori dei tempi di posa); microtomi	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
9028	Contatori di gas, di liquidi o di elettricità, compresi i contatori per la loro taratura:		
	- parti ed accessori - altri	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto Fabbricazione in cui: - il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e - il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non deve eccedere il valore dei materiali originari utilizzati	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto
9029	Altri contatori (per esempio: contagiri, contatori di produzione, tassametri, totalizzatore del cammino percorso (conta-chilometri), pedometri; indicatori di velocità e tachimetri, diversi da quelli delle voci 9014 o 9015; stroboscopi	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	

Voce SA	Designazione delle merci	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari	
(1)	(2)	(3)	(4)
9030	Oscilloscopi, analizzatori di spettro ed altri strumenti ed apparecchi per la misura o il controllo di grandezze elettriche, strumenti ed apparecchi per la misura o la rilevazione delle radiazioni alfa, beta, gamma, x, cosmiche o di altre radiazioni ionizzanti	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
9031	Strumenti, apparecchi e macchine di misura o di controllo, non nominati né compresi altrove in questo capitolo e loro parti; proiettori di profili	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
9032	Strumenti ed apparecchi di regolazione o di controllo automatici	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
9033	Parti ed accessori non nominati né compresi altrove in questo capitolo, di macchine, apparecchi, strumenti od oggetti del capitolo 90	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex capitolo 91	Pendole ed orologi; loro parti; esclusi:	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
9105	Orologi, pendole, sveglie e simili apparecchi di orologeria, con movimento diverso da quello degli orologi tascabili	Fabbricazione in cui: - il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e - il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non deve eccedere il valore dei materiali originari utilizzati	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto
9109	Movimenti di orologeria, completi e montati, diversi da quelli degli orologi tascabili	Fabbricazione in cui: - il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e - il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non deve eccedere il valore dei materiali originari utilizzati	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto
9110	Movimenti di orologeria completi, non montati o parzialmente montati (chablons), movimenti di orologeria incompleti, montati; sbocchi di movimenti di orologeria	Fabbricazione in cui: - il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e - il valore di tutti i materiali della voce 9114 utilizzati non deve eccedere il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto

Voce SA	Designazione delle merci	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari	
(1)	(2)	(3)	(4)
9111	Casse per orologi e loro parti	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e - il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto
9112	Casse, gabbie e simili, per apparecchi di orologeria e loro parti	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e - il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto
9113	Cinturini e braccialetti per orologi e loro parti: - di metallo, anche placcati, o ricoperti di metallo prezioso - altri	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
capitolo 92	Strumenti musicali, parti ed accessori di questi strumenti	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
capitolo 93	Armi, munizioni e loro parti ed accessori	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex capitolo 94	Mobili; mobili medico-chirurgici; oggetti letterari e simili; apparecchi per l'illuminazione non nominati né compresi altrove; insegne pubblicitarie, insegne luminose, targhette indicatrici luminose ed oggetti simili; costruzioni prefabbricate, esclusi:	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Voce SA	Designazione delle merci	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari	
(1)	(2)	(3)	(4)
ex 9401 ed ex 9403	Mobili di metallo, muniti di tessuto in cotone, non imbottito, di peso non superiore ai 300 g/m ²	Lavorazione in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto o l'abbigliamento a partire da tessuto in cotone, confezionato e pronto all'uso, della voce 9401 o 9403, purché: - il suo valore non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e - tutti gli altri materiali utilizzati siano già originari e classificati in una voce diversa da 9401 o 9403	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
9405	Apparecchi per l'illuminazione (compresi i proiettori) e loro parti, non nominati né compresi altrove; insegne pubblicitarie, insegne luminose, targhette indicatrici luminose ed oggetti simili, muniti di una fonte di illuminazione fissata in modo definitivo e loro parti non nominate né comprese altrove	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
9406	Costruzioni prefabbricate	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex capitolo 95	Giocattoli, giochi, oggetti per divertimento o sport; loro parti ed accessori, esclusi:	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
9503	Altri giocattoli; modelli ridotti e modelli simili per il divertimento, anche animati; puzzle di ogni specie	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e - purché il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex 9506	Mazze da golf e parti di mazze	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, possono essere utilizzati sbizzi per la fabbricazione di teste di mazze da golf	
ex capitolo 96	Lavori diversi, esclusi:	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto.	
ex 9601 ed ex 9602	Lavori in materie animali, vegetali o minerali da intaglio	Fabbricazione a partire da materie da intaglio lavorate, della medesima voce	

Voce SA	Designazione delle merci	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari	
(1)	(2)	(3)	(4)
ex 9603	Scope e spazzole (escluse le granate ed articoli analoghi, le spazzole di pelo di martora o di scoiattolo), scope meccaniche per l'impiego a mano, diverse da quelle a motore, tamponi e rulli per dipingere, scope di stracci, di spugna	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
9605	Assortimenti da viaggio per la toletta personale, per il cucito o la pulizia delle calzature o degli abiti	Ogni articolo dell'assortimento deve soddisfare le condizioni che gli sarebbero applicabili qualora non fosse incluso nell'assortimento; tuttavia, articoli non originari possono essere incorporati, purché il loro valore complessivo non ecceda il 15 % del prezzo franco fabbrica dell'assortimento	
9606	Bottoni e bottoni a pressione; dischetti per bottoni ed altre parti di bottoni o di bottoni a pressione; sbizzi di bottoni	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e - purché il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco del prodotto	
9612	Nastri inchiosttratori per macchine da scrivere e nastri inchiosttratori simili, inchiosttrati o altrimenti preparati per lasciare impronte, anche montati su bobine o in cartucce; cuscinetti per timbri, anche impregnati, con o senza scatola	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e - il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex 9613	Accenditori ed accendini ad accensione piezoelettrica	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali della voce 9613 utilizzati non deve eccedere il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex 9614	Pipe, comprese le teste di pipe	Fabbricazione a partire da sbizzi	
capitolo 97	Oggetti d'arte, da collezione o di antichità	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto	

ALLEGATO III

Certificato di circolazione EUR.1 e domanda di certificato di circolazione EUR.1

Istruzioni per la stampa

1. Il certificato EUR.1 deve avere il formato di 210 × 297 mm, con una tolleranza massima di 5 mm in meno e di 8 mm in più nel senso della lunghezza, ed essere stampato su carta collata bianca per scritture, non contenente pasta meccanica, del peso minimo di 25 g/m². Il certificato deve avere un fondo arabescato di colore verde, in modo da far risaltare qualsiasi falsificazione con mezzi meccanici o chimici.
2. Le autorità competenti degli Stati membri della Comunità e dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia possono riservarsi la stampa dei certificati EUR.1 oppure affidarne il compito a tipografie da essi autorizzate. In quest'ultimo caso, su ogni certificato EUR.1 deve essere indicata tale autorizzazione. Ogni certificato EUR.1 deve recare menzione del nome e dell'indirizzo della tipografia o un segno che ne consenta l'identificazione. Il certificato deve recare, inoltre, un numero di serie, stampato o meno, destinato a contraddistinguerlo.

(*) Para las mercancías sin embalar, hágase constar el número de objetos o la mención "a granel".

EUR.1 N° A 000.000	
Véanse las notas del reverso antes de rellenar el impreso	
1. Exportador (nombre, dirección completa y país)	2. Certificado utilizado en los intercambios preferenciales entre y (Indíquense los países, grupos de países o territorios a que se refiera)
3. Destinatario (nombre, dirección completa y país) (mención facultativa)	4. País, grupo de países o territorio de donde se consideran originarios los productos
	5. País, grupo de países o territorio de destino
6. Información relativa al transporte (mención facultativa)	7. Observaciones
8. Número de orden; marcas, numeración, número y naturaleza de los bultos (*), designación de las mercancías	9. Masa bruta (kg) u otra medida (litros, m³, etc.)
	10. Facturas (mención facultativa)
11. VISADO DE LA ADUANA Declaración certificada conforme Documento de exportación (*) Modelo n° del Aduana País o territorio de expedición En a (Firma)	12. DECLARACIÓN DEL EXPORTADOR El que suscribe declara que las mercancías arriba designadas cumplen las condiciones exigidas para la expedición del presente certificado En a (Firma)

(*) Rellénese solamente cuando lo exija la regulación del país o territorio exportador.

13. SOLICITUD DE CONTROL, con destino a:	14. RESULTADO DEL CONTROL
Se solicita el control de la autenticidad y de la regularidad del presente certificado En a Sello (Firma)	El control efectuado ha demostrado que este certificado (*) ☐ Ha sido efectivamente expedido por la aduana indicada y que la información que contiene es exacta ☐ No cumple las condiciones de autenticidad y exactitud requeridas (véanse notas adjuntas) En a Sello (Firma) (*) Márquese con una X el cuadro que corresponda.

NOTAS

1. El certificado no deberá llevar raspaduras ni correcciones superpuestas. Cualquier modificación deberá hacerse tachando los datos erróneos y añadiendo, en su caso, los correctos. Tales rectificaciones deberán ser aprobadas por la persona que haya extendido el certificado y ser visadas por las autoridades aduaneras del país o territorio expedidor.
2. No deberán quedar renglones vacíos entre los distintos artículos indicados en el certificado y cada artículo irá precedido de un número de orden. Se trazará una línea horizontal inmediatamente después del último artículo. Los espacios no utilizados deberán rayarse de forma que resulte imposible cualquier añadido posterior.
3. Las mercancías deberán designarse de acuerdo con los usos comerciales y con el detalle suficiente para que puedan ser identificadas.

CERTIFICADO DE CIRCULACIÓN DE MERCANCÍAS EUR.1

1. Exportador (nombre, dirección completa y país)	EUR.1 N° A 000.000 Véanse las notas del reverso antes de rellenar el impreso		
3. Destinatario (nombre, dirección completa y país) (mención facultativa)	2. Solicitud de certificado que debe utilizarse en los intercambios preferenciales entre y (Indíquese el país, grupo de países o territorios a que se refiere)		
	4. País, grupo de países o territorio de donde se consideran originarios los productos	5. País, grupo de países o territorio de destino	
	7. Observaciones		
6. Información relativa al transporte (mención facultativa)			
8. Número de orden; marcas, numeración, número y naturaleza de los bultos (''); designación de las mercancías	9. Masa bruta (kg) u otra medida (litros, m³, etc.)	10. Facturas (mención facultativa)	

DECLARACIÓN DEL EXPORTADOR

El que suscribe, exportador de las mercancías designadas en el anverso,

DECLARA que estas mercancías cumplen los requisitos exigidos para la obtención del certificado anejo;

PRECISA las circunstancias que han permitido que estas mercancías cumplan tales requisitos

.....

.....

.....

.....

PRESENTA los documentos justificativos siguientes (1):

.....

.....

.....

.....

SE COMPROMETE a presentar, a petición de las autoridades competentes, todo justificante suplementario que éstas consideren necesario con el fin de expedir el certificado anejo, y se compromete a aceptar, si fuera necesario, cualquier control por parte de tales autoridades, de su contabilidad y de las circunstancias de la fabricación de las anteriores mercancías;

SOLICITA la expedición del certificado anejo para estas mercancías.

En, a

.....
(Firma)

(1) Por ejemplo: documentos de importación, certificados de circulación, facturas, declaraciones del fabricante, etc. que se refieran a los productos empleados en la fabricación o a las mercancías reexportadas sin perfeccionar.

ALLEGATO IV

Dichiarazione su fattura

La dichiarazione su fattura, il cui testo figura qui di seguito, deve essere redatta conformemente alle note a piè di pagina. Queste, tuttavia, non devono essere riprodotte.

Versione inglese

The exporter of the products covered by this document (customs authorization No ...⁽¹⁾) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of ... preferential origin⁽²⁾.

Versione spagnola

El exportador de los productos incluidos en el presente documento (autorización aduanera n° ...¹) declara que, salvo indicación en sentido contrario, estos productos gozan de un origen preferencial ...².

Versione danese

Eksportøren af varer, der er omfattet af nærværende dokument, (toldmyndighedernes tilladelse nr. ...¹), erklærer, at varerne, medmindre andet tydeligt er angivet, har præferenceoprindelse i...².

Versione tedesca

Der Ausführer (Ermächtigter Ausführer; Bewilligungs-Nr. ...¹) der Waren, auf die sich dieses Handelspapier bezieht, erklärt, dass diese Waren, soweit nicht anderes angegeben, präferenzbegünstigte ... Ursprungswaren sind².

⁽¹⁾ Se la dichiarazione su fattura è compilata da un esportatore autorizzato ai sensi dell'articolo 21 del protocollo, il numero dell'autorizzazione dell'esportatore deve essere indicato in questo spazio. Se la dichiarazione su fattura non è compilata da un esportatore autorizzato, le parole tra parentesi possono essere omesse o lo spazio lasciato in bianco.

⁽²⁾ Indicazione obbligatoria dell'origine dei prodotti. Se la dichiarazione su fattura si riferisce, integralmente o in parte, a prodotti originari di Ceuta e Melilla ai sensi dell'articolo 36 del protocollo, l'esportatore è tenuto a indicarlo chiaramente mediante la sigla "CM".

Versione francese

L'exportateur des produits couverts par le présent document (autorisation douanière n° ...⁽¹⁾) déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l'origine préférentielle ...⁽²⁾.

Versione italiana

L'esportatore delle merci contemplate nel presente documento (autorizzazione doganale n. ...¹⁾) dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale ...².

Versione olandese

De exporteur van de goederen waarop dit document van toepassing is (douanevergunning nr. ...¹⁾) verklaart dat, behoudens uitdrukkelijke andersluidende vermelding, deze goederen van preferentiële ... oorsprong zijn².

Versione portoghese

O abaixo assinado, exportador dos productos cobertos pelo presente documento (autorização aduaneira n° ...¹⁾) declara que, salvo expressamente indicado em contrário, estes produtos são de origem preferencial ...².

Versione finlandese

Tässä asiakirjassa mainittujen tuotteiden viejä (tullin lupan:o ...¹⁾) ilmoittaa, että nämä tuotteet ovat, ellei toisin ole selvästi merkitty, etuuskohteluun oikeutettuja ... alkuperäituotteita².

(1) Se la dichiarazione su fattura è compilata da un esportatore autorizzato ai sensi dell'articolo 21 del protocollo, il numero dell'autorizzazione dell'esportatore deve essere indicato in questo spazio. Se la dichiarazione su fattura non è compilata da un esportatore autorizzato, le parole tra parentesi possono essere omesse o lo spazio lasciato in bianco.

(2) Indicazione obbligatoria dell'origine dei prodotti. Se la dichiarazione su fattura si riferisce, integralmente o in parte, a prodotti originari di Ceuta e Melilla ai sensi dell'articolo 36 del protocollo, l'esportatore è tenuto a indicarlo chiaramente mediante la sigla "CM".

Versione svedese

Exportören av de varor som omfattas av detta dokument (tullmyndighetens tillstånd nr. ...⁽¹⁾) försäkrar att dessa varor, om inte annat tydligt markerats, har förmånsberättigande ... ursprung⁽²⁾.

Versione greca

Ο εξαγωγέας των προϊόντων που καλύπτονται από το παρόν έγγραφο (άρδεια τελωνείου υπ' αριθ. ...¹) δηλώνει ότι, εκτός εάν δηλώνεται σαφώς άλλως, τα προϊόντα αυτά είναι προτιμησηακής ...².

Versione dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia

Извозникот на производите што ги покрива овој документ (царинска дозвола бр. (1)) изјавува дека, освен ако тоа не е јасно поинаку назначено, овие производи имаат преференцијално потекло (2).

.....⁽³⁾
(Luogo e data)

.....⁽⁴⁾
(Firma dell'esportatore; inoltre,
il cognome della persona che firma
la dichiarazione deve essere
scritto in modo leggibile)

(1) Se la dichiarazione su fattura è compilata da un esportatore autorizzato ai sensi dell'articolo 21 del protocollo, il numero dell'autorizzazione dell'esportatore deve essere indicato in questo spazio. Se la dichiarazione su fattura non è compilata da un esportatore autorizzato, le parole tra parentesi possono essere omesse o lo spazio lasciato in bianco.

(2) Indicazione obbligatoria dell'origine dei prodotti. Se la dichiarazione su fattura si riferisce, integralmente o in parte, a prodotti originari di Ceuta e Melilla ai sensi dell'articolo 36 del protocollo, l'esportatore è tenuto a indicarlo chiaramente mediante la sigla "CM".

(3) Queste indicazioni possono essere omesse se contenute nel documento stesso.

(4) Cfr. articolo 20, paragrafo 5 del protocollo. Nei casi in cui l'esportatore non è tenuto a firmare, la dispensa dall'obbligo della firma implica anche la dispensa dall'obbligo di indicare il nome del firmatario.

**DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA
AL PRINCIPATO DI ANDORRA**

1. L'ex Repubblica iugoslava di Macedonia accetta come prodotti originari della Comunità, conformemente al presente Accordo, i prodotti originari del Principato di Andorra contemplati ai capitoli 25-97 del sistema armonizzato.
2. Il protocollo relativo alle norme di origine si applica, *mutatis mutandis*, ai fini della definizione del carattere originario dei prodotti summenzionati.

**DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA ALLA
REPUBBLICA DI SAN MARINO**

1. L'ex Repubblica iugoslava di Macedonia accetta come prodotti originari della Comunità, conformemente al presente Accordo, i prodotti originari della Repubblica di San Marino.
2. Il protocollo relativo alle norme di origine si applica, *mutatis mutandis*, ai fini della definizione del carattere originario dei prodotti summenzionati.

PROTOCOLLO SULLA COOPERAZIONE FINANZIARIA

LE PARTI CONTRAENTI:

RIBADENDO la propria volontà di mettere in atto una cooperazione tale da contribuire allo sviluppo economico dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia e da promuovere il rafforzamento delle relazioni tra la Comunità e l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia,

DESIDEROSE di sviluppare a tal fine la cooperazione finanziaria di cui all'accordo di cooperazione tra la Comunità europea e l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia,

HANNO CONVENUTO LE DISPOSIZIONI SEGUENTI :

Articolo 1

Nel quadro della cooperazione finanziaria di cui all'accordo di cooperazione tra la Comunità europea e l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia la Comunità partecipa, secondo le condizioni definite nel presente protocollo, al finanziamento dei progetti atti a contribuire allo sviluppo economico dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia e, in particolare, di quelli che presentano un interesse sia per la Comunità che per l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia.

Articolo 2

Ai fini di cui all'articolo 1, la Comunità chiede alla Banca europea per gli investimenti, in appresso denominata "Banca", di mettere a disposizione dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia stanziamenti a concorrenza di 150 milioni di ecu. Tale importo può essere impegnato, entro il 31 dicembre 2000, sotto forma di prestiti concessi sulle risorse proprie della Banca secondo le condizioni, modalità e procedure previste dal suo statuto.

L'importo in questione può essere integrato da risorse del bilancio della Comunità secondo le modalità specificate in allegato.

Articolo 3

1. L'importo globale fissato all'articolo 2 viene utilizzato per partecipare al finanziamento di progetti d'investimento specifici presentati alla Banca dall'ex Repubblica iugoslava di Macedonia o, con il suo accordo, da organismi pubblici o privati o da imprese con sede nell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia o da qualsiasi altra istituzione dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia.
2. I prestiti di cui all'articolo 2 vengono utilizzati, in via prioritaria e nella misura del possibile, per il finanziamento di progetti relativi a infrastrutture di trasporto.
3. a) L'esame dell'ammissibilità dei progetti e la concessione dei prestiti si effettuano secondo le modalità, condizioni e procedure dettagliate stabilite dallo statuto della Banca.

- b) I prestiti della Banca sono concessi a condizioni di durata determinate sulla base delle caratteristiche economiche e finanziarie dei progetti cui sono destinati, tenendo inoltre conto delle condizioni prevalenti sui mercati finanziari dove la Banca si procura le proprie risorse.
- c) Il tasso di interesse viene determinato secondo le prassi della Banca al momento della firma di ciascun contratto di prestito, fatte salve le disposizioni dell'allegato.

Articolo 4

1. Le somme da impegnare ogni anno vengono ripartite nel modo più uniforme possibile su tutta la durata di applicazione del presente protocollo. Tuttavia, durante il periodo iniziale, gli impegni potranno raggiungere un importo proporzionalmente più elevato.
2. Le diverse quote vengono impegnate solo a condizione che la Comunità abbia verificato la capacità di assorbimento dei prestiti dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia e i progressi della riforma economica.
3. Il periodo di cui all'articolo 2 viene prorogato automaticamente di sei mesi qualora al suo termine non tutti i fondi siano stati impegnati. In questo caso, l'utilizzazione dei fondi rimanenti avviene secondo modalità identiche a quelle stabilite nel presente protocollo.

Articolo 5

I contributi concessi dalla Banca per l'esecuzione di progetti possono assumere la forma di cofinanziamenti a cui parteciperanno, in particolare, banche e istituti di credito dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, degli Stati membri o di paesi terzi oppure istituzioni finanziarie internazionali.

Articolo 6

Le imprese costituite a norma della legislazione dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, con o senza partecipazione straniera, possono beneficiare, a parità di condizioni, dei finanziamenti stabiliti nell'ambito della cooperazione finanziaria.

Articolo 7

I beneficiari di cui all'articolo 3, paragrafo 1 sono responsabili dell'esecuzione, della gestione e della manutenzione delle realizzazioni finanziate nell'ambito della cooperazione finanziaria tra la Comunità e l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia.

La Banca si accerta che l'utilizzazione dei suoi prestiti sia conforme alle destinazioni stabilite e avvenga in condizioni economiche ottimali.

Articolo 8

La partecipazione alle gare e altre procedure per l'aggiudicazione degli appalti che possono essere finanziati è aperta, a parità di condizioni, a tutte le persone fisiche e giuridiche soggette al trattato che istituisce la Comunità europea e a tutte le persone fisiche e giuridiche dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia. Dette persone giuridiche, costituite conformemente alla legislazione di uno Stato membro della Comunità o dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, debbono avere la sede sociale, la sede amministrativa centrale o gli uffici principali in uno dei territori in cui si applica il trattato che istituisce la Comunità europea oppure nell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia; tuttavia, quando in detti territori o nell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia è ubicata soltanto la sede sociale, le attività di dette persone giuridiche devono essere effettivamente e costantemente connesse all'economia dei territori medesimi o dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia.

Articolo 9

L'ex Repubblica iugoslava di Macedonia riserva agli appalti e ai contratti aggiudicati per l'esecuzione di progetti nell'ambito della cooperazione finanziaria un regime fiscale e doganale non meno favorevole di quello applicato nei confronti della nazione più favorita o dell'organizzazione internazionale più favorita nel settore dello sviluppo.

Articolo 10

L'ex Repubblica iugoslava di Macedonia prende le misure necessarie affinché gli interessi e qualsiasi altra somma dovuta alla Banca a titolo dei prestiti concessi in virtù della cooperazione finanziaria siano esonerati da qualsiasi tassa o prelievo fiscale nazionale o locale.

Articolo 11

La concessione di un prestito ad un beneficiario diverso dall'ex Repubblica iugoslava di Macedonia è subordinata, da parte della Banca, ad una garanzia dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia o ad altre garanzie sufficienti.

Articolo 12

Per tutta la durata dei prestiti concessi a norma del presente protocollo, l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia si impegna a mettere a disposizione dei debitori beneficiari o dei garanti di detti prestiti la valuta necessaria per il pagamento degli interessi, delle provvigioni e degli altri oneri e per il rimborso del capitale.

Articolo 13

I risultati della cooperazione finanziaria possono essere esaminati dal consiglio di cooperazione.

Articolo 14

Un anno prima dello scadere del presente protocollo, le Parti contraenti esaminano la possibilità di prorogare la cooperazione finanziaria per un eventuale nuovo periodo.

Articolo 15

L'allegato è parte integrante del presente protocollo.

Articolo 16

1. Il presente protocollo è approvato secondo le procedure delle Parti contraenti, che si notificano reciprocamente l'espletamento delle procedure all'uopo necessarie.
2. Il presente protocollo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data in cui è stata effettuata la notifica di cui al paragrafo 1.

Articolo 17

Il presente protocollo è redatto in duplice copia in ciascuna delle lingue ufficiali delle Parti contraenti, tutti i testi facenti ugualmente fede.

ALLEGATO
RELATIVO ALL'ARTICOLO 2 DEL PROTOCOLLO
SULLA COOPERAZIONE FINANZIARIA

1. La Comunità può impegnare sulle sue risorse di bilancio, secondo le modalità specificate in appresso, un importo pari a 20 milioni di ecu, sotto forma di aiuti non rimborsabili, al fine di abbonare di due punti gli interessi sui prestiti della Banca destinati a progetti infrastrutturali che interessino la Comunità e l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia.
2. Trattandosi di aiuti non rimborsabili per progetti infrastrutturali nel settore dei trasporti, la loro concessione è subordinata alla conclusione di un accordo reciprocamente soddisfacente tra la Comunità e l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia nel settore dei trasporti.

Va osservato che gli abbuoni d'interesse non si applicano ai prestiti della Banca utilizzati per finanziare progetti infrastrutturali nel settore dei trasporti diversi da quelli sottoelencati:

- strade:
 - autostrada Nord - Sud-Est (E-75), che collega la Repubblica federale di Jugoslavia (Serbia e Montenegro) alla Repubblica ellenica, segnatamente i tratti Kumanovo-Tabanovce, alla frontiera con la Repubblica federale di Jugoslavia (9 km), e Gradsko-Gevgelija alla frontiera con la Repubblica ellenica (73 km);
 - strada principale (M-5) che collega Kriva Krusha a Medzitlija, alla frontiera con la Repubblica ellenica (93 km), via Titov Veles, Prilep e Bitola; ricostruzione e nuovi lavori di costruzione;
 - sezione dell'autostrada (E-65) che collega Skopje a Tetovo (36 km), compreso lo svincolo di Skopje (25 km).
- ferrovie/trasporto combinato:
 - ferrovia Nord - Sud-Est, che collega la Repubblica federale di Jugoslavia (Serbia e Montenegro) alla Repubblica ellenica (via Titov Veles), segnatamente i terminal multimodali di Tabanovce, Miravci e Gevgelija;
 - terminal multimodale di Bitola (sul raccordo N/S che collega Titov Veles a Kremenica alla frontiera con la Repubblica ellenica);
 - ferrovia che collega Kumanovo a Beljakovce (30 km, ricostruzione) e Beljakovce a Deve Bair (54 km, nuova costruzione), alla frontiera con la Repubblica di Bulgaria, con un terminal multimodale a Deve Bair e una galleria alla frontiera che occorrerà collegare, mediante una nuova linea di 2 km, alla linea esistente a Gjueshevo nella Repubblica di Bulgaria.

3. Gli aiuti non rimborsabili rivestono carattere eccezionale e non possono costituire un precedente per la cooperazione finanziaria tra la Comunità e l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia.

ATTO FINALE

I plenipotenziari:

della COMUNITÀ EUROPEA,

da una parte, e

dell'EX REPUBBLICA IUGOSLAVA DI MACEDONIA,

dall'altra,

riuniti a il per la firma dell'accordo di cooperazione, comprendente il protocollo sulla cooperazione finanziaria, tra la Comunità europea e l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia hanno adottato, al momento della firma dell'accordo di cooperazione, le seguenti dichiarazioni:

1. Dichiarazione comune relativa all'interpretazione dell'articolo 40 dell'accordo
2. Dichiarazione d'intenti delle Parti contraenti sul regime commerciale tra l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia e gli altri paesi dell'Europa sud-orientale
3. Dichiarazione d'intenti delle Parti contraenti sui regimi separati per il vino, le bevande alcoliche e i prodotti tessili
4. Dichiarazione d'intenti delle Parti contraenti sulla futura cooperazione nel settore della manodopera

e hanno preso atto:

- delle dichiarazioni della Comunità europea e dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia (sulla conclusione degli accordi di riammissione);
- della dichiarazione comune della Comunità europea, dei suoi Stati membri e dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia (sul dialogo politico), adottata lo stesso giorno.

Per quanto riguarda il protocollo sulla cooperazione finanziaria, i plenipotenziari suddetti hanno adottato le seguenti dichiarazioni:

1. dichiarazione comune relativa all'articolo 4 del protocollo sulla cooperazione finanziaria
2. dichiarazione della Comunità relativa all'articolo 8 del protocollo sulla cooperazione finanziaria
3. dichiarazione della Comunità sui prestiti della BEI

Le dichiarazioni sopraelencate sono allegate al presente atto finale.

I plenipotenziari hanno deciso che le dichiarazioni saranno soggette, come l'accordo, alle procedure eventualmente necessarie per garantirne la validità.

Fatto a

Per la Comunità europea

Per l'ex Repubblica iugoslava
di Macedonia

**DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA ALL'INTERPRETAZIONE
DELL'ARTICOLO 40 DELL'ACCORDO**

- a) Ai fini dell'interpretazione e dell'applicazione pratica del presente accordo, le Parti contraenti decidono che per "casi particolarmente urgenti" ai sensi dell'articolo 40 dell'accordo s'intendono le violazioni di una sua clausola sostanziale ad opera di una delle Parti. La violazione di una clausola sostanziale dell'accordo consiste:
- in una denuncia dell'accordo non sancita dalle norme generali del diritto internazionale o
 - nell'inosservanza degli elementi di base dell'accordo di cui all'articolo 1, paragrafi 3 e 4.
- b) Le Parti contraenti convengono che per "misure del caso" ai sensi dell'articolo 40 s'intendono le misure prese in conformità del diritto internazionale. Se una Parte prende una misura in un caso particolarmente urgente ai sensi dell'articolo 40, l'altra Parte può ricorrere alla procedura di composizione delle controversie.

**DICHIARAZIONE DI INTENTI DELLE PARTI CONTRAENTI
SUL REGIME COMMERCIALE TRA L'EX REPUBBLICA IUGOSLAVA
DI MACEDONIA E GLI ALTRI PAESI DELL'EUROPA SUD-ORIENTALE**

1. La Comunità e l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia ritengono fondamentale avviare quanto prima una cooperazione economica e commerciale tra i paesi dell'Europa sud-orientale.
2. La Comunità è disposta a concedere il cumulo dell'origine a determinati Stati della regione che abbiano ripreso una normale cooperazione economica e commerciale non appena sarà iniziata la cooperazione amministrativa necessaria per il buon funzionamento del cumulo.
3. In quest'ottica, l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia si dichiara disposta ad avviare quanto prima negoziati per l'avvio della cooperazione con gli altri paesi della regione.

**DICHIARAZIONE DI INTENTI DELLE PARTI CONTRAENTI
RELATIVA AGLI ACCORDI SEPARATI SUL VINO E SULLE BEVANDE
ALCOLICHE E SUI PRODOTTI TESSILI**

La Comunità e l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia decidono di negoziare al più presto accordi separati sul vino e sulle bevande alcoliche e sui prodotti tessili, che dovrebbero entrare in vigore contemporaneamente all'accordo di cooperazione. Durante i negoziati, le Parti contraenti terranno conto delle condizioni preferenziali derivanti dall'accordo di cooperazione.

**DICHIARAZIONE DI INTENTI DELLE PARTI CONTRAENTI
SULLA FUTURA COOPERAZIONE RELATIVA ALLA MANODOPERA**

La Comunità e l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia si dichiarano disposte a inserire in un futuro accordo disposizioni relative alla non discriminazione nei confronti dei loro cittadini legalmente occupati sui rispettivi territori.

DICHIARAZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA E DELL'EX REPUBBLICA IUGOSLAVA DI MACEDONIA

La Comunità europea ricorda l'importanza attribuita dai suoi Stati membri all'efficacia della cooperazione con i paesi terzi per agevolare la riammissione dei loro cittadini presenti illegalmente sul territorio di uno Stato membro.

L'ex Repubblica iugoslava di Macedonia s'impegna a concludere, su richiesta, accordi di riammissione con gli Stati membri dell'Unione europea.

DICHIARAZIONE COMUNE DELLA COMUNITÀ EUROPEA E DEI SUOI STATI MEMBRI E DELL'EX REPUBBLICA IUGOSLAVA DI MACEDONIA

In occasione della firma dell'accordo di cooperazione tra la Comunità europea e l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, la Comunità europea, i suoi Stati membri e l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia (in appresso denominati le "PARTI"), hanno espresso la ferma intenzione di rafforzare e intensificare le loro relazioni in campo politico, economico e culturale.

Le Parti hanno quindi deciso di avviare un dialogo politico regolare che accompagnerà e consoliderà il ravvicinamento tra di esse, agevolerà i mutamenti politici ed economici in corso nell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia e contribuirà a creare vincoli di solidarietà duraturi e nuove forme di cooperazione. Il dialogo, basato su valori e aspirazioni comuni, mirerà a:

1. consolidare i principi e le istituzioni democratici e a rafforzare il rispetto dei diritti dell'uomo, compresi quelle delle persone appartenenti a minoranze;
2. sostenere il passaggio all'economia di mercato nell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia;
3. agevolare la piena integrazione dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia nel gruppo delle nazioni democratiche e il suo progressivo ravvicinamento alla Comunità;
4. favorire una comprensione reciproca e una sempre maggiore convergenza delle posizioni sulle questioni internazionali, segnatamente quelle con notevoli ripercussioni per l'una o per l'altra Parte;
5. consentire a ciascuna Parte di tener conto della posizione e degli interessi dell'altra nei rispettivi processi decisionali;
6. rafforzare la sicurezza e la stabilità in tutta Europa, in particolare nella regione sud-orientale.

Il dialogo politico tra le Parti avverrà mediante contatti, scambi e consultazioni, e in particolare:

1. riunioni a livello ministeriale;
2. riunioni a livello di alti funzionari tra l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, da una parte, e la Presidenza del Consiglio dell'Unione europea e la Commissione europea, dall'altra;
3. scambi di informazioni sulle decisioni di politica estera avvalendosi pienamente dei canali diplomatici, compresi i contatti bilaterali e multilaterali in sede di ONU, OSCE ecc.;
4. contatti a livello parlamentare;

5. qualsiasi altro mezzo che contribuisca a consolidare, sviluppare e intensificare il dialogo politico tra le Parti;
6. se del caso, il dialogo politico dovrebbe essere organizzato a livello regionale, includendo altri interlocutori.

Le Parti decidono di rivedere, all'occorrenza, le modalità proposte in funzione delle necessità e dei condizionamenti futuri.

**DICHIARAZIONE COMUNE
RELATIVA ALL'ARTICOLO 4 DEL PROTOCOLLO
SULLA COOPERAZIONE FINANZIARIA**

Rimane inteso che l'applicazione dell'articolo 4 è subordinata alla presentazione alla Banca, da parte dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, di progetti reciprocamente accettabili.

**DICHIARAZIONE DELLA COMUNITÀ
RELATIVA ALL'ARTICOLO 8 DEL PROTOCOLLO
SULLA COOPERAZIONE FINANZIARIA**

Le disposizioni del protocollo sulla cooperazione finanziaria lasciano impregiudicata la questione generale dell'origine delle merci e dei servizi che possono essere finanziati sulle risorse proprie della Banca nonché l'esercizio dei poteri conferiti al riguardo ai servizi della Banca dal suo statuto.

DICHIARAZIONE DELLA COMUNITÀ RELATIVA AI PRESTITI DELLA BEI

La Comunità osserva che i prestiti della BEI vengono concessi, anche nell'ambito del protocollo sulla cooperazione finanziaria tra la Comunità e l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, compatibilmente con i vincoli imposti dal Fondo di garanzia dei prestiti per le azioni esterne dell'Unione europea e con le conclusioni del Consiglio ECOFIN del novembre 1995 sui prestiti BEI ai paesi terzi.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del

relativa alla conclusione di un accordo nel settore dei trasporti
tra la Comunità europea
e l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 75 in combinato disposto con il secondo comma dell'articolo 228, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere conforme del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando che l'accordo nel settore dei trasporti tra la Comunità europea e l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia costituisce uno strumento efficace per eliminare definitivamente molti dei principali ostacoli al traffico comunitario di transito attraverso il territorio dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia;

considerando che l'accordo contribuisce al completamento del mercato interno in quanto garantisce il libero transito attraverso l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia per il trasporto interno tra la Grecia e gli altri Stati membri, riducendo al minimo i costi del commercio internazionale per gli utenti in generale nonché gli ostacoli di natura tecnica e amministrativa;

considerando, inoltre, che è necessario garantire uno sviluppo coordinato dei flussi di trasporto tra e attraverso i territori delle Parti contraenti definendo, in particolare, le priorità per il necessario potenziamento delle infrastrutture dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia mediante il sostegno finanziario della Comunità e promuovendo il trasporto ferroviario e combinato al fine di tutelare l'ambiente;

considerando che l'accordo contiene pertanto disposizioni volte a semplificare le formalità doganali;

considerando che occorre approvare l'accordo a nome della Comunità,

DECIDE:

Articolo 1

È approvato, a nome della Comunità, l'accordo nel settore dei trasporti tra la Comunità europea e l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia.

Il testo dell'accordo e delle dichiarazioni allegate sono acclusi alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio procede alla notifica di cui all'articolo 26 dell'accordo.

Articolo 3

La presente decisione è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*. Essa entra in vigore il giorno della pubblicazione.

Fatto a Bruxelles,

Per il Consiglio
Il presidente

**ACCORDO
TRA LA COMUNITÀ EUROPEA
E L'EX REPUBBLICA IUGOSLAVA DI MACEDONIA
NEL SETTORE DEI TRASPORTI**

LA COMUNITÀ EUROPEA, in appresso denominata "Comunità",

da una parte,

e L'EX REPUBBLICA IUGOSLAVA DI MACEDONIA,

dall'altra,

in appresso denominate "Parti contraenti",

visto l'accordo di cooperazione tra la Comunità europea e l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, firmato a il, in particolare l'articolo,

considerando che, nell'ambito del completamento del mercato interno e dell'attuazione della politica comune dei trasporti, è di fondamentale importanza per la Comunità che il transito delle sue merci attraverso determinati paesi terzi, in particolare l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, avvenga nel modo più rapido ed efficace possibile, senza ostacoli o discriminazioni;

considerando che l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia è un paese di transito a causa della sua posizione geografica e che si dovrebbero ampliare i diritti e gli obblighi reciproci per quanto riguarda l'accesso al mercato e il transito;

considerando che le Parti contraenti riconoscono che fra gli elementi basilari di un accordo devono figurare la creazione e lo sviluppo, in tempi per quanto possibile brevi, di infrastrutture di trasporto consone alle esigenze di entrambe e l'istituzione di un equo regime di accesso al mercato per i loro vettori;

considerando che le Parti contraenti sono disposte a contribuire alla creazione di un'infrastruttura regionale di trasporto onde favorire la cooperazione e le relazioni di buon vicinato nell'Europa sud-orientale;

consapevoli che l'accordo interinale del 13 settembre 1995 contribuisce alla stabilità regionale e agevola la cooperazione fra la Grecia e l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia;

considerando che i problemi suddetti possono essere risolti, in modo globale, mediante una stretta cooperazione fra le Parti contraenti, segnatamente istituendo e ampliando una serie di misure coordinate in materia di trasporti al fine di garantire l'accesso reciproco ai mercati della Comunità e dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia e di agevolare il traffico stradale e ferroviario mediante strumenti appropriati, su basi concorrenziali;

considerando che questa serie di misure deve prefiggersi altresì la tutela dell'ambiente;

considerando che si dovrà prevedere un periodo transitorio sufficiente per consentire l'adeguamento alle nuove disposizioni che dovessero rivelarsi necessarie,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

TITOLO I

OBIETTIVI, CAMPO D'APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

Articolo 1

Obiettivi

Il presente accordo fra la Comunità e l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia mira a promuovere la cooperazione fra le Parti contraenti nel settore dei trasporti, segnatamente il traffico di transito, garantendo a tal fine uno sviluppo coordinato dei trasporti tra e attraverso i territori delle Parti contraenti mediante un'applicazione integrale e interdipendente di tutte le sue disposizioni.

Articolo 2

Campo d'applicazione

1. La cooperazione riguarda l'intero settore dei trasporti, in particolare il trasporto stradale, ferroviario e combinato, e comprende le relative infrastrutture, tenendo conto del contesto regionale.
2. A tale riguardo, il presente accordo riguarda, in particolare:
 - le infrastrutture di trasporto nel territorio dell'una o dell'altra Parte contraente, nella misura necessaria per conseguire l'obiettivo del presente accordo;
 - l'accesso al mercato, su base reciproca, in materia di trasporto stradale;
 - gli indispensabili provvedimenti giuridici e amministrativi, compresi quelli di natura commerciale, fiscale, sociale e tecnica;
 - la cooperazione per lo sviluppo di un sistema di trasporto che tenga conto delle esigenze ambientali;
 - gli scambi regolari di informazioni sullo sviluppo delle politiche delle Parti contraenti in materia di trasporti, segnatamente per quanto riguarda le infrastrutture.
3. Il trasporto aereo è disciplinato dalle disposizioni specifiche della dichiarazione che figura all'allegato III.

Articolo 3

Definizioni

Ai fini del presente accordo, si applicano le seguenti definizioni:

- a) traffico comunitario di transito: trasporto di merci in transito attraverso il territorio dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, in partenza da o a destinazione di uno Stato membro della Comunità, effettuato da un vettore stabilito nella Comunità;
- b) traffico di transito dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia: trasporto di merci in transito attraverso il territorio della Comunità, in partenza dall'ex Repubblica iugoslava di Macedonia e a destinazione di un paese terzo o in partenza da un paese terzo e a destinazione dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia;
- c) trasporto combinato: trasporto di merci effettuato mediante veicoli stradali o unità di carico che, senza scarico delle merci, utilizzano la strada per una parte del percorso tra il punto di partenza e quello di arrivo e la ferrovia per l'altra parte del viaggio.

TITOLO II

INFRASTRUTTURE

Articolo 4

Disposizione generale

Le Parti contraenti convengono di adottare misure coordinate per sviluppare le infrastrutture di trasporto, strumenti fondamentali per risolvere i problemi attinenti al trasporto delle merci attraverso l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, segnatamente lungo l'asse nord/sud-est e su altri percorsi, compresi i terminal multimodali collegati.

Articolo 5

Pianificazione

1. Lo sviluppo dei principali assi e progetti stradali e ferroviari sotto elencati riveste particolare interesse per la Comunità e per l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, le cui rispettive priorità determinano l'impiego delle risorse dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia e il cofinanziamento di questo progetti da parte della Comunità.
 - autostrada (E-75) sull'asse nord/sud-est, che collega la Repubblica federale di Iugoslavia (Serbia e Montenegro) alla Repubblica ellenica, segnatamente le sezioni Kumanovo-Tabanovce, alla frontiera con la Repubblica federale di Iugoslavia (9 km), e Gradsko-Gevgelija, alla frontiera con la Repubblica ellenica (73 km);

- linea ferroviaria nord/sud-est, che collega la Repubblica federale di Jugoslavia (Serbia e Montenegro) con la Repubblica ellenica (via Titov Veles), segnatamente i terminal multimodali di Tabanovce, Miravci e Gevgelija;
 - strada principale (M-5) che collega Kriva Krusha a Medzitlija, alla frontiera con la Repubblica ellenica (93 km) via Titov Veles, Prilep e Bitola, ricostruzione e nuova costruzione;
 - terminal multimodale di Bitola (raccordo N/S che collega Titov Veles a Kremenica alla frontiera con la Repubblica ellenica);
 - linea ferroviaria che collega Kumanovo a Beljakovce (30 km, ricostruzione) e Beljakovce a Deve Bair (54 km, nuova costruzione), alla frontiera con la Repubblica di Bulgaria, al terminal multimodale di Deve Bair e galleria di confine da collegare, mediante una nuova linea (2 km), alla linea esistente a Gjueshevo nella Repubblica di Bulgaria;
 - tratto autostradale (E-65) che collega Skopje a Tetovo (36 km) e circonvallazione di Skopje (25 km).
2. Le Parti contraenti si prefiggono l'obiettivo comune di completare, nel più breve tempo possibile, la costruzione dei grandi assi di trasporto di cui al paragrafo 1.

Aspetti finanziari

Articolo 6

1. La Comunità europea contribuirà finanziariamente alle opere infrastrutturali di cui all'articolo 5 mediante crediti della Banca europea per gli investimenti e avvalendosi di tutte le altre forme di finanziamento tali da procurare risorse supplementari.
2. Per accelerare i lavori, la Commissione incoraggerà per quanto possibile l'uso di risorse complementari quali gli investimenti di alcuni Stati membri su base bilaterale oppure mediante fondi pubblici o privati.

Articolo 7

Per conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 5, la Comunità erogherà finanziamenti a favore dell'ex Repubblica jugoslava di Macedonia nel quadro del protocollo sulla cooperazione finanziaria concluso con questo paese per il periodo che va fino al 31 dicembre 2000.

TITOLO III

TRASPORTO FERROVIARIO E COMBINATO

Articolo 8

Disposizione generale

Le Parti contraenti prendono le misure coordinate necessarie per sviluppare e promuovere il trasporto ferroviario e combinato affinché, in futuro, gran parte del loro trasporto bilaterale e di transito attraverso l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia avvenga in condizioni più rispettose dell'ambiente.

Articolo 9

Misure di sostegno

Le Parti contraenti prendono tutte le disposizioni necessarie per sviluppare il trasporto combinato.

Dette misure mirano a:

- incoraggiare utenti e speditori a utilizzare il trasporto combinato;
- rendere il trasporto combinato competitivo rispetto al trasporto su strada, soprattutto mediante contributi finanziari della Comunità e dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia nell'ambito delle rispettive legislazioni;
- incoraggiare l'uso del trasporto combinato sulle lunghe distanze e promuovere, in particolare, l'impiego di casse mobili, di container e del trasporto non accompagnato in genere;
- migliorare la rapidità e l'affidabilità del trasporto combinato e in particolare:
 - aumentare la frequenza dei convogli in funzione delle esigenze di speditori e utenti;
 - ridurre i tempi di attesa ai terminal e aumentarne la produttività;
- eliminare tutti gli ostacoli sui percorsi di avvicinamento per agevolare l'accesso al trasporto combinato;
- armonizzare, all'occorrenza, i pesi, le dimensioni e le caratteristiche tecniche del materiale specializzato, segnatamente per garantire l'indispensabile compatibilità delle sagome, e prendere misure coordinate per ordinare e mettere in funzione detto materiale in funzione del livello di traffico;
- prendere, in generale, tutte le altre disposizioni del caso.

Articolo 11

Ruolo delle ferrovie

Compatibilmente con la ripartizione delle competenze fra gli Stati e le ferrovie, le Parti contraenti raccomandano alle rispettive amministrazioni ferroviarie, per il trasporto dei viaggiatori e delle merci, di:

- intensificare in tutti i settori la cooperazione bilaterale, multilaterale o nell'ambito delle organizzazioni ferroviarie internazionali, cercando segnatamente di migliorare la qualità dei servizi di trasporto;
- creare un sistema comune di organizzazione delle ferrovie che incoraggi gli speditori a utilizzare per le merci la ferrovia anziché il trasporto su strada, soprattutto per il transito, in uno spirito di leale concorrenza e rispettando la libertà di scelta dell'utente;
- concordare disposizioni atte a integrare le ferrovie dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia nella gestione del traffico utilizzando il sistema della lettera di vettura elettronica Docimel e il sistema informatizzato Hermes, anche per le prenotazioni del traffico viaggiatori;
- armonizzare la formazione del personale ferroviario di entrambe.

TITOLO IV

TRASPORTO STRADALE

Articolo 12

Disposizioni generali

1. Per quanto riguarda l'accesso ai rispettivi mercati dei trasporti, le Parti contraenti decidono, in una prima fase e fatto salvo il paragrafo 2, di mantenere il regime derivante dagli accordi bilaterali e tutti gli altri strumenti bilaterali esistenti conclusi tra ciascuno Stato membro della Comunità e l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia oppure, in mancanza di tali accordi o strumenti, dalla situazione de facto del 1991.

Tuttavia, nell'attesa che sia concluso un accordo tra la Comunità e l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia sull'accesso al mercato dei trasporti stradali, come previsto all'articolo 13, e sui pedaggi, come previsto all'articolo 14, paragrafo 2, l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia collabora con gli Stati membri della Comunità per apportare a detti accordi bilaterali le modifiche necessarie per renderli compatibili con il presente accordo.

2. Le Parti contraenti concordano di garantire, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo, un accesso senza restrizioni al traffico comunitario di transito attraverso l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia e al traffico di transito dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia attraverso la Comunità.
3. In deroga al paragrafo 2, le seguenti disposizioni si applicano al traffico di transito dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia attraverso l'Austria:
 - a) tra la data di entrata in vigore del presente accordo e il 31 dicembre 1998 viene mantenuto, per il traffico di transito dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, un regime identico a quello applicato nel 1996 tra l'Austria e l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia. Entro e non oltre il 31 gennaio 1998, il comitato comune per i trasporti istituito dall'articolo 22 esamina il funzionamento del regime in vigore tra l'Austria e l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia in base al principio della non discriminazione che deve applicarsi ai veicoli industriali pesanti della Comunità europea e dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia in transito attraverso l'Austria. All'occorrenza, il comitato misto per i trasporti prende le misure necessarie per garantire un'effettiva non discriminazione;
 - b) a decorrere dal 1° gennaio 1999, si applica un sistema di ecopunti simile a quello istituito dall'articolo 11 del protocollo n. 9 dell'atto di adesione dell'Austria all'Unione europea. Il metodo di calcolo e le modalità dettagliate per la gestione e il controllo degli ecopunti saranno determinati a tempo debito mediante uno scambio di lettere tra le Parti contraenti in conformità degli articoli 11 e 14 del summenzionato protocollo n. 9.
4. Qualora, come conseguenza dei diritti concessi a norma del paragrafo 2, il traffico di transito effettuato da autotrasportatori della Comunità aumenti in misura tale da causare o rischiare di causare un grave pregiudizio alle infrastrutture stradali e/o allo scorrimento del traffico sugli assi, nei progetti e lungo i collegamenti di cui all'articolo 5, l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia può indire una riunione di emergenza del comitato misto per i trasporti di cui all'articolo 22 e proporre in tale sede le misure temporanee ritenute necessarie per limitare o attenuare tali problemi. Il comitato misto Trasporti si riunisce entro trenta giorni per valutare la situazione e raccomanda senza indugio i provvedimenti necessari per porvi rimedio. Nel caso in cui non si raggiunga un accordo entro sessanta giorni dalla convocazione della riunione di emergenza, l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia può istituire misure temporanee per un periodo non superiore a tre mesi. Analogamente, qualora sorgano problemi nel territorio della Comunità vicino alla frontiera con l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, le autorità competenti, comprese quelle della regione interessata, possono prendere le misure del caso. Prima che scadano le misure temporanee, il comitato misto Trasporti prende una decisione definitiva sulle eventuali misure necessarie per rimediare alla situazione. La decisione del comitato Trasporti è di applicazione immediata, proporzionata ai fatti e di natura non discriminatoria. La presente clausola cessa di applicarsi una volta raggiunti gli obiettivi di cui all'articolo 5 e comunque, al più tardi il 31 dicembre 2002.

5. Le Parti contraenti evitano di prendere azioni unilaterali che possano dar luogo a discriminazioni fra i vettori o i veicoli della Comunità e dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia. Ciascuna Parte contraente prende tutte le disposizioni necessarie per agevolare il trasporto stradale verso o attraverso il territorio dell'altra Parte contraente.

Articolo 13

Accesso al mercato

Le Parti contraenti si impegnano, in via prioritaria, a cercare insieme, nel rispetto delle loro regole interne:

- soluzioni tali da favorire lo sviluppo di un sistema di trasporto consono alle esigenze di entrambe e compatibile sia con il completamento del mercato interno comunitario e con l'attuazione della politica comune dei trasporti che con la politica economica e dei trasporti dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia;
- un sistema che disciplini definitivamente il futuro accesso al mercato dei trasporti stradali tra le Parti contraenti su basi di reciprocità.

Articolo 14

Imposte, pedaggi ed altri oneri

1. Le Parti contraenti riconoscono che le imposte, i pedaggi e gli altri oneri applicati ai rispettivi veicoli stradali devono essere non discriminatori.
2. Le Parti contraenti avviano negoziati onde raggiungere quanto prima un accordo sull'imposizione del traffico stradale in base alle norme adottate dalla Comunità in materia. Il presente accordo sarà inteso, in particolare, a garantire il libero scorrimento del traffico transfrontaliero, a ridurre le divergenze tra i sistemi di imposizione del traffico stradale applicati dalle Parti contraenti e ad eliminare le distorsioni di concorrenza che ne conseguono.
3. In attesa della conclusione dei negoziati di cui al paragrafo 2, le Parti contraenti eliminano le discriminazioni tra gli autotrasportatori della Comunità e dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia per quanto riguarda le imposte e gli altri oneri sulla circolazione e/o sul possesso di veicoli industriali pesanti nonché quelli sulle operazioni di trasporto nei loro territori.
4. Fintantoché non saranno stati conclusi gli accordi di cui al paragrafo 2 e all'articolo 13, tutte le modifiche relative al regime fiscale applicato al traffico comunitario in transito attraverso l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia proposte dopo l'entrata in vigore del presente accordo saranno soggette ad una procedura di consultazione preventiva in sede di comitato misto.

Articolo 15

Pesi e dimensioni

1. L'ex Repubblica iugoslava di Macedonia accetta che i veicoli stradali conformi alle norme comunitarie in materia di pesi e dimensioni circolino liberamente e senza restrizioni sulle strade di cui all'articolo 5. I veicoli stradali non conformi alle norme vigenti dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia saranno soggetti, al più tardi fino al 31 dicembre 2002, ad un onere speciale non discriminatorio commisurato al danno provocati dal peso supplementare per asse. Dopo sei mesi dall'entrata in vigore del presente accordo, ai veicoli dotati di sospensioni pneumatiche o di sistemi di sospensioni equivalenti definiti nella direttiva 92/7/CEE del Consiglio si applicherà un'aliquota ridotta di questi oneri speciali.
2. L'ex Repubblica iugoslava di Macedonia cercherà di armonizzare entro la fine del 1997 le sue normative in materia di costruzione stradale con la legislazione in vigore nella Comunità e farà quanto in suo potere per migliorare le strade esistenti menzionate all'articolo 5 adeguandole entro il termine proposto e compatibilmente con le sue disponibilità finanziarie, alle nuove normative. Una volta terminati questi lavori, gli oneri speciali di cui al paragrafo 1 saranno aboliti.

Articolo 16

Ambiente

1. Per tutelare l'ambiente, le Parti contraenti cercheranno di introdurre norme sulle emissioni di gas e di particelle e sul livello delle emissioni sonore tali da garantire un alto livello di protezione.
2. Nell'intento di fornire all'industria informazioni chiare e di favorire il coordinamento della ricerca, della programmazione e della produzione, si eviterà di introdurre norme nazionali derogatorie in questo settore.

I veicoli conformi alle norme stabilite dagli accordi internazionali che riguardano anche l'ambiente possono circolare sul territorio delle Parti contraenti senza ulteriori restrizioni.

3. Per quanto riguarda l'introduzione di nuove norme, le Parti contraenti collaborano al fine di raggiungere i summenzionati obiettivi.

Articolo 17

Aspetti sociali

1. Le Parti contraenti armonizzano le loro legislazioni sulla formazione del personale addetto ai trasporti stradali, segnatamente per quanto riguarda il trasporto di merci pericolose.

2. L'ex Repubblica iugoslava di Macedonia s'impegna ad aderire all'accordo europeo sulle prestazioni lavorative degli equipaggi dei veicoli addetti ai trasporti internazionali su strada (AETR). Fintantoché tale adesione non avrà prodotto effetti tangibili, le Parti contraenti cercheranno di armonizzare le rispettive legislazioni relative ai tempi di guida e di riposo dei conducenti e alla composizione degli equipaggi.
3. In attesa che sia armonizzata la normativa in materia, le Parti contraenti riconoscono reciprocamente i metodi utilizzati per controllare l'applicazione delle rispettive legislazioni sociali in materia di trasporto stradale.
4. Le Parti contraenti provvedono a rendere equivalenti le rispettive disposizioni sull'accesso alla professione di trasportatore su strada ai fini del reciproco riconoscimento.

Articolo 18

Disposizioni relative al traffico

1. Le Parti contraenti mettono in comune le rispettive esperienze e cercano di armonizzare le loro legislazioni onde garantire una maggiore fluidità del traffico durante i periodi di punta (fine settimana, feste nazionali, stagione turistica).
2. In generale, le Parti contraenti favoriscono l'introduzione, lo sviluppo e il coordinamento di un sistema d'informazione sul traffico stradale.
3. Esse cercano di armonizzare le disposizioni relative al trasporto di merci deperibili, di animali vivi e di sostanze pericolose.
4. Le Parti contraenti cercano inoltre di armonizzare l'assistenza tecnica ai conducenti, la diffusione delle informazioni fondamentali sul traffico e di altre indicazioni di grande utilità per i turisti e i servizi di emergenza, comprese le ambulanze.

TITOLO V

SEMPLIFICAZIONE DELLE FORMALITÀ

Articolo 19

Semplificazione delle formalità

1. Le Parti contraenti convengono di snellire il flusso delle merci nei trasporti ferroviari e stradali, bilaterali o in transito.
2. Le Parti contraenti decidono di avviare negoziati per concludere un accordo volto ad agevolare i controlli e le formalità relativi al trasporto delle merci.

3. Le Parti contraenti decidono di favorire, nella misura necessaria, l'adozione di altre misure di semplificazione e di collaborare a tal fine.

Articolo 20

Cooperazione doganale

1. Le Parti contraenti collaborano per rendere la normativa doganale dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia conforme a quella della Comunità.
2. La cooperazione riguarda in particolare:
 - gli scambi di informazioni;
 - l'introduzione di un documento amministrativo unico;
 - l'interconnessione tra i sistemi di transito della Comunità e dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia;
 - l'organizzazione di seminari e di corsi di formazione.

La Comunità fornisce l'assistenza tecnica necessaria.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 21

Estensione del campo d'applicazione

Se, in base all'esperienza acquisita durante l'applicazione del presente accordo, una delle Parti contraenti giunge alla conclusione che altre misure, non comprese nel suo campo d'applicazione, possono favorire una politica europea coordinata in materia di trasporti, contribuendo in particolare a risolvere il problema del traffico di transito, essa presenta proposte in tal senso all'altra Parte contraente.

Articolo 22

Comitato misto per i trasporti

L'organo responsabile della cooperazione è il comitato misto per i trasporti, denominato "Comitato dei trasporti Comunità/ex Repubblica iugoslava di Macedonia". Detto comitato:

- è composto di rappresentanti designati dalla Comunità e dall'ex Repubblica iugoslava di Macedonia;

- si riunisce alternativamente nella Comunità o nell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia almeno una volta all'anno e, in caso di necessità, con maggiore frequenza su richiesta di una delle Parti contraenti;
- stabilisce il proprio regolamento interno;
- garantisce la corretta esecuzione dell'accordo, e in particolare:
 - a) elabora piani di cooperazione nei settori del trasporto ferroviario e combinato, della ricerca in materia di trasporti e dell'ambiente;
 - b) analizza l'applicazione delle decisioni previste dal presente accordo e raccomanda misure appropriate in merito a qualsiasi problema, segnatamente in conformità dell'articolo 12, paragrafi 3 e 4;
 - c) procede, nel 1999, ad una valutazione della situazione per quanto riguarda il potenziamento delle infrastrutture e le implicazioni della libertà di transito;
 - d) organizza i lavori relativi alle infrastrutture di trasporto, comprese la programmazione e la realizzazione degli investimenti e i loro eventuali sviluppi, all'occorrenza creando un gruppo ad hoc di esperti incaricato più specificamente di questo compito;
 - e) risolve le eventuali controversie relative all'applicazione e all'interpretazione del presente accordo;
 - f) coordina le attività di controllo, le previsioni e le statistiche relative al trasporto internazionale, segnatamente il traffico di transito;
 - g) coordina le attività di ricerca sui trasporti.

Articolo 23

Durata e denuncia

Il presente accordo è concluso per un periodo che scadrà il 31 dicembre 2003. Esso viene automaticamente rinnovato per un anno, a meno che una delle Parti contraenti non lo denunci con un preavviso di 12 mesi e con effetto dal termine dell'anno successivo.

Articolo 24

Allegati

Gli allegati sono parte integrante del presente accordo.

Articolo 25

Lingue

Il presente accordo è redatto in duplice esemplare in ciascuna delle lingue ufficiali delle Parti contraenti, tutti i testi facenti ugualmente fede.

Articolo 26

Entrata in vigore

Il presente accordo è concluso in conformità delle procedure di ciascuna delle Parti contraenti. Esso entrerà in vigore non appena le Parti contraenti si saranno notificate reciprocamente l'avvenuto espletamento delle procedure all'uopo necessarie.

ALLEGATO I

DICHIARAZIONE COMUNE

1. La Comunità e l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia prendono atto de seguenti livelli massimi relativi alle emissioni di gas di scarico e alle emissioni sonore attualmente accettati nella Comunità per l'omologazione dei veicoli industriali pesanti:

CO	HC	NO _x	Particelle
4,9 g/kWh	1,23 g/kWh 0,4 g/kWh	9,0 g/kWh	0,7 g/kWh < 85 g/kWh

2. La direttiva 91/542/CEE del Consiglio, che stabilisce i seguenti livelli, con effetto dal 1° ottobre 1996, all'interno della Comunità:

CO	HC	NO _x	Particelle
4,0 g/kWh	1,1 g/kWh	7,0 g/kWh	0,3/0,15 g/kWh

3. La Comunità e l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia cercheranno di ridurre i valori COP relativi alle emissioni basandosi sugli ultimi ritrovati tecnologici nel settore dei veicoli a motore meno nocivi per l'ambiente e della composizione dei carburanti.

ALLEGATO II

DICHIARAZIONE COMUNE

Le Parti contraenti riconoscono la posizione geografica di paese intercluso dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia e l'importanza del flusso di merci tra l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia e i porti marittimi, anche nel contesto degli articoli 13 e 14 dell'accordo interinale del 13 settembre 1995. Di conseguenza, esse sono disposte a esaminare la questione a tempo debito.

ALLEGATO III

DCHIARAZIONE RELATIVA ALL'ARTICOLO 2

L'ex Repubblica iugoslava di Macedonia si è detta interessata avviare quanto prima negoziati sulla futura cooperazione in materia di trasporti aerei.

La Comunità ha preso debitamente atto dell'interesse espresso dall'ex Repubblica iugoslava di Macedonia.

SCHEDA FINANZIARIA

1. Denominazione dell'azione

Protocollo relativo alla cooperazione finanziaria tra l'UE e l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia. La firma del protocollo è subordinata al pagamento integrale del debito contratto dall'ERIM con la Comunità.

2. Linea di bilancio

Articolo B7-540. Protocolli finanziari con le Repubbliche dell'ex Jugoslavia

I prestiti in questione beneficiano di una garanzia di bilancio limitata coperta dalla linea B0-220, denominata "Garanzia della Comunità per i prestiti concessi dalla BEI a paesi terzi del Bacino mediterraneo".

3. Base giuridica

Raccomandazione di decisione del Consiglio che autorizza la Commissione ad avviare negoziati per la conclusione di un protocollo finanziario tra l'ERIM e la CE comprendente:

- * 150 MECU sotto forma di prestiti sulle risorse proprie della BEI, che beneficiano di una garanzia globale fino a concorrenza del 75%.

Questo importo sarà versato in quattro quote annuali, secondo le normali procedure della BEI. Ciascuna delle quote iscritte nella scheda finanziaria rappresenta il massimale annuale per le firme dei prestiti che potrà concedere la BEI. La prima quota di 50 MECU verrà impegnata nel 1997, mentre le altre quote saranno impegnate solo dopo che la Comunità avrà verificato: la capacità di assorbimento dei prestiti da parte dell'ERIM, lo stato di avanzamento del processo di riforma economica e la compatibilità con i vincoli imposti dal Fondo di garanzia per le azioni esterne dell'Unione.

- * 20 MECU da prelevare sul bilancio generale sotto forma di abbuoni d'interessi per i prestiti della BEI relativi a progetti infrastrutturali di interesse comunitario.

4. Descrizione dell'azione

4.1. Obiettivo generale dell'azione

Gli stanziamenti iscritti all'articolo B7-540 consentiranno abbuoni d'interesse su prestiti della BEI concessi, in particolare, per progetti infrastrutturali considerati di interesse comunitario.

La voce di bilancio (B0-220) contiene i fondi necessari per le garanzie offerte dalla Comunità europea alla Banca europea per gli investimenti che copriranno il 75% di tutti i prestiti, fino a un massimo di 150 milioni di ECU, per un periodo di cinque anni che si è chiesto alla Banca di prolungare onde finanziare i progetti nell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia.

4.2. Periodo previsto per l'azione e modalità di rinnovo

Periodo: 1997-2000 (31.12)

5. Classificazione delle spese/entrate

- 5.1. per la linea B7-540: SNO; SD
- 5.2. per la linea B0-220: SO; SND
- 5.3. Tipi di entrate previste: nessuno

6. Natura delle spese/entrate

- * Sovvenzione al 100%: sì per tutti i contributi di bilancio
- * Abbuono d'interessi: per i prestiti concessi sulle risorse proprie della BEI
- * Concessione di una garanzia alla Banca europea per gli investimenti

7. Incidenza finanziaria

Articolo B7-540: Le risorse finanziarie necessarie per concedere abbuoni d'interesse sui prestiti all'ERIM sono già state previste nel progetto di bilancio per il 1997.

Articolo B0-220: Solo se si ricorre alla garanzia

Qualora il fondo non contenesse risorse sufficienti per coprire un'inadempienza, si mobiliterebbero risorse supplementari sul bilancio restando inteso che:

- si utilizzeranno anzitutto le eventuali rimanenze della riserva;
- in seguito, si utilizzeranno le eventuali rimanenze del massimale per la categoria 4 della prospettiva finanziaria o si procederà ad una riassegnazione all'interno della categoria 4;
- solo come terza ipotesi, si procederà ad una revisione della prospettiva finanziaria in conformità dell'accordo interistituzionale effettuando, se del caso, riassegnazioni all'interno delle altre categorie.

Per far fronte ai suoi obblighi, la Commissione può coprire provvisoriamente il servizio del debito attingendo alle sue liquidità. In tal caso, si applica l'articolo 12 del regolamento (CEE, Euratom) n. 1552/89 del Consiglio, del 29 maggio 1989.

7.1. Metodo di calcolo del costo dell'azione

* Primo protocollo finanziario con l'ERIM (MECU)

	1997	1998	1999	2000
SI	6	6	5	3
SP	5	6	6	3

* Si propone un'iscrizione per memoria alla linea B0-220, dato che non è possibile stabilire in anticipo il momento in cui avrà effettivamente luogo. D'altro canto, ci si deve augurare che non si ricorrerà alla garanzia.

7.2. Ripartizione per elementi dell'azione

Per il bilancio 1997 si prevede un importo dell'ordine di 6 MECU sotto forma di stanziamenti d'impegno e di 5 MECU sotto forma di stanziamenti di pagamento (cfr. paragrafo 7.1).

7.3. Spese amministrative direttamente legate all'azione: nessuna

7.4. Scadenario indicativo degli stanziamenti d'impegno: cfr. 7.1.

8. Disposizioni antifrode previste nella proposta d'azione

Normali controlli della Commissione

9. Elementi d'analisi costo-efficacia

9.1. Obiettivi

Obiettivi specifici: nessi con gli obiettivi più generali e con le altre azioni proposte nella programmazione finanziaria indicativa.

Avviare, nel quadro della politica della Comunità, una cooperazione che contribuisca allo sviluppo economico dell'ERIM e favorisca il rafforzamento delle sue relazioni con la Comunità e la cooperazione regionale.

9.2. Giustificazione dell'azione

9.2.1. Fondi di bilancio per gli abbuoni d'interesse sui prestiti della BEI e concessione di una garanzia alla BEI.

9.2.2. Effetti derivati (impatto(i) al di là dell'obiettivo/degli obiettivi specifico(i): contributo comunitario allo sviluppo economico dell'ERIM.

9.2.3. Effetti moltiplicatori (capacità di mobilitare altre fonti di finanziamento): il contributo comunitario servirà a potenziare le infrastrutture di trasporto dell'ERIM e quindi ad incrementare le attività economiche all'interno e al di fuori del suo territorio, con possibili ripercussioni favorevoli sulla creazione di nuovi posti di lavoro.

L'apertura del mercato dell'ERIM, inoltre, portebbe comportare vantaggi per le imprese nei settori degli scambi commerciali, dei servizi e delle forniture di materiale.

9.3. Controllo e valutazione dell'azione

9.3.1. Indicatori di efficacia prescelti: miglioramento delle infrastrutture che interessano la Comunità.

9.3.2. Modalità e periodicità previste della valutazione: le azioni finanziate verranno valutate nel corso e al termine dell'esecuzione.

10. Incidenza sulla riserva costituita per le garanzie

10.1 Calendario previsionale dei prestiti da firmare durante il periodo di validità della decisione (in milioni di ECU):

<u>1997</u>	<u>1998</u>	<u>1999</u>	<u>2000</u>
50	60	30	10

Le condizioni per l'impegno delle quote dal 1997 in poi sono specificate al paragrafo 3.

10.2 Utilizzazione prevista della riserva per alimentare il Fondo di garanzia (in milioni di ECU)¹:

<u>1997</u>	<u>1998</u>	<u>1999</u>	<u>2000</u>
5,63	6,75	3,38	1,13

Utilizzazione indicativa della riserva (tenendo conto della presente proposta; in milioni di ECU)²:

	<u>1997</u>	<u>1998</u>	<u>1999</u>	<u>2000</u>
Importo della riserva	329	337	346	
Margine nella riserva	295,04	302,18	321,63	

Tasso di copertura: 15%

1. A norma dell'articolo 5 del regolamento del 31 ottobre 1994 che istituisce un Fondo di garanzia per le azioni esterne "Se, a causa delle richieste di garanzia a seguito di un'inadempienza, le risorse del fondo scendono al di sotto del 75% dell'importo-obiettivo, il tasso di copertura per le nuove operazioni viene portato al 15% fino a raggiungere nuovamente l'importo-obiettivo oppure, qualora l'inadempienza sia precedente al raggiungimento dell'importo-obiettivo, fino alla compensazione integrale della richiesta di garanzia". Questi prestiti beneficiano di una garanzia globale fino a concorrenza del 75%.

Il tasso di copertura del 15% potrebbe essere ridotto al 14% se le inadempienze effettive ed eventuali fossero compensate al momento del versamento previsto a titolo dell'operazione.

2. Situazione al 30.9.1996

ISSN 0254-1505

COM(96) 533 def.

DOCUMENTI

IT

07 11

N. di catalogo : CB-CO-96-542-IT-C

ISBN 92-78-10666-6

Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee

L-2985 Lussemburgo

217 .